

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 23 maggio 2025

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 20 maggio 2025 - n. XII/4402

Approvazione del piano di indirizzo forestale del Parco Regionale del Campo dei Fiori, limitatamente al settore non ricompreso nel parco naturale, ai sensi dell'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008, contestuale concessione di deroghe alle norme forestali regionali, ai sensi dell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art. 47 comma 2, che dispone che la provincia di Sondrio, le Comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;
- l'art. 47 comma 3, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per l'individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;
- l'art. 47 comma 4, che dispone che i piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 comma 2 e i loro aggiornamenti sono approvati dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione, e dalla Regione per il restante territorio, previa verifica di coerenza, sentita la provincia o la Città metropolitana di Milano, con gli indirizzi e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o del piano territoriale metropolitano, e che i medesimi piani sono validi per un periodo minimo di quindici anni e aggiornati periodicamente;
- l'art. 48 comma 2, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce;
- l'art. 48, comma 3, che dispone che gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti del piano di indirizzo forestale e che la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite dal piano di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici;
- l'art. 48 comma 4, che dispone che il piano di indirizzo forestale sostituisce lo specifico piano di settore «Boschi» del piano territoriale di coordinamento, di cui all'art. 20 della l.r. 86/1983, del Parco cui si riferisce;
- l'art. 50 comma 6, che stabilisce che i piani di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, approvate con r.r. 5/2007, previo parere obbligatorio e vincolante della Regione e che i modelli selvicolturali definiti nei piani di indirizzo forestale recano disposizioni tecniche sulla base dei tipi forestali e delle funzioni svolte dai boschi e vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali;
- l'art. 59 comma 2, che dispone che nell'ambito dei piani di indirizzo forestale sono predisposti i «Piani di viabilità agro-silvo-pastorale», allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente;

Viste:

- la d.g.r. VIII/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi» di cui all'art. 43 comma 8 della l.r. 31/2008 e all'art. 4 del d.lgs. 227/2001 e contestuale modifica parziale alla d.g.r. VII/13899 del 1° agosto 2003», successivamente modificata e integrata dalle deliberazioni VIII/2024/2006, VIII/3002/2006, IX/2848/2011, X/6090/2016;
- la d.g.r. VIII/2024/2006 «Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità nonché contestuale parziale modificazione della d.g.r. n. VIII/675 del 21 settembre 2005», in applicazione dell'art. 42 c. 7 della l.r. 31/2008, che determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità, successivamente aggiornato con d.g.r. XI/5398/2021;
- la d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo fore-

stale» e la d.g.r. X/6089/2016 «Modifiche e integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale», limitatamente all'allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative», che fra l'altro definisce le procedure di approvazione e di periodico aggiornamento dei piani nonché le linee guida per la concessione di deroghe da parte della Giunta regionale;

Atteso che il territorio gestito dall'ente Parco Campo dei Fiori è suddiviso in due aree:

- parco naturale, come definita dall'art. 1, c. 1, lettera a) della l.r. 86/1983 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «legge quadro sulle aree protette»;
- parco regionale, come definita dall'art. 1, c. 1, lettera b) della l.r. 86/1983;

Vista la proposta di Piano di indirizzo forestale (di seguito «PIF»), redatto dal Parco Campo dei Fiori con riferimento al solo territorio del parco regionale, ossia non compreso all'interno del parco naturale, di cui il Parco dei Fiori è ente gestore, riguardante una superficie boscata complessiva di 4.064,27 ettari, trasmessa alla Regione Lombardia per l'approvazione ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 s.m.i. in data 15 gennaio 2019, con nota assunta al protocollo regionale al numero AE12.2019.0000667;

Riferito dal dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» il percorso di redazione del Piano di indirizzo forestale prima della presentazione alla Regione Lombardia:

- in data 17 giugno 2015, con deliberazione n. 23 del Consiglio di gestione del Parco Campo dei Fiori (di seguito «Parco»), ha avuto avvio il procedimento di redazione del Piano di indirizzo forestale e contestualmente:
 - ha avuto avvio il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito «VAS»);
 - sono state individuate le autorità procedente e quella competente per la VAS;
 - sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e quelli territorialmente interessati e i soggetti del pubblico;
 - sono stati individuati gli indirizzi per la divulgazione, l'informazione e la garanzia di pubblicità del processo di VAS;
- in data 21 marzo 2016 si è svolta la prima conferenza del procedimento di VAS;
- in data 29 dicembre 2016 è stato pubblicato l'avviso relativo alla messa a disposizione in SIVAS della proposta di piano (relazione, tavole e NTA), lo studio di incidenza, il rapporto ambientale e le sintesi non tecnica;
- in data 1° marzo 2017 si è svolta la seconda conferenza di VAS, in esito alla quale è stata aggiornata la proposta di piano sulla base delle osservazioni ricevute, così come il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;
- in data 29 maggio 2017 e 17 luglio 2017 l'autorità competente, d'intesa con quella procedente, ha espresso parere motivato favorevole circa la compatibilità ambientale del PIF e ha redatto la dichiarazione di sintesi;
- in data 24 luglio 2017, con deliberazione della Comunità del Parco n. 13, il Parco ha adottato il PIF Parco Campo dei Fiori con riferimento al territorio non ricompreso all'interno del parco naturale, costituita dai seguenti elaborati:
 - relazione illustrativa;
 - regolamento - norme tecniche di attuazione;
 - rapporto ambientale;
 - studio di incidenza;
 - tav. 1 (A e B) - carta uso del suolo (versante nord e sud);
 - tav. 2 (A e B) - carta dei tipi forestali (versante nord e sud);
 - tav. 3 (A e B) - carta delle categorie forestali (versante nord e sud);
 - tav. 4 (A e B) - carta dei vincoli (versante nord e sud);
 - tav. 5 (A e B) - carta delle previsioni del PTCP (versante nord e sud);
 - tav. 6 - carta della rete natura 2000;
 - tav. 7 - carta dei piani di assestamento;

- tav. 8A - carta dell'attitudine protettiva;
 - tav. 8B - carta dell'attitudine naturalistica;
 - tav. 8C - carta dell'attitudine ricreativa;
 - tav. 8D - carta dell'attitudine produttiva;
 - tav. 9(A e B) - carta dei dissesti e delle infrastrutture (versante nord e sud);
 - tav. 10(A e B) - carta delle destinazioni selvicolturali (versante nord e sud);
 - tav. 11(A e B) - carta delle trasformazioni ammesse (versante nord e sud);
 - tav. 12(A e B) - carta delle infrastrutture di servizio (versante nord e sud);
 - tav. 13(A e B) - carta delle compensazioni e delle proposte progettuali (versante nord e sud);
 - tav. 14 - carta del piano di assestamento forestale;
 - tav. 15(A e B) - carta dei modelli colturali (versante nord e sud);
 - tav. 16(A e B) - carta delle selve castanili (versante nord e sud);
- in data 31 agosto 2017 è stata comunicata a tutti i soggetti interessati l'avvenuta adozione del PIF e contestualmente sono stati indicati i termini per la consultazione degli elaborati costituenti il piano e per la presentazione di eventuali osservazioni;
 - in data 13 settembre 2017 è stato pubblicato sul BURL (serie avvisi e concorsi n. 37) l'avviso di avvenuta adozione del piano e di deposito degli elaborati;
 - in data 28 maggio 2018 sono state approvate, con deliberazione della Comunità del Parco n. 4, le controdeduzioni al piano adottato e contestualmente è stato dato mandato all'Ufficio tecnico forestale-ambiente del Parco, con l'ausilio dei professionisti incaricati, di provvedere all'integrazione e all'aggiornamento degli elaborati del PIF, in relazione alle osservazioni accolte in toto o parzialmente;
 - in data 12 dicembre 2018 è stata approvata, con deliberazione n. 13 della Comunità del parco, la controdeduzione al piano adottato, presentata dal Comune di Castello Cabiaglio, che - anche se presentata oltre il termine - è stata ritenuta meritevole di valutazione, provvedendo contestualmente all'integrazione e all'aggiornamento degli elaborati costituenti il PIF;
 - in data 15 gennaio 2019 l'ente Parco Regionale Campo dei Fiori ha trasmesso alla regione (con nota rif. Prot. AE12.2019.0000667) la richiesta di approvazione del PIF ai sensi dell'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008 unitamente alla documentazione adottata e controdedotta comprensiva di quella prevista dalla VAS;
- Riferito, inoltre, dal dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» l'iter istruttorio della proposta di PIF presso gli uffici di Regione, dopo la presentazione in data 15 gennaio 2019:
- in data 9 aprile 2019, la Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della montagna, con nota M1.2019.0046292, ha comunicato al parco regionale l'inammissibilità del PIF all'istruttoria tecnico-amministrativa, in quanto in primo luogo privo di parere favorevole di incidenza comunitaria da parte della competente Struttura regionale e inoltre il piano VASP non era conforme ai contenuti delle d.g.r. VI/14016/2003 e d.g.r. IX/6089/2016 e privo di alcuni elaborati cartografici e vettoriali;
 - in data 31 ottobre 2019, la competente struttura della Direzione Generale Ambiente e clima ha espresso valutazione d'incidenza positiva al PIF in oggetto con decreto n. 15668;
 - in data 10 marzo 2021, la Comunità del Parco ha adottato con deliberazione n. 3 la proposta aggiornata del PIF, formulata a seguito della Valutazione di incidenza;
 - in data 6 maggio 2021, l'ente Parco Campo dei Fiori ha trasmesso il PIF aggiornato alla Regione Lombardia con nota prot. 897/2021 e acquisita agli atti regionali con prot. M1.2021.0080047;
 - la Struttura AFCP territorialmente competente, a seguito della trasmissione del piano aggiornato, ha avviato l'interlocuzione con l'ente Parco Campo dei Fiori, nell'ambito della quale sono stati svolti diversi incontri, in presenza ed in remoto, finalizzati a risolvere le criticità riscontrate, relative al regolamento e alla relazione generale, al piano della viabilità agro-silvo-pastorale, alla struttura e ai contenuti degli shapefile, al fine di renderli conformi alla normativa vigente;
- a conclusione dei predetti incontri, in data 10 aprile 2024, la Comunità del Parco ha approvato, con deliberazione n. 21/2024, la proposta di PIF aggiornata;
- in data 12 luglio 2024, l'ente Parco Regionale Campo dei Fiori ha trasmesso, con nota 1438/2024, acquisita agli atti regionali con prot. M1.2024.0130422, il Piano come sopra aggiornato;
- Preso atto che in data 26 febbraio 2025, la Provincia di Varese ha trasmesso alla Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Varese, Como e Lecco, con nota assunta al protocollo regionale al numero M1.2025.0031969, l'esito positivo delle verifiche di coerenza col PTCP ai sensi dell'art. 47 c. 4 della l.r. 31/2008;
- Riferito altresì dal dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» che, dall'analisi degli elaborati pervenuti, la competente Struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca di Varese, Como e Lecco ha proceduto alla valutazione della completezza e della conformità normativa, come previsto ai punti 2.5 e 2.6 della d.g.r. VIII/7728/2008 e s.m.i., nonché alla verifica della coerenza del PIF, inviando in data 11 marzo 2025 alla Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» la relazione istruttoria, con esito favorevole alla sua approvazione con prescrizioni, secondo il seguente schema:
- inclusione nel PIF del territorio delle riserve naturali regionali;
 - coerenza interna del PIF, evitando in particolare contraddizioni fra la parte di analisi, la parte di pianificazione e il regolamento attuativo;
 - chiara motivazione delle scelte pianificatorie effettuate;
 - chiara delimitazione cartografica del bosco, che comprende anche gli imboschimenti recenti;
 - utilizzo delle tipologie forestali definite da Regione Lombardia, con relativi codici e voci di legenda;
 - chiara delimitazione cartografica e motivazione delle eventuali superfici vegetali irrilevanti di cui all'art. 14 d.g.r. 2024/2006;
 - chiara delimitazione cartografica dei boschi soggetti al «vincolo per altri scopi» (art. 17 r.d. 3267/1923) e dei «boschi da seme», come riportati nel Geoportale della Lombardia;
 - chiara delimitazione cartografica delle superfici boscate non trasformabili, di quelle suscettibili di trasformazione ordinaria e di quelle suscettibili di trasformazioni speciali, anche nel rispetto della d.g.r. VIII/657/2005 e s.m.i.;
 - pieno rispetto dei criteri e delle procedure per individuare le superfici suscettibili di trasformazione, come indicato nella parte 2, capitolo 4.3 e relativi sottoparagrafi;
 - chiara indicazione del limite massimo di superficie trasformabile per finalità agricole e soprattutto urbanistiche;
 - chiara indicazione e motivazione degli interventi, delle attività selvicolturali e dei PAF (Piani di assestamento forestale) da redigere, che il PIF indica prioritari, per l'erogazione di contributi pubblici e per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti dall'art. 61 della l.r. 31/2008 (parte 2, paragrafo 4.9);
 - chiara indicazione e motivazione delle deroghe alle norme forestali regionali (r.r. 5/2007) eventualmente proposte dal piano;
 - chiara indicazione e motivazione di quali debbano essere gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, evitando di comprendervi interventi configurabili come tagli di utilizzazione o interventi palesemente di scarsa o nulla utilità per il soprassuolo;
 - mancata modifica dei costi di compensazione e della soglia oltre la quale è necessario effettuare interventi compensativi, salvo quanto permesso dalla d.g.r. VIII/675/2005 e s.m.i. (vedasi parte I, paragrafo 2.1.4);
 - istituzione, se mancante, dell'albo delle opportunità di compensazione previsto dalla d.g.r. VIII/675/2005;
 - della coerenza del PIF con i pareri espressi previsti e con le previsioni e i contenuti del PTCP della Provincia di Varese;
 - del raccordo della cartografia digitale con quella delle aree limitrofe;
 - dell'attribuzione delle attitudini potenziali e delle destinazioni funzionali;
- Preso atto che, a seguito dell'istruttoria condotta da Regione Lombardia, Struttura Agricoltura, foreste caccia e pesca di Varese, Como e Lecco, in esito alle verifiche di cui sopra, è emersa la necessità di un supplemento istruttorio per integrare e completare le verifiche già effettuate, formulato dopo l'invio della relazione istruttoria, consentendo così di giungere a una valutazione complessiva più esaustiva;

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 23 maggio 2025

Vista la versione definitiva del Piano di indirizzo forestale trasmessa alla Regione Lombardia, Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo», con nota M1.2025.0063071 del 17 aprile 2025 e successivamente integrata con nota M1.2025.0074046 del 9 maggio 2025, costituita sia da formati cartacei che digitali, come previsto ai punti 2.6 e 4.6 della d.g.r. VIII/7728/2008, come modificata dalla d.g.r. X/6089/2016, e così composta:

- a) Relazione di piano;
- b) Regolamento di attuazione del PIF e della VASP;
- c) Proposte di deroga alle norme forestali;
- d) Shapefile, con sistema di riferimento WGS84/UTM32;
- e) Elaborati cartografici e correlati file vettoriali:
 - tav. 01 (A e B) – carta uso del suolo;
 - tav. 02 (A e B) – carta dei tipi forestali;
 - tav. 03 (A e B) – carta delle categorie forestali;
 - tav. 04 (A e B) – carta dei vincoli;
 - tav. 05 (A e B) – carta delle previsioni del P.T.C.P;
 - tav. 06 – carta della rete Natura 2000;
 - tav. 07 – carta dei piani di assestamento forestali;
 - tav. 08A – carta dell'attitudine protettiva;
 - tav. 08B – carta dell'attitudine naturalistica;
 - tav. 08C – carta dell'attitudine ricreativa;
 - tav. 08D – carta dell'attitudine produttiva;
 - tav. 08E – carta dell'attitudine paesaggistica;
 - tav. 09 (A e B) – carta dei dissesti e delle infrastrutture;
 - tav. 10 (A e B) – carta delle destinazioni selvicolturali;
 - tav. 11 (A e B) – carta delle trasformazioni ammesse;
 - tav. 12 (A e B) – carta delle infrastrutture di servizio;
 - tav. 12 (Abis e Bbis) – carta interventi sulle infrastrutture di servizio;
 - tav. 12 (Ater e Bter) – carta infrastrutture di servizio da regolamentate;
 - tav. 13 (A e B) – carta delle compensazioni e delle proposte progettuali;
 - tav. 14 (A e B) – carta del piano di assestamento;
 - tav. 15 (A e B) – carta dei modelli colturali;
 - tav. 16 (A e B) – carta delle selve castanili;

Vista la documentazione del processo di VAS, pubblicata sul sito web regionale dedicato (<https://www.sivas.servizi.it/>) e in particolare:

1. Rapporto preliminare (documento di Scoping);
2. Rapporto ambientale;
3. Sintesi non tecnica;
4. Verbale della prima conferenza;
5. Verbale della seconda conferenza;
6. Studio di Incidenza;
7. Dichiarazione di sintesi finale;

Riferito altresì dal dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» che:

- il piano adottato è completo e conforme ai criteri regionali;
- le deroghe alle norme forestali regionali proposte, di cui all'allegato C, riguardano gli articoli 22, 28, 31, 34, 36, 40, 57, 60, 77 del r.r. 5/2007 e del relativo allegato B e, a seguito delle riformulazioni sopra menzionate, rispettano ora le disposizioni della l.r. 31/2008, le finalità tecniche generali di cui al r.r. 5/2007, le linee guida stabilite dalla d.g.r. n. X/6089 del 29 dicembre 2016 e sono volte ad assicurare una più corretta gestione dei territori boscati e una migliore esecuzione delle attività selvicolturali, ed hanno l'effetto di disciplinare l'attività selvicolturale con modalità tecniche che meglio si adattano al territorio oggetto di pianificazione;

Ritenuto quindi, in esito all'iter istruttorio sopra esposto, di approvare il PIF del Parco Campo dei Fiori, limitatamente alla porzione di territorio a parco regionale, ossia non ricompreso nel parco naturale, e di concedere contestualmente le sopra richiamate deroghe alle norme forestali regionali ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008, nella formulazione indicata nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepita le premesse:

1. di approvare il piano di indirizzo forestale del Parco Campo dei Fiori non ricompreso nel Parco naturale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione di piano;
- b) regolamento di attuazione del PIF e della VASP;
- c) proposte di deroga alle norme forestali regionali;
- d) shapefile, con sistema di riferimento WGS84/UTM32;
- e) elaborati cartografici e correlati file vettoriali:
 - tav. 01 (A e B) – carta uso del suolo;
 - tav. 02 (A e B) – carta dei tipi forestali;
 - tav. 03 (A e B) – carta delle categorie forestali;
 - tav. 04 (A e B) – carta dei vincoli;
 - tav. 05 (A e B) – carta delle previsioni del P.T.C.P;
 - tav. 06 – carta della rete Natura 2000;
 - tav. 07 – carta dei piani di assestamento forestali;
 - tav. 08A – carta dell'attitudine protettiva;
 - tav. 08B – carta dell'attitudine naturalistica;
 - tav. 08C – carta dell'attitudine ricreativa;
 - tav. 08D – carta dell'attitudine produttiva;
 - tav. 08E – carta dell'attitudine paesaggistica;
 - tav. 09 (A e B) – carta dei dissesti e delle infrastrutture;
 - tav. 10 (A e B) – carta delle destinazioni selvicolturali;
 - tav. 11 (A e B) – carta delle trasformazioni ammesse;
 - tav. 12 (A e B) – carta delle infrastrutture di servizio;
 - tav. 12 (A bis e B bis) – carta interventi sulle infrastrutture di servizio;
 - tav. 12 (A ter e B ter) – carta infrastrutture di servizio da regolamentate;
 - tav. 13 (A e B) – carta delle compensazioni e delle proposte progettuali;
 - tav. 14 (A e B) – carta del piano di assestamento;
 - tav. 15 (A e B) – carta dei modelli colturali;
 - tav. 16 (A e B) – carta delle selve castanili;

2. di dare atto che il Piano di indirizzo forestale del Parco Campo dei Fiori del territorio non compreso nel Parco naturale:

- ha durata indefinita, ma dovrà essere soggetto a periodici aggiornamenti, come stabilito dall'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. X/6089/2016;
- costituisce specifico Piano di settore del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Varese, ai sensi dell'art. 48 comma 2 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e del punto 2.4.5 dell'allegato 1 alla d.g.r. VIII/7728/2008;
- costituisce «piano di settore boschi» del piano territoriale di coordinamento del Parco Campo dei Fiori ai sensi dell'art. 48 c. 4 della l.r. 31/2008;
- costituisce «piano della viabilità agro-silvo-pastorale» dell'ente Parco Campo dei Fiori ai sensi dell'art. 59 della l.r. 31/2008;
- deve essere pubblicato sul sito internet della Provincia di Varese e dell'ente Parco Campo dei Fiori, come previsto dal punto 2.6 dell'allegato 1 alla d.g.r. VIII/7728/2008 e s.m.i.;

3. di approvare specificatamente le deroghe alle norme forestali regionali proposte per il Piano di indirizzo forestale parco Campo dei Fiori per il territorio non ricompreso nel Parco Naturale, riguardanti gli articoli 22, 28, 31, 34, 36, 40, 57, 60, 77 del r.r. 5/2007 e del relativo allegato B, nella formulazione riportata nell'allegato C, composto da n. 11 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che sarà cura della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» trasmettere il presente provvedimento all'Ente Parco Campo dei Fiori, che provvederà alla chiusura del procedimento di VAS nel sito istituzionale SIVAS, e alla Provincia di Varese;

5. di pubblicare la presente deliberazione, con gli allegati A) «Relazione di piano», B) «Regolamento di attuazione del PIF e della VASP» e C) «Deroghe alle norme forestali regionali», parte integrante della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia,

www.regione.lombardia.it, in particolare nella sezione Amministrazione trasparente (ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 33/2013);

6. di prevedere che i restanti elaborati del Piano, a causa della loro dimensione informatica elevata, nella versione approvata e presente nel sistema EDMA, siano depositati presso la Struttura Agricoltura, foreste, caccia, pesca di Varese, Como e Lecco, sede di Varese;

7. di stabilire che il Piano di indirizzo forestale del parco regionale del Campo dei Fiori, limitatamente al settore non ricompreso nel parco naturale, entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

Parco Regionale Campo dei Fiori

Regione Lombardia - Provincia di Varese



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

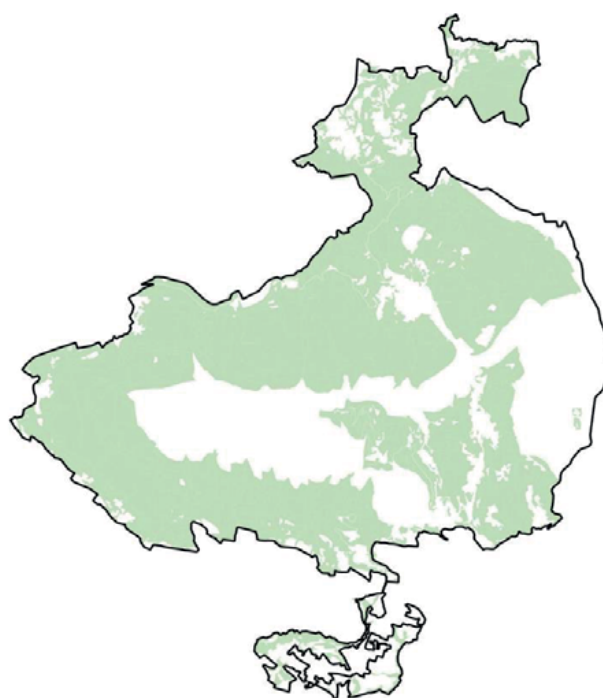
ALLEGATO

A

FASE DI PIANIFICAZIONE

RELAZIONE

Aggiornamento Aprile 2025



REDAZIONE

dott. for. Alessandro Nicoloso

COLLABORAZIONE

dott.ssa for. Elisa Steffanini

RILIEVI

dott. for. Andrea Caso

dott. agr. Marco Pistocchini

Studio Nicoloso

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
1.1	SCOPO DEL LAVORO	3
1.2	OBIETTIVI STRATEGICI E AZIONI DI PIANO.....	4
1.3	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
1.4	VALIDITÀ DEL PIANO.....	7
1.5	METODOLOGIA DI ANALISI E ITER REDAZIONALE.....	7
1.6	STRUTTURA DEL LAVORO	7
2.	FASE DI ANALISI.....	10
2.1	IL COMPARTO AGRO-FORESTALE.....	10
2.2	USO DEL SUOLO	14
2.3	I BOSCHI: CATEGORIE E TIPI FORESTALI.....	15
2.4	VINCOLI ESISTENTI	19
2.5	PREVISIONI DEL PTC	20
2.6	LA RETE NATURA 2000	21
2.7	PIANI DI ASSESTAMENTO ESISTENTI	23
2.8	ATTITUDINI FUNZIONALI	24
2.9	DISSESTI E INFRASTRUTTURE	27
2.9.1	Dissesti.....	27
2.9.2	Infrastrutture VASP.....	27
3.	FASE DI SINTESI E PIANIFICAZIONE.....	31
3.1	DESTINAZIONI SELVICOLTURALI.....	31
3.2	TRASFORMAZIONI AMMESSE	33
3.3	COMPENSAZIONI E PROPOSTE PROGETTUALI.....	35
3.4	PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE: PROPOSTE	36
3.5	MODELLI COLTURALI.....	36
3.6	SELVE CASTANILI	38

1. PREMESSA

1.1 Scopo del lavoro

La foresta è oggi al centro di aspettative, interessi ed esigenze come forse mai lo è stata nel passato, quando al più era sempre stata massimizzata una sola funzione principale, quella produttiva. Oggi, al contrario, al bosco si chiede sempre di più di rispondere anche ad istanze marcatamente trasversali di:

- ❖ Tutela idrogeologica;
- ❖ Tutela ambientale;
- ❖ Tutela del paesaggio;
- ❖ Supporto ai settori del turismo.

Il presente lavoro mira ad offrire uno strumento pianificatorio operativo che supporti l'amministrazione nello sviluppo di strategie adeguate a tali istanze, integrandosi a pieno titolo agli altri strumenti di pianificazione territoriale con i quali il bosco interagisce.

In questo contesto di riferimento l'ambito di influenza del PIF si può ricondurre ai seguenti aspetti:

- ❖ tutelare e valorizzare il bosco sotto il profilo ecologico, paesaggistico, protettivo e produttivo attraverso specifici modelli selvicolturali di gestione forestale;
- ❖ recuperare e sostenere le attività primarie;
- ❖ incentivare la fruizione turistico-ricreativa;
- ❖ promuovere e finanziare la filiera corta;
- ❖ favorire l'integrazione fra politiche paesistiche, ambientali, di sviluppo agricolo e utilizzo del bosco;
- ❖ definire scenari e strategie per rilanciare il settore forestale del territorio e la pianificazione degli interventi selvicolturali.

Le considerazioni di cui sopra stanno alla base della scelta di redigere il presente PIF stralciando la quota di boschi corrispondenti al Parco Naturale. Di fatto nell'area di Parco Naturale, che interessa i boschi posti alle quote superiori del massiccio del Campo dei Fiori, i principali aspetti cui il PIF risulta connesso e funzionale, cioè la definizione di indirizzi a fini di gestione attiva di supporto alle attività selvicolturali e la trasformabilità delle superfici forestali, risultano, sia per localizzazione sia per regime vincolistico sotteso, profondamente diverse dal restante territorio boscato del parco. Pertanto, ancorché fosse stato redatto un unico piano, questo avrebbe preso la forma di due piani affiancati e di fatto indipendenti sia nelle linee pianificatorie sia nella regolamentazione. Aver suddiviso il territorio forestale in due comparti coincidenti con due livelli molto diversi di regime di tutela permette di avere due piani specifici di facile e agile consultazione al posto di un documento unico, molto complesso ma, nella sostanza, formato da due piani assai diversi¹.

¹ Si precisa inoltre che la scelta di redigere il PIF stralciando la quota di boschi corrispondenti al Parco Naturale, così come la messa a disposizione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza, sono antecedenti rispetto alla pubblicazione della

1.2 Obiettivi strategici e azioni di piano

Il compito del Piano di Indirizzo Forestale consiste nella definizione di ciò che è bosco e di quel che non lo è, e di regolamentare le attività legate alla presenza del bosco. Ma la presenza e la tipologia del bosco producono legami stretti con tutto il territorio, boscato e non, tali da ritenere strategiche per il territorio una serie di azioni che esulano dalle superfici esclusivamente boscate e che riguardano una gestione dell'ambiente rurale ad ampio raggio.

1.SUPPORTO ALLA SELVICOLTURA DI QUALITA'

- ❖ Definizione di norme selvicolturali specifiche per la gestione del territorio del Parco
- ❖ Localizzazione e finanziamento di interventi fitosanitari su boschi collassati e invecchiati
- ❖ Promozione della gestione dei castagneti con avviamento alla produzione di paleria
- ❖ Interventi di arricchimento floristico sotto le formazioni antropogene
- ❖ Sostegno alla gestione selvicolturale dei boschi soggetti all'abbandono per macchiatico negativo (inaccessibilità ai comparti, polverizzazione fondiaria...)
- ❖ Censimento dei percorsi di accesso al bosco e individuazione delle priorità di intervento
- ❖ Completamento della rete viabilistica di accesso ai comparti boscati
- ❖ Progettazione delle aree pubbliche soggette a Piano di Assestamento Economico

2. PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

- ❖ Riapertura di prati e pascoli
- ❖ Trasformazione del bosco finalizzata al recupero dei coltivi
- ❖ Regolamentazione del pascolo in bosco
- ❖ Incentivazione della produzione e della vendita di prodotti a chilometro zero
- ❖ Recupero degli immobili rurali

3. CASTANICOLTURA

- ❖ Censimento delle selve castanili in attività
- ❖ Pianificazione e finanziamento del recupero delle selve dismesse
- ❖ Regolamentazione della gestione e manutenzione delle selve (trattamenti agronomici, recinzioni, pascolo, viabilità di accesso)

D.G.R. 6089/2016 avvenuta in data 09.01.2017, che al punto 5 della parte dispositiva fissa la decorrenza della sua entrata in vigore nel giorno successivo alla data di pubblicazione su BURL.

4. TUTELA IDROGEOLOGICA

- ❖ Identificazione dei boschi a destinazione protettiva e incentivazione alla loro gestione
- ❖ Finanziamento delle sistemazioni idraulico-forestali dei dissesti in atto
- ❖ Gestione della vegetazione lungo il reticolo idrico minore
- ❖ Interventi per la tutela della stabilità dei versanti e dei deflussi idrici

5. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

- ❖ Tutela e gestione delle formazioni forestali rare
- ❖ Tutela e potenziamento dei boschi da seme
- ❖ Definizione dei boschi a destinazione naturalistica
- ❖ Sinergie con le strategie gestionali dei siti rete Natura 2000
- ❖ Completamento della rete ecologica tramite rimboschimenti di fondovalle
- ❖ Tutela delle formazioni igrofile e ripariali
- ❖ Trasformazione del bosco e apertura di radure per il recupero di habitat prativi e aree ecotonali
- ❖ Aumento della variabilità genetica nelle formazioni forestali alloctone
- ❖ Regolamentazione della gestione delle specie esotiche

6. POTENZIAMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

- ❖ Valorizzazione e potenziamento della rete escursionistica
- ❖ Recupero dei percorsi con manutenzioni straordinarie di sistemazione dei muretti a secco e del fondo stradale
- ❖ Definizione dei boschi ad attitudine turistico-ricreativa
- ❖ Trasformazione del bosco finalizzata all'apertura di coni visuali e punti di sosta panoramici lungo i percorsi e i sentieri
- ❖ Valorizzazione dei percorsi lungo la linea Cadorna
- ❖ Recupero degli immobili rurali
- ❖ Gestione degli impianti artificiali per la realizzazione di aree pic-nic sotto pineta

7. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO

- ❖ Valorizzazione della viabilità storica
- ❖ Recupero di elementi storici e rurali
- ❖ Regolamentazione della gestione e del recupero dei parchi nelle ville storiche

8. INCENTIVAZIONE DELLA FILIERA CORTA

- ❖ Promozione della vendita dei prodotti agricoli locali
- ❖ Incentivazione alla produzione di paleria di castagno mediante regole selvicolturali, certificazione del prodotto e promozione del suo uso sul territorio.

1.3 Riferimenti normativi

La struttura legislativa applicabile al comparto forestale discende tutta, in varia misura e con integrazioni via via successive, dalla Legge Forestale 3267/23 alla cui origine stava la necessità di una maggiore tutela idrogeologica. Per raggiungere tale scopo il legislatore, fortemente consapevole della stretta relazione tra dissesto e cattiva gestione del territorio, indicava la necessità di individuare le aree soggette a vincolo idrogeologico, stendeva delle regole per la gestione di tali aree, altrimenti note come Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF)², poi estese a tutte le aree boscate, e prescriveva l'obbligatorietà (art. 130) della redazione di un Piano di Assestamento Forestale per le proprietà silvo-pastorali degli Enti Pubblici ed di altri Enti.

Nell'ambito della stessa legge veniva inoltre affrontato il già allora gravoso problema del riaccorpamento gestionale delle proprietà (oggi, dopo più di ottant'anni, ancor più accentuato) con la possibilità di istituire dei consorzi forestali (art. 155 R.D. 3267/23), tesi a gestire in forma unitaria i complessi forestali, fossero essi gestiti *"...nella forma in economia o in quella dell'azienda speciale"*.

Con il passaggio alle Regioni delle competenze in materia di agricoltura e foreste (D.P.R. 616/77) la Regione Lombardia ha promulgato una propria normativa forestale a partire dalla L.R. 8/76 successivamente integrata e corretta con la L.R. 80/89, sostituita dalla L.R. 27/2004 ed in ultimo dalla L.R. 31/2008, testo unico in materia di agricoltura e foreste, attualmente in vigore.

In tale legge compare l'esplicito riferimento all'obbligatorietà ed alla funzione dei Piani di Indirizzo Forestale, quali strumenti pianificatori delle aree agro-silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio di competenza dell'Ente. Il Piano di Indirizzo si pone quindi come strumento di raccordo fra la gestione forestale e gli strumenti di pianificazione territoriale a carattere urbanistico. Non si tratta pertanto di strumento sostitutivo del Piano di Assestamento, le cui valenze gestionali all'interno di una strategia aziendale rimangono immutate, autonome e insostituibili dal PIF.

Scopo del Piano di Indirizzo è pertanto, sotto un profilo tecnico, quello di puntualizzare in modo preciso ed univoco:

- ❖ le vocazionalità del territorio forestale;
- ❖ le tecniche selvicolturali applicabili;
- ❖ la programmazione – almeno di massima – degli interventi infrastrutturali e selvicolturali;
- ❖ le trasformazioni ammesse;
- ❖ il regime di compensazione.

² Oggi in Regione Lombardia R.R. 5/2007 e s.m.i.

I criteri per la redazione dei Piani di Indirizzo sono stati definiti in prima battuta dall'Allegato n°1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n°13899 del 1° agosto 2003 e successivamente dall'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008, successivamente modificata con deliberazione n.10/6089 del 29/12/2016.

1.4 Validità del piano

Il presente Piano di Indirizzo Forestale riguarda le aree a parco regionale, esterne al Parco Naturale, e ha validità indefinita con decorrenza dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Il presente piano potrà essere sottoposto ad aggiornamenti secondo necessità.

1.5 Metodologia di analisi e iter redazionale

La redazione del PIF inizia nel giugno del 2015, sotto incarico del Parco Regionale Campo dei Fiori, che affida l'elaborazione e la redazione del Piano allo Studio Tecnico Nicoloso.

Per quanto riguarda i rilievi in campo il Parco ha suddiviso l'incarico tra tre professionisti distinti che hanno rilevato rispettivamente:

- ❖ versante nord-orientale: Dott. Agr. Marco Pistocchini;
- ❖ versante nord-occidentale: Dott. For. Andrea Caso;
- ❖ versante sud: Studio Tecnico Nicoloso.

I rilievi in campo sono stati compiuti durante il periodo luglio-ottobre 2015, percorrendo i tracciati agro-silvo-pastorali e i sentieri di maggiore importanza esterni al Parco Naturale. Il rilievo ha previsto l'analisi dello stato di fatto dei luoghi, individuando le superfici boscate e definendole secondo categoria forestale, tipologia forestale, tendenza evolutiva, governo, stato fitosanitario, invecchiamento, caratterizzazione della rinnovazione e attitudine funzionale. In questa fase ci si è inoltre avvalsi del supporto del GPS per una localizzazione cartografica precisa della presenza di dissesti e di elementi del paesaggio. I dissesti sono stati classificati secondo tipologia (erosione di sponda, erosione al fondo, erosione superficiale di versante, frana, colate) ed estensione. Gli elementi del paesaggio rilevati sono stati: terrazzamenti, cascate, castagneti da frutto, alberi significativi, monumenti naturali, cappelle, roccoli, ville storiche, punti di sosta, punti panoramici e manufatti della linea Cadorna.

1.6 Struttura del lavoro

Il presente piano di indirizzo si sviluppa secondo i criteri dati dalla Regione Lombardia (Allegato n°1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n°13899 del 1° agosto 2003 successivamente sostituiti da D.G.R. 7728/2008, modificata con deliberazione X/6089 del 29 dicembre 2016).

In particolare, esso è strutturato secondo il seguente schema:

- ❖ Relazione;
- ❖ Regolamento (Norme Tecniche di attuazione) e deroghe alle Norme Forestali Regionali;
- ❖ Modelli Selvicolturali – art. 44 Parte VI del Regolamento;
- ❖ Tavole di analisi:

- Carta di uso del suolo (1A e 1B);
- Carta dei tipi forestali (2A e 2B);
- Carta delle categorie forestali (3A e 3B);
- Carta dei vincoli (4A e 4B);
- Carta delle previsioni del PTC (5A e 5B);
- Carta della Rete Natura 2000 (6);
- Carta dei Piani di Assestamento (7);
- Carta dell'attitudine protettiva (8A);
- Carta dell'attitudine naturalistica (8B);
- Carta dell'attitudine ricreativa (8C);
- Carta dell'attitudine produttiva (8D);
- Carta dell'attitudine paesaggistica (8E);
- Carta dei dissesti e delle infrastrutture (9A e 9B);

❖ Tavole di pianificazione:

- Carta delle destinazioni selvicolturali (10A e 10B);
- Carta delle trasformazioni ammesse (11A e 11B);
- Carta delle infrastrutture di servizio (12A e 12B);
- Interventi sulle infrastrutture di servizio (12Abis e 12Bbis);
- Infrastrutture di servizio da regolamentare (12Ater e 12Bter);
- Compensazioni e proposte progettuali (13A e 13B);
- Piano di Assestamento Forestale (14A e 14B);
- Carta dei modelli colturali (15A e 15B);
- Carta delle selve castanili (16A e 16B).

2. FASE DI ANALISI

2.1 Il comparto agro-forestale

Intorno al territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori gravitano circa n. 30 aziende agricole. Sono molto diversificate tra loro a seconda dell'attività prevalente che svolgono. Per la maggior parte sono aziende a conduzione familiare con in media da 1 a 3 addetti appartenenti al nucleo familiare, alcune si sono specializzate nei servizi di ristorazione, aprendo veri e propri agriturismi, altre si occupano di trasformazione di materie prime (per lo più miele, conserve e formaggio). Una parte, circa 10 aziende, si è specializzata nell'attività forestale diventando Impresa Boschiva qualificandosi all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 57 l.r. 31/2008.

L'ampia superficie del territorio del Parco, ricoperta da boschi, attrae però anche imprese boschive provenienti dal restante territorio della provincia, in numero grossomodo pari a 5-6; queste imprese boschive hanno terreni in affitto e dunque i titolari possono risultare conduttori di proprietà o, più semplicemente, effettuano interventi di taglio boschivo (utilizzazioni) con cadenza annuale o biennale.

Negli ultimi anni alcuni coadiuvanti dei titolari delle imprese forestali, generalmente i figli dei titolari, hanno a loro volta aperto la loro attività imprenditoriale di impresa agricola-boschiva, contribuendo così ad un ringiovanimento dell'età media degli operatori forestali che altrimenti, per almeno il 50%, è superiore ai 50 anni. Un altro dato significativo è l'assenza totale di donne alla guida di imprese boschive e di sole n. 2 Aziende Agricole su 30 a conduzione femminile. Una ragione utile a spiegare questo dato è sicuramente da ricercarsi nella tipologia di lavoro, fisicamente molto impegnativo e usurante.

Come illustrato in precedenza, un terzo circa delle Aziende Agricole svolge in via prioritaria attività selvicolturale e queste sono definite Imprese Boschive. Solo alcune di queste collaborano con segherie o altre imprese di trasformazione del legname da opera e con centrali di biomassa o imprese di utilizzazione della legna a fini energetici; un terzo circa delle Aziende Agricole del Parco svolge attività selvicolturale non in via prioritaria occupandosi di vendita al dettaglio di legna da ardere e le rimanenti non effettuano tagli boschivi e altre attività affini se non per ottenere legna da ardere per il proprio fabbisogno personale.

Oltre alle imprese agricole e forestali esistono poi numerosi privati cittadini, proprietari di piccoli terreni boschivi, che effettuano attività selvicolturale per produrre legna da ardere per consumo familiare. Questa attività è prevalentemente svolta lungo il Versante Nord del Campo dei Fiori, in particolare nei comuni di Brinzio, Castello Cabiaglio, Orino, dove la presenza di boschi di Faggio ha tenuto alto l'interesse per la gestione selvicolturale, anche di privati.

Analizzando infatti il registro degli ultimi 10 anni (2010-2019) delle istanze di taglio boschi, (dal 2011 registrate a SI.Ta.B. - Sistema Informativo Taglio Bosco di Regione Lombardia) relative al territorio del Parco Campo dei Fiori emerge che ogni anno sono inserite in media n. 162 istanze di taglio bosco, di cui n. 116 da parte di privati cittadini e n. 42 da imprese agricole o boschive.

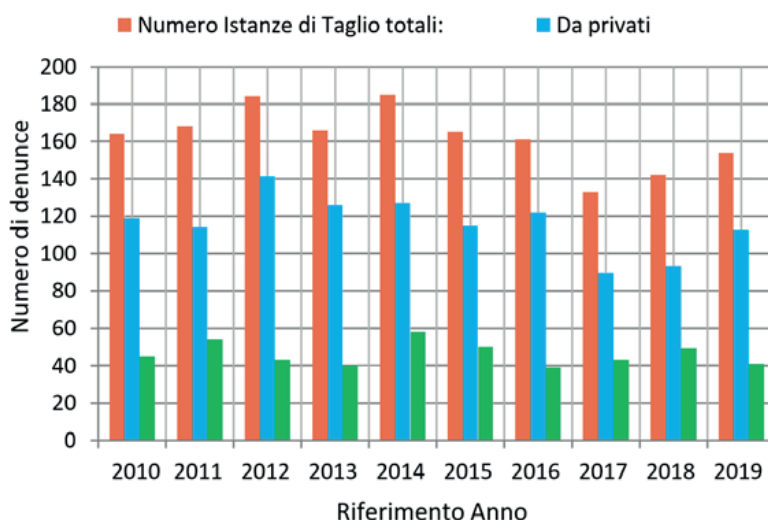


Figura 1 – Statistiche istanze di taglio 2010/2019

Per quanto concerne la tipologia di intervento si hanno in media n. 25 (15,4%) istanze relative al taglio di sole piante secche o sradicate, n. 33 (20,4%) denunce di tagli di manutenzione (piante in prossimità di edifici e manufatti, in prossimità di strade o elettrodotti) ma la maggior parte, più di 100 (61,7%) in media ogni anno, si riferiscono a tagli di utilizzazione boschiva (quali tagli successivi o saltuari, conversione di cedui in fustaia, tagli a buche o di sostituzione) o diradamenti, per lo più a finalità fitosanitaria. Le istanze relative al taglio di sole piante secche e/o sradicate sono da attribuirsi per la quasi totalità a privati cittadini, mentre le istanze per tagli di manutenzione e di utilizzazione boschiva fanno riferimento sia ad imprese agricole e boschive che a privati cittadini.

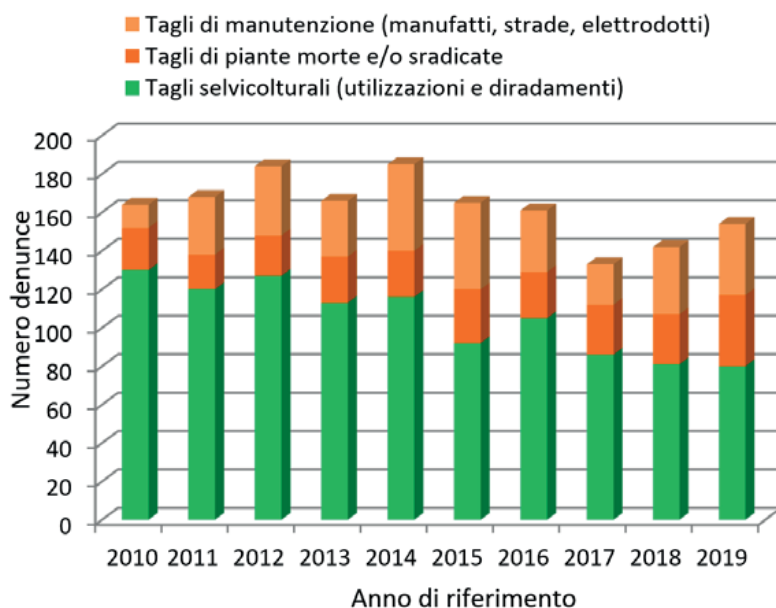


Figura 2 – Statistiche tagli

Le utilizzazioni boschive sono uno degli aspetti fondamentali nella gestione forestale sostenibile all'interno del Parco. La superficie media oggetto di taglio (s'intendono tutte le tipologie di intervento) è pari a 93,10 ha/anno, con un massimo pari a 128 ha circa raggiunto nell'anno 2013. Dai dati estrapolati attraverso il grafico si evidenzia un lieve calo dei tagli di utilizzazione negli ultimi anni, in contrapposizione con un aumento dei tagli di manutenzione o di tagli di piante secche e/o ribaltate. Questo dato può essere motivato alla luce dell'aumento degli eventi meteorologici di fortissima intensità registrati soprattutto negli ultimi anni. Questi eventi hanno da un lato effettivamente arrecato danni al patrimonio boschivo, con la distruzione di ampie superfici boscate, decine e centinaia di ettari, e la conseguente necessità e/o possibilità di tagliare le piante già sradicate al suolo, e dall'altro hanno generato un senso di preoccupazione e inquietudine nei proprietari di boschi, inducendoli ad effettuare interventi di manutenzione preventiva per timore che le piante ribaltandosi causassero danni a manufatti e infrastrutture.

Un ulteriore dato significativo è rappresentato dal numero di istanze per le quali è stata data assistenza tecnica da parte di un dottore Agronomo o Forestale libero professionista. L'amministrazione dell'Ente Parco ha da sempre garantito l'assistenza tecnica forestale ai privati cittadini e alle imprese agricole e boschive, attraverso la contrassegnatura delle piante da abbattere. Questo tipo di servizio è apprezzato dagli operatori in quanto consente una corretta gestione del bosco e la minor probabilità di incorrere in sanzioni forestali anche rispetto alla presenza di numerosi tagli realizzati all'interno di Rete Natura 2000 e nelle Zone di Speciale Conservazione. Si contano infatti in media 79 interventi/anno realizzati all'interno di Rete Natura 2000 o in Riserva, che corrisponde grosso modo al 50% degli interventi di taglio effettuati.

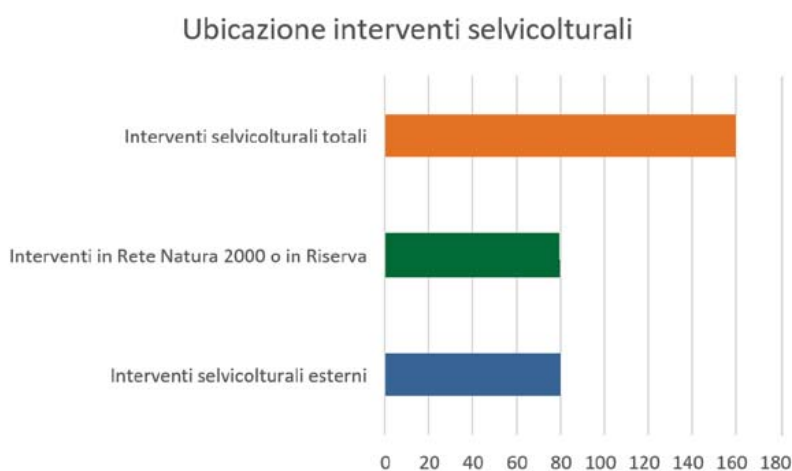


Figura 3 – Ubicazione interventi selvicolturali

Ulteriore elemento a conferma dell'apprezzamento degli operatori forestali nei confronti dell'assistenza tecnica è evidenziato proprio dal ricorso alla consulenza anche in molti casi in cui non è necessaria dal punto di vista normativo. Sono infatti mediamente n. 25/anno le istanze di taglio accompagnate da una relazione o da un progetto forestale a cura di un consulente tecnico abilitato ma solo 3 o 4 di queste, circa il 15%, lo prevedono come obbligatorio (istanze con tagli di superfici superiori ai 6 ettari per le imprese boschive, o superiori ai 2 ettari per le imprese agricole, oppure tagli in deroga al regolamento regionale n. 5/2007 o ancora tagli che prevedono finanziamenti e contributi pubblici). Nei restanti casi le imprese agricole o boschive si avvalgono di un dottore agronomo o forestale come consulente anche per la contrassegnatura del bosco e questa scelta il più delle volte è dovuta alla consapevolezza che affidarsi ad un tecnico abilitato consente di operare con maggior sicurezza e

rispettando il regolamento regionale n. 5/2007 e le prescrizioni previste dai Piani di Gestione nelle aree di Rete Natura 2000.

Istanze con allegati - Superficie di taglio

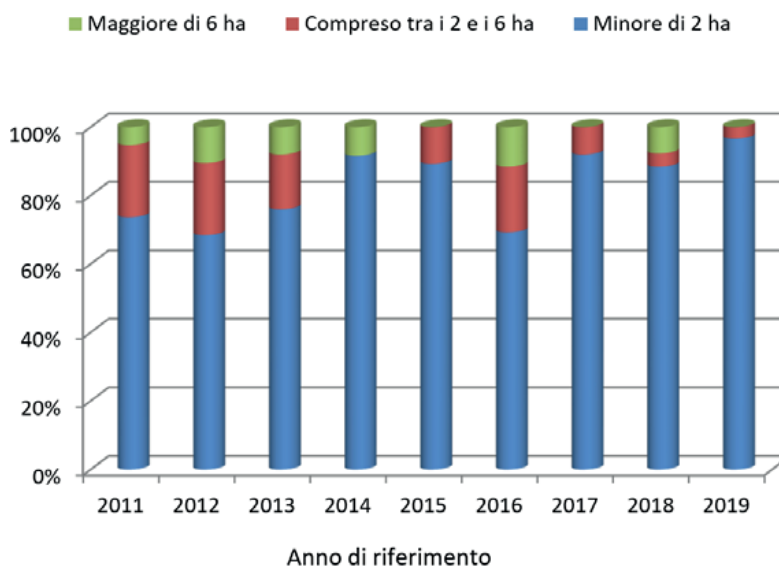


Figura 4 – Statistiche istanze di taglio e area

Il valore dell'assistenza tecnica nella contrassegnatura dei boschi è evidenziato anche da un altro fattore. A seguito dell'approvazione del Regolamento Regionale n.1 del 14.02.2011 che ha introdotto alcune modifiche del Regolamento Regionale n. 5 del 20.07.2007, in assenza di Piani di Indirizzo Forestale nei Parchi Regionali il taglio dei boschi è soggetto ad autorizzazione o diniego da esprimersi entro 45 giorni, termine oltre il quale vale il silenzio assenso. In questi anni molti privati cittadini, ma anche imprese agricole e forestali operanti nel Parco, hanno preferito attendere la contrassegnatura del bosco da parte del personale tecnico del Parco prima di effettuare il taglio del bosco, anche nei casi in cui l'attesa aveva superato i 45 giorni e sotto il profilo normativo avrebbero potuto effettuare il taglio senza autorizzazione in regime di solo silenzio-assenso.

Il ricorso, da parte di imprese agricole e forestali, a consulenti tecnici abilitati anche quando non è previsto dalla normativa, e la volontà di effettuare le operazioni di taglio solo a seguito della consulenza tecnica del Parco anche qualora questa avvenga oltre i termini di legge, sono i due fattori alla base della scelta di pianificazione prevista agli art. 44, comma 2 e 3, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione di questo Piano di Indirizzo Forestale:

"I modelli selvicolturali di cui al presente articolo si applicano a tutti i territori assoggettati al piano di indirizzo forestale, ad eccezione dei seguenti interventi: - a) tagli manutentivi di cui agli art. 58, 59, 60 e 61; - b) tagli di specie esotiche appartenenti alle specie: Prunus serotina, Ailanthus altissima, Acer negundo, Trachycarpus fortunei, Prunus laurocerasus; - c) tagli di piante morte, sradicate o col tronco spezzato.

"Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del r.r. 5/2007, le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 15, ad esclusione di quelle previste dal comma 5 del presente articolo, si applicano a tutto il territorio assoggettato al Piano di Indirizzo Forestale."

Si è infatti mantenuto l'obbligo di redazione di una relazione forestale per i tagli di utilizzazione e/o diradamenti (esclusi tagli di manutenzione e di piante morte e/o sradicate che costituiscono il 35% sul totale), in quanto la presenza di un tecnico in sede di contrassegnatura è l'elemento necessario e vincolante per garantire l'assenza di incidenza negativa dei singoli interventi in quanto assicura quelle prescrizioni utili alla tutela delle specie e dei microhabitat utilizzati da queste. Queste prescrizioni, a volte molto specifiche e puntuali, possono essere difficili da inserire in un regolamento e il più delle volte riguardano attenzioni di cui gli operatori non sono a conoscenza. Si è deciso inoltre di lasciare libera facoltà all'operatore di scegliere se affidarsi al servizio tecnico del Parco o alla consulenza di un tecnico privato a seconda della propria necessità.

La collaborazione tra le Aziende è piuttosto rara e saltuariamente avviene in vista della partecipazione a gare d'appalto, per le quali le singole imprese non possiedono tutte le competenze operative, la strumentazione adeguata o i requisiti richiesti dal bando. L'Ente Parco ha investito risorse nel settore forestale, promuovendo la partecipazione degli addetti al settore ai corsi di formazione e in qualità di stazione appaltante incentivando la collaborazione delle Aziende partecipando sotto forma di Associazioni temporanee di impresa.

La maggior parte delle Imprese boschive che operano nel Parco ha collaborato direttamente almeno una volta con l'Ente Parco, nella realizzazione di piccoli interventi di manutenzione del territorio (ad esempio gestione di aree di sosta, sentieri, viabilità forestale, piccoli dissesti idrogeologici), oppure attraverso specifici appalti relativi ad interventi forestali di più ampia portata, gestendo aree di proprietà del Parco o comunque aree pubbliche.

2.2 Uso del suolo

Il Parco del Campo dei Fiori si caratterizza per un elevato grado di compattezza del tessuto naturale, in larga parte dominato dai boschi; di fatto le superfici urbane interne sono tutte distribuite lungo l'asse Varese-Rasa-Brinzio, mentre le restanti sono per la quasi totalità distribuite lungo il perimetro esterno del parco, in parte rientranti fra quelle derivanti dall'ampliamento che ha permesso di connettere il cuore del parco con il lago di Varese e in parte, all'estremo Nord, coincidenti con gli abitati di Rancio e di Masciago.

In armonia con il regolamento, la carta dell'uso del suolo del PIF definisce le superfici forestali classificate bosco ai sensi dei requisiti richiesti dalla normativa forestale che, per la porzione di Parco interessata dal PIF, corrispondono a 4'061 ha.

Come evidenziato in *Figura 5*, il territorio indagato appare in larga parte coperto da foreste, che coprono l'85% della superficie interessata dalla pianificazione forestale. Il restante 15% comprende le zone urbanizzate e le superfici agricole.

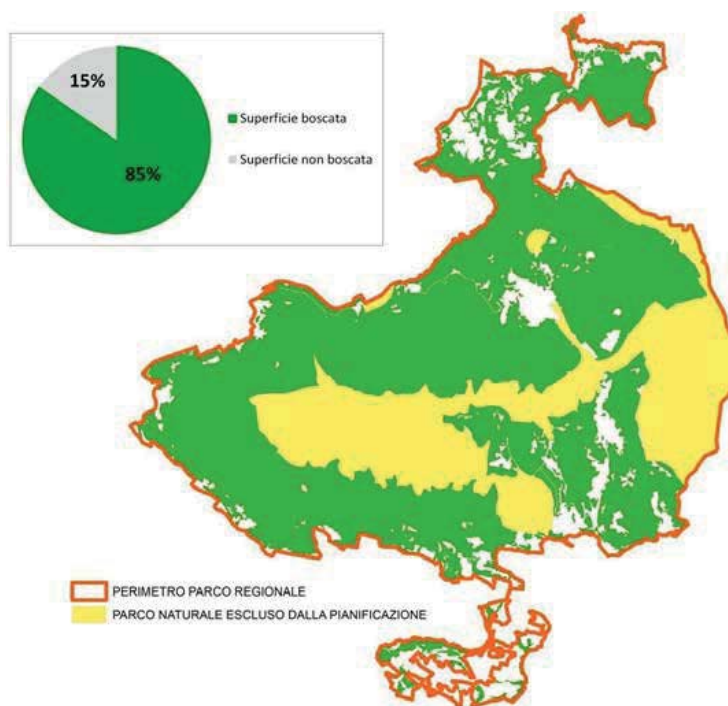


Figura 5 – Superficie boscata rilevata dal PIF

2.3 I boschi: categorie e tipi forestali

La tipologia forestale è un sistema di classificazione delle aree forestali che, pur rappresentando gruppi astratti, fornisce un insieme di unità floristico-ecologiche-selvicolturali sulle quali è possibile basare la pianificazione forestale di riferimento. Si tratta di uno schema di classificazione con evidente significato applicativo che prevede, per ogni unità individuata, la formulazione di indicazioni tecnico-selvicolturali.

La classificazione rappresentata nella tavola dei tipi deriva da "I tipi forestali della Lombardia" e la tabella sottostante evidenzia le tipologie e le categorie forestali che sono state rilevate sul territorio indagato.

Codice tipo	Tipologia forestale	Categoria forestale	Superficie (ha)
5	Querceto-carpineti collinari di rovere e/o farnia	Querceto-carpineti e Carpineti	55,13
6	Carpineti con osteria	Querceto-carpineti e Carpineti	1,44
20	Querceto di roverella dei substrati carbonatici	Querceti	46,48
27	Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici var. con castagno	Querceti	27,22
28	Cerreta	Querceti	11,42
33	Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici	Querceti	4,77

Codice tipo	Tipologia forestale	Categoria forestale	Superficie (ha)
42	Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli mesici	Querceti	31,28
46	Castagneto delle cerchie moreniche occidentali	Castagneti	526,75
49	Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici	Castagneti	5,10
50	Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici	Castagneti	318,90
53	Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici	Castagneti	81,04
57	Castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesici	Castagneti	192,50
72	Aceri-frassineto con ostraia	Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti	30,60
73	Aceri-frassineto tipico	Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti	487,79
74	Aceri-frassineto tipico var. con rovere	Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti	22,84
75	Aceri-frassineto tipico var. con tigli	Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti	200,92
77	Aceri-frassineto tipico var. con carpino bianco	Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti	27,13
79	Aceri-frassineto con faggio	Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti	128,88
81	Aceri-frassineto con ontano bianco	Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti	16,00
82	Aceri-tiglieto	Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti	65,43
83	Betuleto primitivo	Betuleti e Corileti	4,05
84	Betuleto secondario	Betuleti e Corileti	1,42
86	Corileto	Betuleti e Corileti	23,31
88	Faggeta primitiva	Faggete	12,97
89	Faggeta submontana dei substrati carbonatici	Faggete	812,56
93	Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. dei suoli mesici	Faggete	107,04
94	Faggeta submontana dei substrati silicatici	Faggete	265,22
95	Faggeta submontana dei substrati silicatici var. con castagno	Faggete	152,42
97	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica	Faggete	24,86

Codice tipo	Tipologia forestale	Categoria forestale	Superficie (ha)
98	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica var. con abete rosso	Faggete	10,26
121	Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici	Pinete di pino silvestre	107,58
124	Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici submontana	Pinete di pino silvestre	0,75
131	Piceo-faggeto dei substrati carbonatici	Piceo-faggeti	6,72
137	Piceo-faggeto dei substrati silicatici var. con larice	Piceo-faggeti	0,59
153	Pecceta secondaria montana	Peccete	6,45
155	Pecceta di sostituzione	Peccete	8,37
173	Alneto di ontano nero tipico	Alneti	6,49
177	Saliceto di ripa	Formazioni particolari	1,13
179	Saliceto a Salix caprea	Formazioni particolari	1,22
186	Formazioni di sorbo degli uccellatori	Formazioni particolari	0,67
188	Robinetto puro	Formazioni antropogene	24,96
189	Robinetto misto	Formazioni antropogene	104,29
191	Rimboschimenti di conifere	Formazioni antropogene	87,01
192	Rimboschimenti di latifoglie	Formazioni antropogene	0,96
201	Formazioni a dominanza di latifoglie alloctone	Formazioni antropogene	11,09
202	Formazioni antropogene non classificabili	Formazioni antropogene	0,31

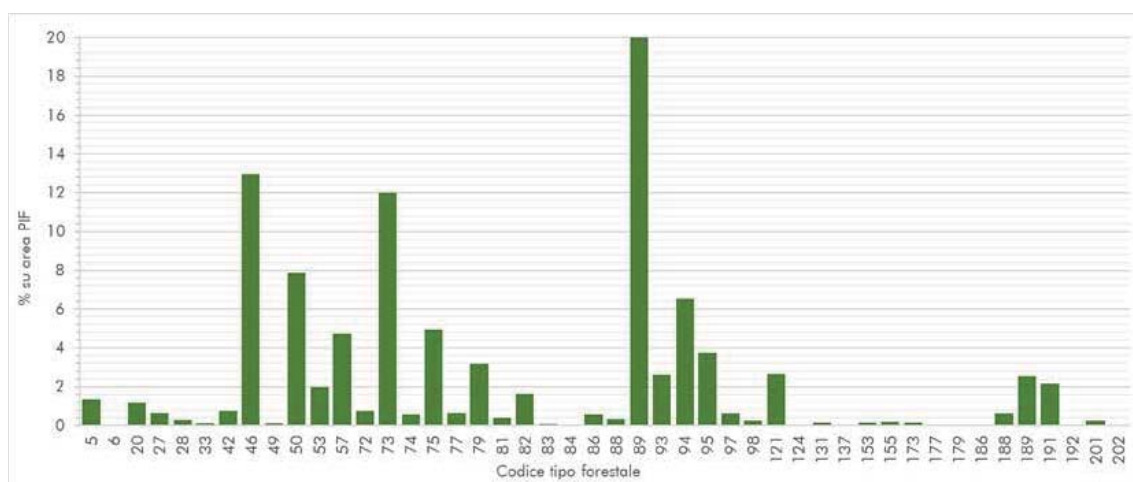


Figura 6 – Statistiche tipi forestali ed area occupata

Il tipo forestale che risulta dominante sul territorio indagato è la faggeta submontana dei substrati carbonatici, che arriva a costituire il 19,99% dei boschi rilevati, seguito dall'aceri-frassineto tipico (12,00%), a dimostrazione

dell'esteso processo di colonizzazione degli ex-coltivi, e dal castagneto delle cerchie moreniche occidentali (12,96%).

Considerando le categorie forestali, le statistiche calcolate e riportate nella tabella sottostante confermano come le formazioni maggiormente rappresentate siano le faggete, i castagneti e gli aceri-frassineti.

Categoria forestale	Superficie (ha)	% su area PIF
Quercu-carpineti e Carpineti	56,57	1,39
Querceti	121,16	2,98
Castagneti	1124,29	27,66
Aceri-frassineti ed Aceri-tiglieti	979,58	24,10
Betuleti e Corileti	28,78	0,71
Faggete	1385,33	34,09
Pinete di pino silvestre	108,33	2,67
Piceo-faggeti	7,31	0,18
Peccete	14,81	0,36
Alneti	6,49	0,16
Formazioni particolari	3,01	0,07
Formazioni antropogene	228,61	5,62

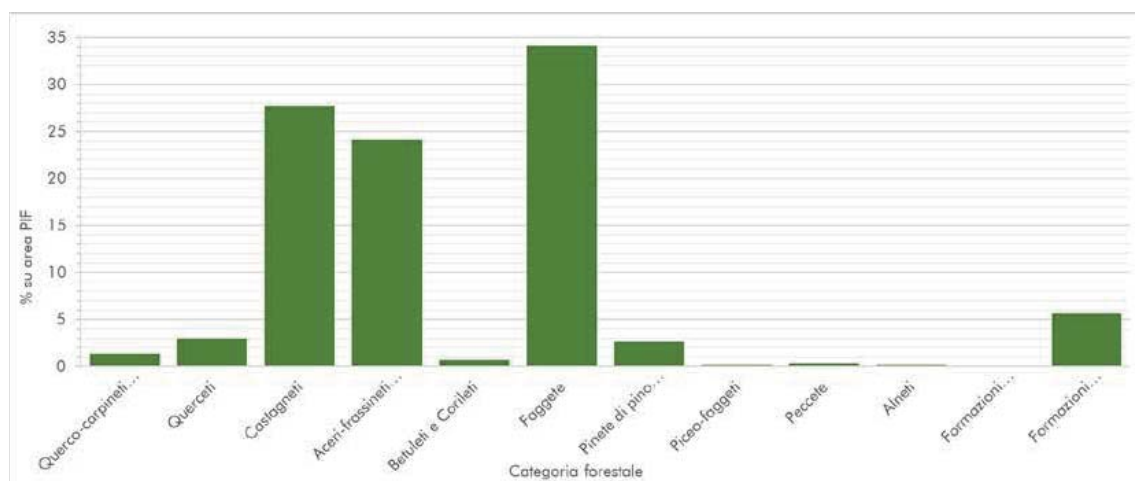


Figura 7 – Statistiche categorie forestali e area occupata

La distribuzione sul territorio (Figura 7) delle categorie forestali evidenzia come le faggete siano localizzate lungo il versante nord del massiccio, per la maggior parte concentrate alle quote maggiori, mentre i castagneti risultino ubiquitari alle quote inferiori, intercalati con gli aceri-frassineti che occupano le valli incise delle aste torrentizie. Gli aceri-frassineti si localizzano inoltre, come formazione d'invasione, su quei territori a vocazione agricola che a

seguito dell'abbandono dell'attività primaria oggi risultano colonizzati da formazioni forestali. Stessa dinamica si può rilevare per i robinieti, i cui nuclei più estesi si localizzano ai margini delle zone urbanizzate, occupando le aree dei coltivi dismessi.

Le pinete di pino silvestre, appartenenti quasi esclusivamente alla tipologia dei substrati carbonatici, risultano circoscritte ai versanti morenici meridionali, lungo i canaloni a Monte di Barasso e alla Rasa di Varese, lungo il versante di sinistra orografica dell'Oloni.

I querceti e i querceto-carpinieti mostrano una distribuzione ubiquitaria su tutto il territorio del parco, presentandosi in piccoli nuclei di popolamenti residuali, in genere in alternanza con i castagneti. Oltre ai querceti di rovere, sia dei substrati carbonatici che silicatici, si è rilevata una buona presenza di querceti di roverella, localizzati prevalentemente lungo il Vellone e la Valle del Legnone, dove si trovano ad occupare i versanti più poveri esposti prevalentemente a sud. Interessante risulta anche la presenza di nuclei a cerro nelle vicinanze del Monte Morto, dove raramente riesce a costituire popolamenti puri in quanto forma popolamenti misti col castagno.

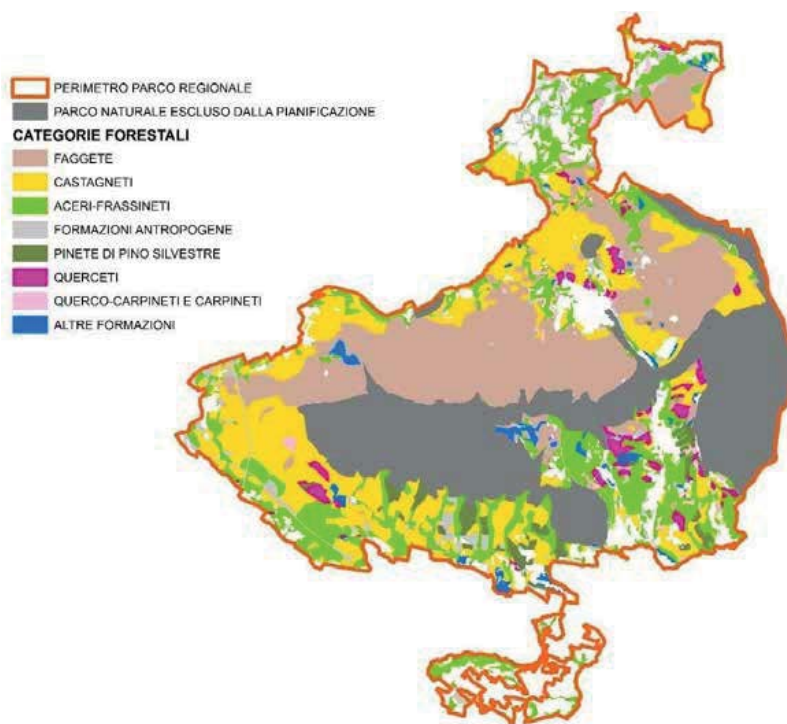


Figura 8 – Distribuzione delle categorie forestali sul territorio indagato

2.4 Vincoli esistenti

Il territorio forestale e montano presenta un elevato grado di complessità del sistema dei vincoli. Numerose normative che si sono succedute negli anni, a partire dal 1924, anno di istituzione del vincolo idrogeologico, che hanno reso difficilmente gestibile il sistema vincolistico. I vincoli storici sono essenzialmente quelli riconducibili alla R.D. 3267/23 (vigente, istitutivo del vincolo idrogeologico e dei vincoli speciali) e alla L. 1497/39 (abrogata) oggi sostituita, conglobando la cosiddetta "legge Galasso (L. 431/85), dal D.L. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") cui tuttavia sono ascritti diversi beni.

Ai fini della definizione degli orientamenti pianificatori, assumono tuttavia particolare significato anche i vincoli legati alla Rete Natura 2000 e la delimitazione delle superfici rientranti nel patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO.

Pertanto, la tavola dei vincoli riporta la perimetrazione puntuale delle superfici di ciascun vincolo, avendo cura, nel caso del vincolo paesaggistico, di suddividerlo nei singoli elementi di tutela, costituiti da immobili ed aree di notevole interesse pubblico, aree gravate da usi civici, territori coperti da foreste, territori contermini a laghi e corsi d'acqua, oltre naturalmente al perimetro stesso del parco regionale.

Nel corso dell'ultima revisione/integrazione del piano la tavola dei vincoli è stata integrata con la superficie passata dal fuoco nel corso dell'incendio dell'autunno 2017 in quanto il passaggio del fuoco genera un vincolo di non trasformazione decennale indipendentemente dalla motivazione sottesa alla trasformabilità.

Va considerato che non tutti i vincoli risultano cartografabili all'interno degli elaborati tecnici. In particolare, alcuni vincoli, per la loro natura temporanea oppure per la loro estensione spaziale estremamente ridotta, non consentono una restituzione cartografica corretta e significativa alla scala adottata.

2.5 Previsioni del PTC

Il Piano Territoriale di Coordinamento costituisce il principale strumento di pianificazione e gestione del territorio del Parco in quanto definisce le linee programmatiche per lo sviluppo sostenibile, articolando il regime di tutela per aree differenti classificate in base all'utilizzo previsto.

Il PTC del Parco è stato approvato con D.G.R. 10/5622 del 26 settembre 2016 e la tavola 5 Carta delle previsioni del PTC riporta la seguente classificazione delle aree, rappresentate nell'estratto mappa della *Figura 9*:

- ❖ Aree di iniziativa comunale orientata;
- ❖ Parco attrezzato;
- ❖ Parco forestale;
- ❖ Parco forestale agricolo;
- ❖ Parco dei solchi fluviali;
- ❖ Aree di recupero ambientale;
- ❖ Aree di salvaguardia ambientale;
- ❖ Aree di valore paesaggistico.

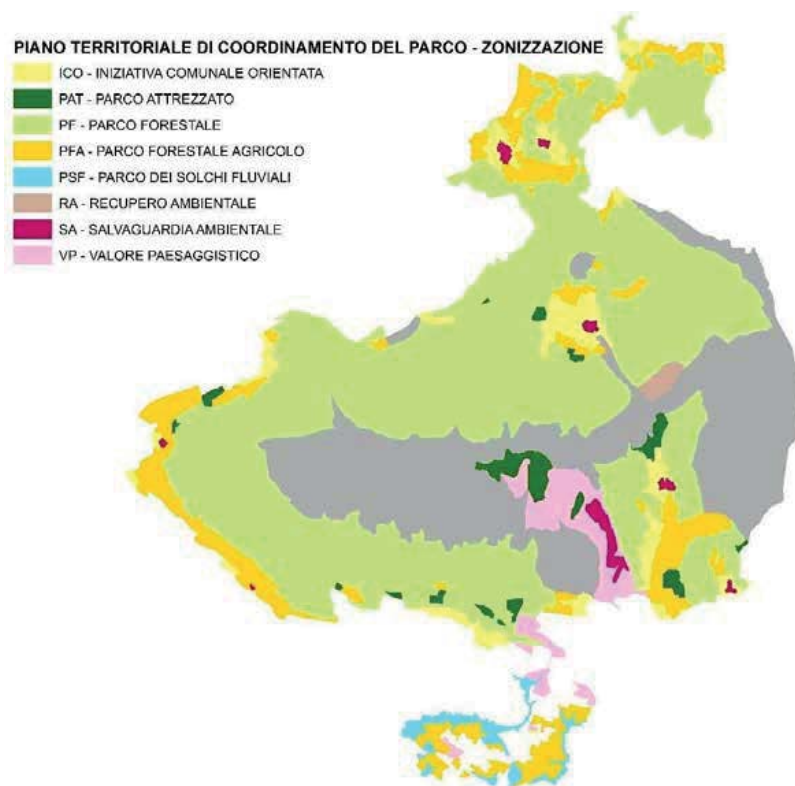


Figura 9 – Estratto della carta delle previsioni del PTC

2.6 La Rete Natura 2000

Il territorio del Parco Campo dei Fiori include cinque zone speciali di conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000, rete ecologica che ha istituito l'Unione Europea al fine di garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali presenti sul territorio degli Stati membri. Tali zone coprono una superficie complessiva di 4'120 ha, pari al 65% dell'intero territorio del Parco. Le zone speciali di conservazione presenti sul territorio del parco sono (Figura 10):

- ❖ ZSC Monte Martica;
- ❖ ZSC Lago di Ganna;
- ❖ ZSC Versante Nord del Campo dei Fiori;
- ❖ ZSC Grotte del Campo dei Fiori;
- ❖ ZSC Monte Legnone e Chiusarella.

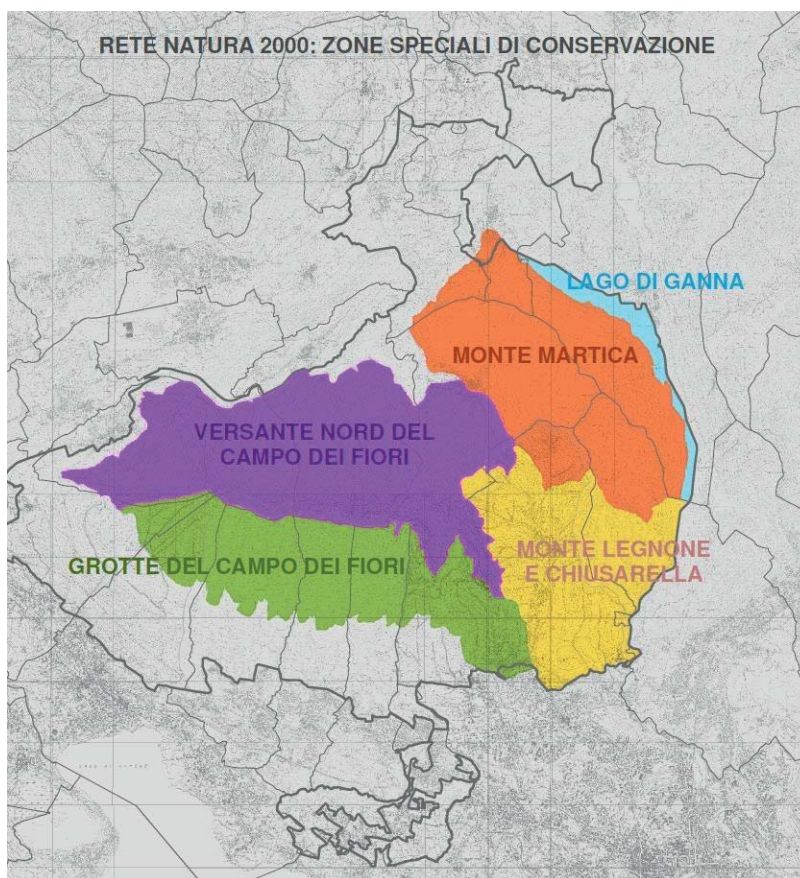


Figura 10 – Rete Natura 2000 del territorio del Parco Campo dei Fiori

Ciascuna zona speciale di conservazione ha un proprio Piano di Gestione che, partendo dall'analisi di flora e fauna presenti sul sito, individua i fattori di criticità e vulnerabilità e gli obiettivi di Piano, e redige le norme di attuazione che stabiliscono limiti e divieti alle attività antropiche sul territorio.

Complessivamente, sull'intera area interessata dalla presenza di Siti della Rete Natura 2000, gli habitat individuati dai Piani di Gestione sono i seguenti:

Codice	Habitat
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp
4030	Lande secche europee
6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion coeruleae)
7150	Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion
7210*	Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

Codice	Habitat
7220*	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
7230	Torbiere basse alcaline
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
9110	Faggeti del Luzulo-Fagetum
9130	Faggete di Asperulo-Fagetum
9180*	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca
91E0*	Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

2.7 Piani di assestamento esistenti

Sul territorio del Parco Campo dei Fiori durante la fase di analisi e di rilievo per la redazione del PIF (anni 2015,2016) erano presenti, ma ormai scaduti e privi di validità, cinque Piani di Assestamento forestale, così suddivisi (*Figura 17*):

- ❖ Versante nord del Monte Campo dei Fiori;
- ❖ Versante meridionale del Monte Campo dei Fiori;
- ❖ Valganna;
- ❖ Riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori;
- ❖ Riserva Monte Martica-Chiusarella, Monte Legnone, versante sud Monte Pizzelle e zone limitrofe.

Questi Piani sono stati superati attraverso la prima revisione del P.A.F. "Piano di assestamento forestale dei comuni di Brinzio, Castello Cabiaglio, Cuvio e Orino" (prima revisione, quindicennio 2024-2038) il cui codice di archivio è VA_VL_BRZ_02 quale prima revisione parziale del "Piano sommario di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali dei Comuni di Brenta, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Duno, Mesenzana e Orino" redatto dal dott. for. Vittorio Bulleri per il quindicennio 1980-1994 approvato con delibera della Comunità del Parco n. 19 del 22.11.2023.

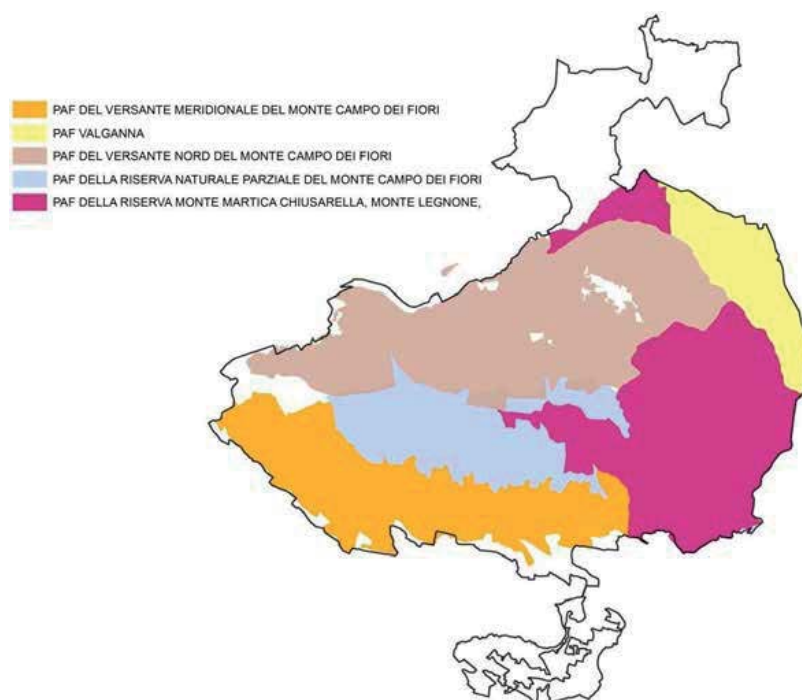


Figura 11 – Vecchi piani di Assestamento presenti sul territorio del Parco Regionale

2.8 Attitudini funzionali

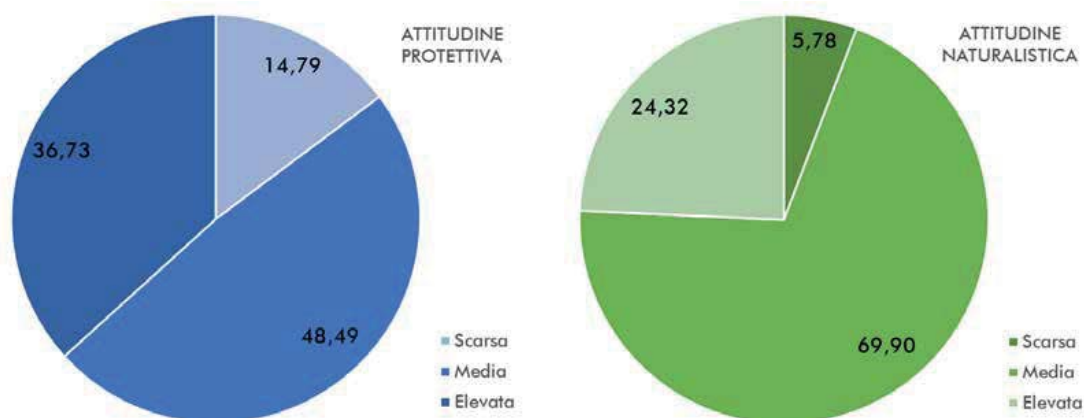
L'attitudine funzionale corrisponde alla predisposizione potenziale di un bosco ad erogare in maniera rilevante un particolare bene o servizio. La valutazione delle attitudini, acquisita nel corso delle indagini di campo, non ha dirette ricadute normative a livello selvicolturale, ma assume un valore propedeutico alla definizione delle destinazioni funzionali e alla trasformazione, risultando così anche un ausilio alla pianificazione urbanistica.

Al fine di rappresentare la distribuzione delle attitudini sul territorio del Parco Campo dei Fiori è stata elaborata una tavola per ciascuna attitudine potenziale, di seguito riportate:

- ❖ **Protettiva:** la funzione di tutela idrogeologica del bosco si esplica sui meccanismi idrologici di formazione del deflusso (con ritardo e appiattimento della curva di massima piena), sulle dinamiche geomorfologiche di versante (con intercettazione del materiale roccioso derivante da crolli o da colata detritica, con la stabilizzazione delle porzioni franose, con la riduzione dell'erosione superficiale sia essa derivata da azione battente dell'acqua che da erosione laminare), sulle dinamiche geomorfologiche di tipo fluviale (mediante limitazione dell'azione erosiva delle acque lungo le sponde e le aree di esondazione), sulla tutela dei corpi idrici subsuperficiali e su quelli prossimi a sorgenti e pozzi (con effetti fitodepurativi e di controllo del livello della falda);
- ❖ **Naturalistica:** l'attitudine naturalistica può essere ricondotta alla presenza in determinati boschi di quell'insieme di caratteristiche floristiche, faunistiche, selvicolturali i cui livelli, letti in chiave naturalistica (rarietà, pregevolezza) ed ecosistemica (interazione con le altre componenti biotiche), determinano il diverso grado di naturalità del bosco;

- ❖ **Paesaggistica:** l'attitudine paesaggistica si presta a valutazioni apparentemente contraddittorie. Se da una parte possono esistere boschi la cui storia e la cui localizzazione esprimono un valore paesaggistico specifico e particolare – come per esempio potrebbe essere un bosco la cui origine sia direttamente e intimamente correlata ad una villa storica – dall'altra l'attitudine paesaggistica di alcuni boschi esprime un valore potenziale che il bosco stesso ha in qualche modo compresso. L'abbandono delle pratiche agricole delle aree meno vocate ha infatti portato con sé una rapidissima colonizzazione di radure prative, spesso costituenti anche punti panoramici, e spazi prossimi a immobili e/o complessi di immobili di particolare pregio con il risultato di vederne almeno in parte compromesso se non, ovviamente, il loro valore storico in sé, certamente l'aspetto percettivo; il caso più significativo nell'area del parco è ovviamente quello di Santa Maria al Monte nel quale l'avanzata del bosco ha finito col svilire, se non talvolta addirittura a nascondere, il patrimonio storico, culturale e architettonico dato del percorso delle cappelle. L'attitudine paesaggistica è pertanto stata valutata su questo duplice binario;
- ❖ **Turistico-ricreativa:** l'attitudine ricreativa si riferisce alla capacità che ha il bosco di svolgere funzioni legate alla fruizione per effetto di localizzazione, composizione, morfologia, assenza di vincoli sovraordinati che ne limitino tale funzione. Va precisato, ancor più che per altre, che l'attitudine non esprime una destinazione ma solo una potenzialità che si può concretizzare solo a fronte della effettiva disponibilità delle aree;
- ❖ **Igiene ambientale:** l'attitudine di igiene ambientale non assume nel contesto di un territorio ricco di boschi un particolare significato. L'origine di tale valutazione è da ricercare, alla lontana, nello stesso art. 17 del RD 3267/23. Storicamente veniva associato a boschi in prossimità di sanatori; oggi assumerebbe particolare valore in aree ad alto tasso di inquinamento quali non sono certamente quelle nel Parco del campo dei Fiori. Non è pertanto stata fatta alcuna valutazione su tale attitudine;
- ❖ **Produttiva/Multifunzionale:** l'attitudine produttiva è riferita a quei boschi che, per caratteristiche tipologiche o infrastrutturali, evidenziano buone capacità di fornire un prodotto legnoso con contenuti costi di estrazione e nel contempo non presentano elementi morfo-orografici o vincolistici tali limitarne la gestione;

Fermo restando che un bosco porta con sé sempre una intrinseca multifunzionalità (tutti i boschi riducono il deflusso così come tutti i boschi possono essere produttivi e portano con sé valori naturalistici), si riporta di seguito la rappresentazione della distribuzione sul territorio provinciale di ciascuna attitudine funzionale (Figura 12).



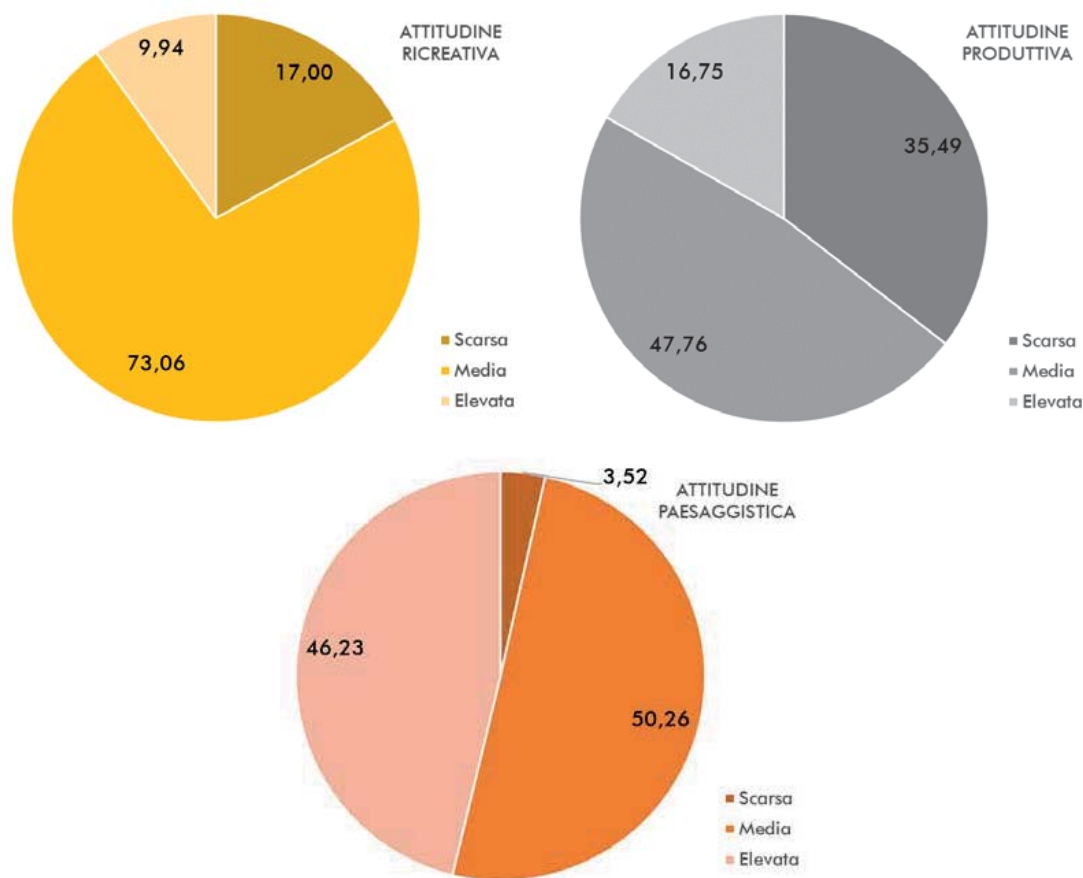


Figura 12 – Statistiche attitudini funzionali

Il grado di attitudine naturalistica risulta inevitabilmente elevato (24,32 % dei boschi con attitudine elevata e 75,68 % come somma di elevata e media) per l'ottimo accorpamento delle superfici boschive e per il fatto stesso di essere in un parco regionale; l'ottima dotazione di infrastrutture e la loro prossimità, specie sul versante meridionale, ai centri urbani giustificano una alta vocazione turistico-ricreativa; l'attitudine produttiva è certamente più alta nel versante settentrionale e certamente non costituisce la principale vocazione dei boschi del parco. L'attitudine paesaggistica, intesa come descritta in precedenza, è elevata per il 46,23 % e media per il 50,26 %.

Un'attenzione particolare va posta alla attitudine protettiva; ben 36,73 % del territorio boscato presenta un'attitudine elevata e ben l'63,27 % presenta attitudine elevata/media. Gli eventi di questi ultimi anni, cioè in particolare i dissesti conseguenti agli incendi del 2017, ne sono una chiara testimonianza; se la compromissione dei boschi a valore protettivo determina gravissime ricadute sull'assetto idrogeologico dei bacini idrografici, le cui conseguenze si manifestano sul tessuto urbano sottostante, il loro mantenimento in piena efficienza, soprattutto in relazione ai mutati scenari climatici, è pertanto obiettivo prioritario e non differibile sia per mantenere in piena validità gli azionamenti derivanti dagli studi geologici di supporto alla pianificazione urbanistica, sia per contenere i costi eventualmente conseguenti al manifestarsi di eventi catastrofici che diverse ricerche indicano notevolmente superiori a quelli finalizzati ad interventi preventivi.

2.9 Dissesti e infrastrutture

2.9.1 Dissesti

Nella carta dei dissesti e delle infrastrutture sono stati riportati, alla scala del piano, gli elementi di rilevanza dissestiva distinti tra quelli individuati dal Piano di settore di tutela idrogeologica del Parco e quelli individuati durante i rilievi in campo del PIF.

Del Piano di tutela idrogeologica sono state riportate le aree con dissesti attivi o potenziali quali pareti rocciose potenzialmente oggetto di crollo, erosioni lineari in corrispondenza degli alvei, aree oggetto di erosione diffusa, conoidi di deiezione, erosioni causate dalla rete viabilistica e sentieristica, area di cava o miniera, aree oggetto di sistemazioni di versante già effettuate e nicchie di distacco.

La localizzazione dei dissesti, effettuata in campo con GPS, ha riguardato le seguenti tipologie di dissesto:

- ❖ Colate detritiche;
- ❖ Erosioni in alveo;
- ❖ Erosioni di versante;
- ❖ Rotolamento massi;
- ❖ Danneggiamento ad infrastrutture viarie.

2.9.2 Infrastrutture VASP

Per quanto riguarda le infrastrutture di servizio, durante i rilievi sono stati percorsi e rilevati con procedura speditiva GPS, i tracciati agro-silvo-pastorali e i sentieri di maggiore importanza esterni al Parco Naturale; di questi sono stati riportati sulla tavola i percorsi utili alla gestione forestale dei comparti boscati rilevati, definiti come viabilità di accesso ai comparti boschivi. Tali tracciati sono stati classificati come segue:

- ❖ Viabilità agro-silvo-pastorale, secondo le specifiche del regolamento VASP;
- ❖ Tracciati minori: sentieri e mulattiere attualmente non percorribili dai mezzi agricoli, ma con andamento eventualmente ampliabile a fini agro-silvo-pastorali. Tali caratteristiche sono state rilevate su 51 km della rete viabile minore.

La scelta di censire anche tracciati minori è funzionale sia all'ipotetico loro adeguamento a livello di VASP sia, soprattutto, alla necessità di valorizzare il territorio del parco a fini ricreativi, didattici, culturali, obbiettivo connaturato alla stessa esistenza del parco.

Limitando l'analisi alla VASP, in generale si può affermare che i tracciati rilevati, al livello di transitabilità loro attribuito allo stato di fatto, si trovano in un discreto stato di conservazione, anche nella categoria "piste" l'assenza di una periodica manutenzione ha determinato un rapido deterioramento del fondo per la mancanza, nella quasi totalità dei percorsi, di opere di regimazione dei deflussi.

In allegato vengono fornite tutte le informazioni estratte dal censimento sia in termini di dati grezzi sia in termini di elaborazioni statistiche, tabellari e grafiche; di seguito si riportano invece, in esclusiva forma grafica, in dati principali utili ad un inquadramento ragionato del sistema di viabilità agro-silvo-pastorale.

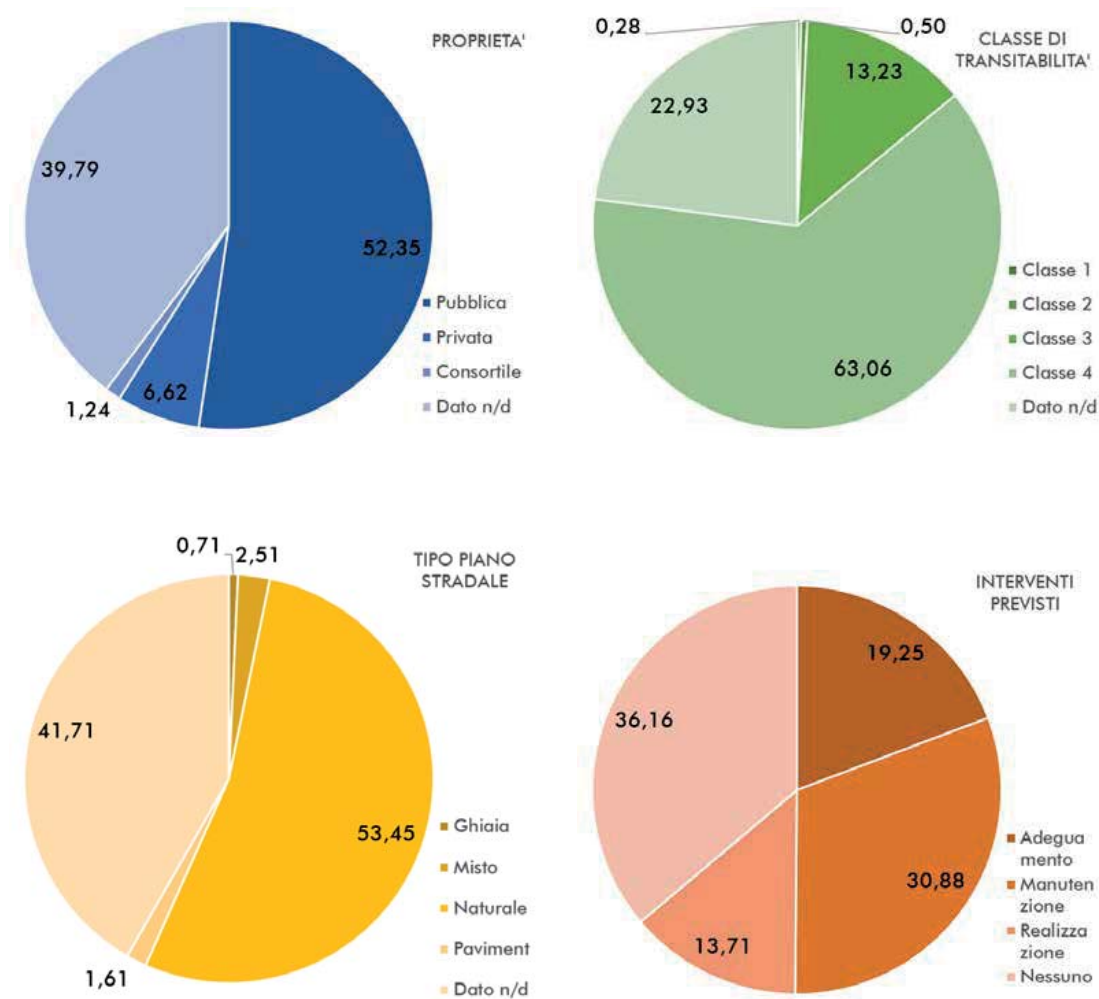


Figura 13 – Statistiche sulla viabilità rilevata, parte I

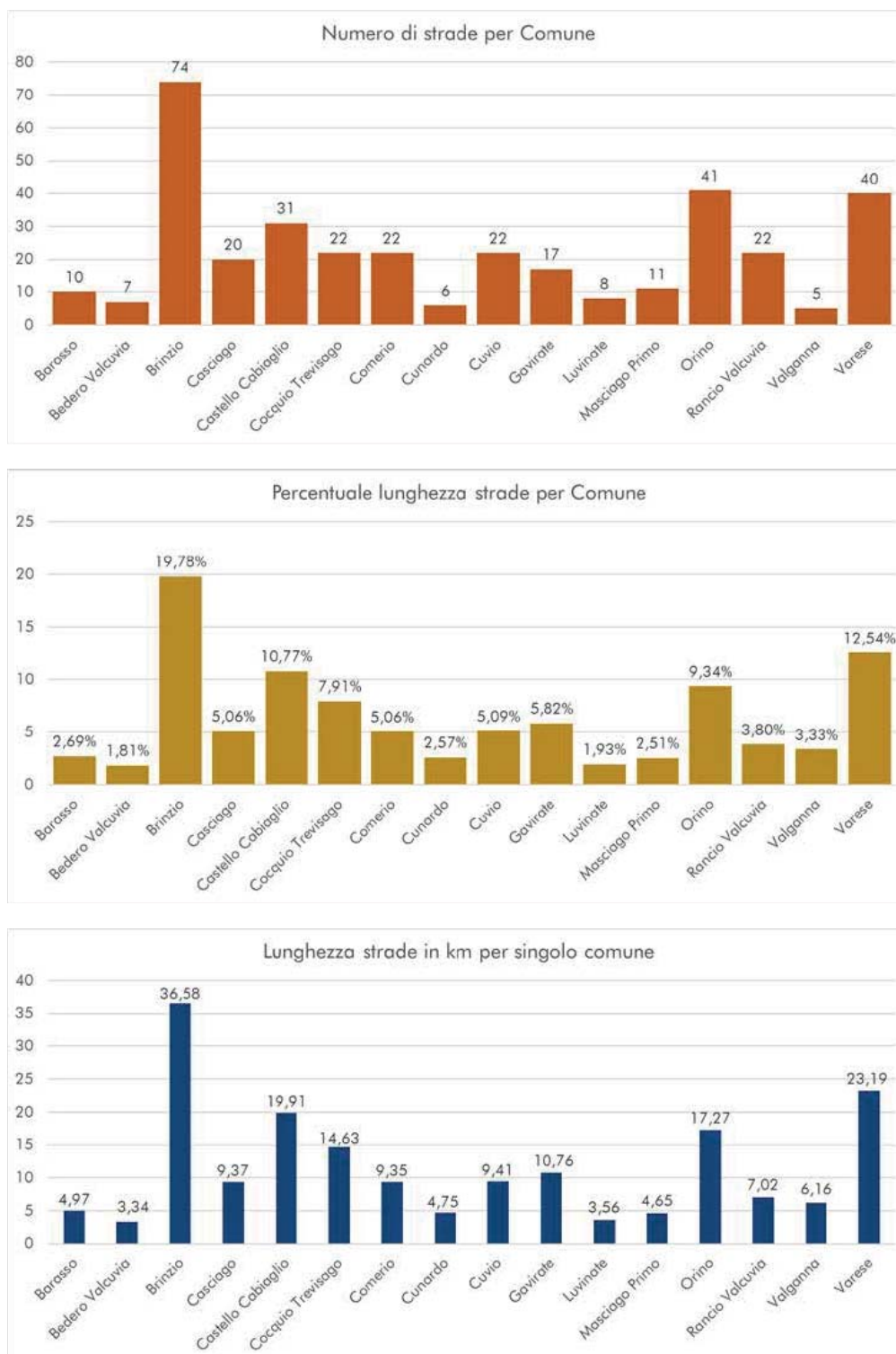


Figura 14 – Statistiche sulla viabilità rilevata, parte II

I dati statistici più importanti, brevemente riportati in forma grafico-statistica, permettono di operare le seguenti valutazioni:

- ❖ La lunghezza complessiva dei tracciati VASP è di ca 185 km su una superficie boscata di piano pari a 4'061 ha. L'incidenza media di 45,5 m ha⁻¹ si colloca molto al di sopra dei valori considerati minimo-ottimali per le regioni alpine, normalmente fissato in ca 30 m ha⁻¹, risultando superiore anche a valori propri di regione a forte tradizione forestale come nella vicina svizzera (40 m ha⁻¹), e permette di dire che questi boschi sono in media, in teoria, molto ben serviti da strade. Va peraltro precisato che il dato sintetico così espresso non dice nulla nei riguardi della razionalità dei tracciati rispetto alle esigenze gestionali del bosco. In effetti se alcuni tracciati presentano andamento regolare e sviluppo tale da ottimizzare l'asservimento al bosco (es. il tracciato denominato "sentiero 10"), una larga parte dei tracciati, essendo molto vecchi, presentano andamenti funzionali all'esbosco a strascico con animali spesso coincidenti con impluvi, cioè di fatto con andamento molto acclive, quando non addirittura in massima pendenza (andamento cosiddetto "a ritocchino"), con conseguente bassissimo grado di asservimento laterale al bosco;
- ❖ Il 76,30 % della lunghezza complessiva è classificato in classe di transitabilità 3/4 e più del 60 % della viabilità presenta classe di transitabilità 4, decisamente bassa. Questo dato è da ritenersi coerente con quello precedente. Sono cioè in larga parte tracciati con basso livello costruttivo, utilizzabili da mezzi di piccole dimensioni funzionali ad una selvicoltura prevalentemente orientata alla gestione del bosco ceduo con materiale di piccole dimensioni e in piccole quantità (uso storicamente per lo più familiare);
- ❖ La quasi totalità delle strade (ca 95 %) si presenta a fondo naturale o leggermente ricaricato con sola ghiaia o materiali analoghi;
- ❖ Circa il 50 % dei tracciati mostra esigenze di manutenzione e adeguamento mentre un 14 % circa del totale è attribuito a tracciati da realizzare. Si tratta nella quasi totalità di tracciati che permettono di collegare strade esistenti dando continuità ai percorsi di servizio che invece oggi spesso terminano a cul de sac, caratteristica che li rende piuttosto pericolosi e poco funzionali soprattutto alle operazioni di protezione civile, specie di lotta all'incendio. Da questo punto di vista la loro realizzazione può costituire in generale una priorità generale all'interno della quale operare ulteriori priorità subordinate da decidere in relazione al rischio d'incendio e, come dolorosa esperienza di questi anni, ai conseguenti rischi idrogeologici;
- ❖ Un altro dato particolarmente significativo è quello legato alla distribuzione della rete viabile per comune. Fermo restando che, per una valutazione più mirata, il dato andrebbe commisurato alla superficie comunale e a quella forestale, non è insignificante evidenziare che i tre comuni del versante settentrionale, Orino (17 km) Castello Cabiaglio (19 km) e Brinzio (36 km), sono quelli – con la sola esclusione di Varese che per dimensione e caratteristiche si colloca al di fuori di una valutazione media – nei quali si riscontra il maggior sviluppo relativo della viabilità forestale. Il dato è sostanzialmente coerente sia con la maggiore storica tradizione selvicolturale di questi comuni sia, probabilmente, ma le due cose risultano fortemente interdipendenti, con l'ampia superficie di boschi pubblici che ne ha favorito una gestione più continuativa e pianificata.

3. FASE DI SINTESI E PIANIFICAZIONE

3.1 Destinazioni selvicolturali

L'identificazione delle diverse destinazioni selvicolturali è finalizzata a dettare le regole generali di gestione selvicolturale che trovano riscontro nel regolamento di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale. La determinazione della destinazione selvicolturale è pertanto finalizzata alla generazione di norme forestali tese al mantenimento del bosco nel miglior stato possibile di funzionalità ed efficienza rispetto al contesto in cui è posto, secondo un gradiente di limitazioni gestionali correlate a valenze ambientali e aspetti morfologici.

Le superfici forestali possono quindi definirsi a destinazione protettiva, naturalistica, multifunzionale e produttiva, secondo una valutazione dei boschi che, partendo da quelli che esercitando massimamente funzioni pubbliche imponendo rigide limitazioni gestionali, arriva a quelli su cui la gestione è sostanzialmente priva di gravi impedimenti.

Di seguito si riporta un estratto della Carta delle destinazioni selvicolturali (Figura 14) dei boschi indagati.

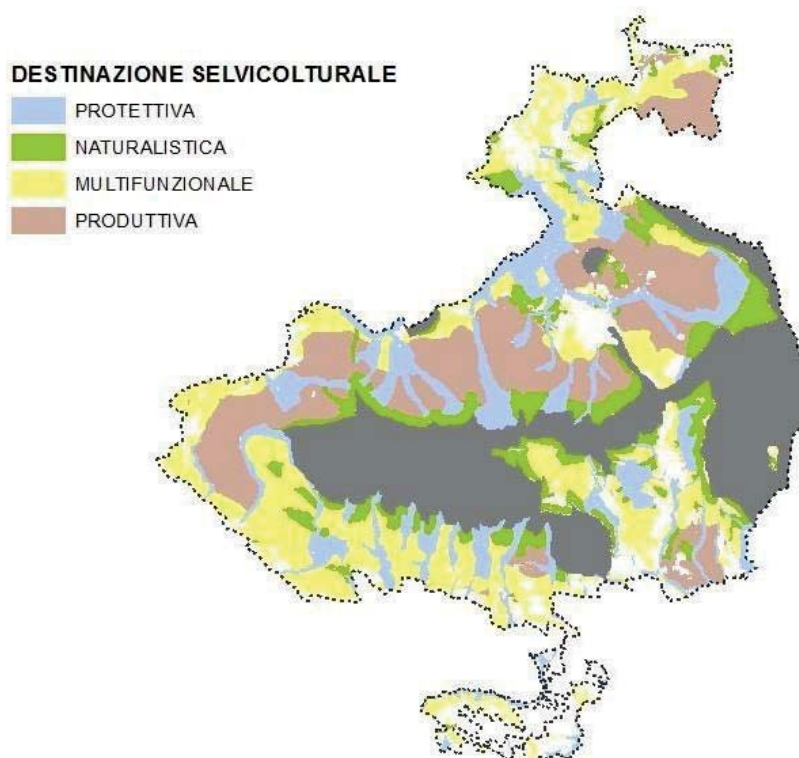


Figura 15 – Estratto della carta delle destinazioni selvicolturali

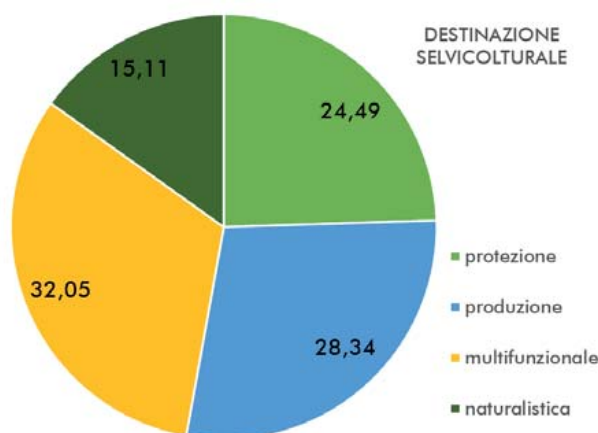


Figura 16 – Statistiche delle destinazioni selvicolturali

I boschi a destinazione selvicolturale protettiva coprono 995 ha e costituiscono ben il 24,50 % della superficie boscata indagata dal PIF. Tali boschi esercitano una funzione di protezione di versanti, valli e impluvi e si localizzano principalmente lungo le aste incise degli alvei fluviali, dove la loro presenza e il loro stato fitosanitario sono in grado di modificare le condizioni di stabilità dei versanti e di deflusso delle acque; in particolare risultano connessi all'abbandono colturale del bosco l'insorgere di fronti secondari di fenomeni gravitativi (colate e smottamenti) legati all'invecchiamento e al successivo ribaltamento delle ceppaie e la formazione di dighe legnose negli impluvi (log-dam). I boschi a destinazione protettiva svolgono pertanto un ruolo di pubblica utilità garantendo, se gestiti correttamente, la stabilità idrogeologica dei versanti boscati e la ottimale dinamica idrologica negli impluvi. A fronte di tutto ciò, le azioni previste per questi boschi sono finalizzate ad incentivarne una gestione selvicolturale regolare nel tempo, tesa al mantenimento di popolamenti forestali sani e giovani, che garantiscano una buona suzione dell'acqua dal suolo senza appesantire il versante, attraverso l'utilizzo di turni brevi e frequenti diradamenti. Gli effetti sul ciclo idrologico e le conseguenti forme dissestive che si sono palesate dopo l'incendio dell'autunno 2017 costituiscono il più credibile richiamo alla necessità che il bosco sia mantenuto in piena efficienza proteggendolo soprattutto dal passaggio del fuoco.

I boschi a destinazione selvicolturale naturalistica occupano principalmente la prima fascia esterna alla riserva integrale del Parco, a cui si aggiungono i boschi da seme e le formazioni costituite da particolari tipologie forestali, per una superficie complessiva pari a 614 ha. In questi boschi la gestione forestale è finalizzata al mantenimento degli aspetti peculiari, al miglioramento dell'ecosistema e all'aumento della biodiversità, privilegiando la conservazione della natura a esigenze legate alla produttività o alla fruizione.

Boschi che invece ammettono una gestione improntata sia alla fruizione che alla produttività e alla mitigazione ecologica sono quelli a destinazione selvicolturale multifunzionale. Questi boschi non presentano una vocazione esclusiva alla protezione, all'ecologia, al turismo o alla produzione, ma possiedono caratteristiche tali da consentire molteplici azioni contemporaneamente. La destinazione multifunzionale appare infatti la più diffusa all'interno dei popolamenti forestali rilevati nel Parco, con un'estensione complessiva di 1'303 ha e una localizzazione abbastanza ubiquitaria, estesa soprattutto intorno ai centri urbani e lungo i versanti esclusi dalla destinazione protettiva. Su questi boschi la gestione è finalizzata al mantenimento di una buona efficienza selvicolturale, utile alla valorizzazione della fruizione, dell'ecologia o della produzione in funzione della specifica localizzazione.

I boschi a destinazione produttiva sono costituiti da quelle formazioni prive di limitazioni gestionali legate alla cantierabilità dell'area, riguardano categorie forestali apprezzate dal mercato e relativamente comode da

raggiungere, per un'estensione complessiva pari a 1'152 ha. Su questi boschi le norme selvicolturali seguiranno la stessa finalità dei boschi a destinazione multifunzionale, ammettendo una selvicoltura che, pur finalizzata alla produttività, garantisca una tutela ecologica e idrogeologica del territorio.

3.2 Trasformazioni ammesse

La trasformazione del bosco è il cambiamento di destinazione d'uso del suolo, realizzato tramite un intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente o la modifica del suolo forestale al fine di realizzare un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale. Le superfici boscate individuate dal PIF sono suddivise tra boschi trasformabili a fini urbanistici, boschi trasformabili a fini agricoli, boschi trasformabili a fini paesaggistici ed ecologici e boschi non trasformabili (Figura 15). Sono inoltre possibili trasformazioni a carattere speciale, non cartografabili sulla tavola e pertanto identificabili solo a livello di regolamento.

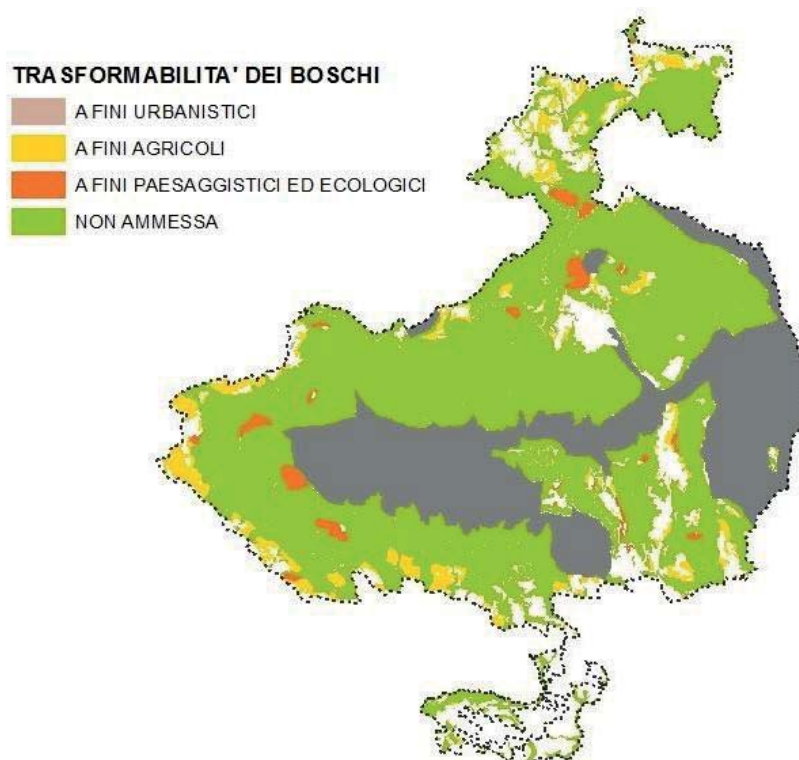


Figura 17 – Estratto della carta delle trasformazioni ammesse

I criteri di scelta delle aree trasformabili derivano dall'identificazione di una serie di condizioni necessarie che rendono la trasformazione del suolo compatibile con l'ambiente, i vincoli e la pianificazione comunale. In particolare si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei criteri di esclusione dalla possibilità di trasformazione boschiva.

CRITERI E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE APRIORISTICA DALLA POSSIBILE TRASFORMAZIONE

- Vincolo speciale dei boschi di protezione (art. 17 R.D.3267/23)
- Boschi da seme

- Habitat di interesse prioritario di cui alla Direttiva 92/43/CEE
- Boschi percorsi da incendio meno di 10 anni fa
- Tipologie forestali rare (Quercio-carpineti – Alneti – Querceti di roverella)
- Boschi a destinazione selvicolturale protettiva
- Boschi a destinazione selvicolturale naturalistica
- Boschi ricadenti all'interno della fascia di attenzione del reticolo idrico

Escluse quindi le aree boscate caratterizzate dalla presenza degli elementi sopra indicati, si è proceduto con la valutazione delle aree vocate all'urbanizzazione, all'agricoltura e alla valorizzazione paesaggistica ed ecologica.

Le trasformazioni a fini urbanistici riguardano quelle porzioni di bosco, prossime al tessuto urbano e rientranti delle zone ICO del PTC, che i PGT comunali prevedono come ambiti di trasformazione. Tale tipologia di trasformazione risulta molto limitata all'interno del territorio del parco, in quanto sono state individuate esclusivamente sei aree, per un totale di 1,78 ha, ricadenti dei comuni di Masciago P., Orino, Brinzio e Cunardo.

Le trasformazioni a fini agricoli ammettono il cambio d'uso del suolo forestale per lo sviluppo di attività legate all'agricoltura e consentono l'apertura di coltivi e prato-pascoli, in un'ottica di recupero di tutti quei fondi che l'abbandono colturale occorso dal dopoguerra ha lasciato alla ricolonizzazione spontanea delle specie forestali. Si è ritenuto pertanto utile, al fine di individuare le aree maggiormente vocate all'agricoltura, confrontarsi con le foto aeree del volo IGM del 1954 e, una volta georeferenziate, cartografare le superfici che all'epoca risultavano prative o coltivate. A queste superfici sono poi stati raffrontati vincoli, edificazioni e pendenze e si è prodotto il progetto complessivo che individua 313 ha di boschi su cui è ammessa la possibilità di trasformazione a fini agricoli.

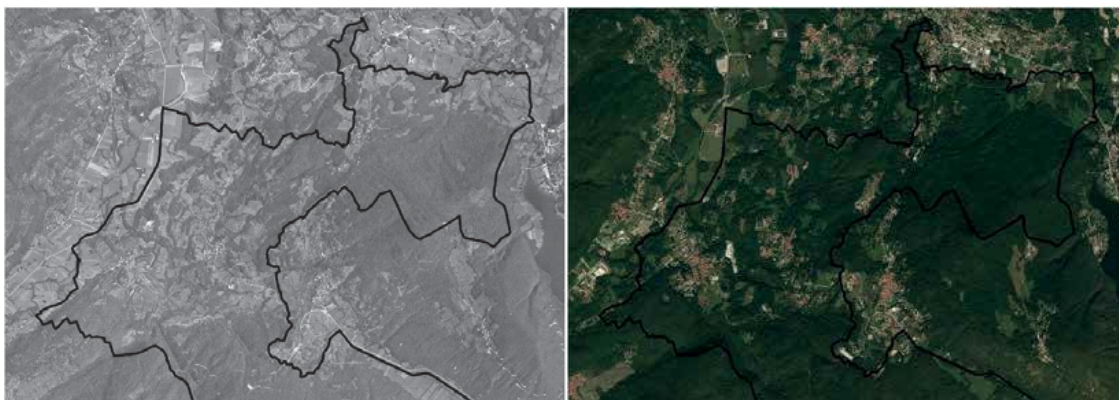


Figura 18 – Esempio di raffronto cartografico

Le trasformazioni paesaggistiche ed ecologiche sono finalizzate all'apertura di punti panoramici e prati ad alto valore ecologico localizzati nei punti sommitali e lungo la rete sentieristica maggiormente fruita, per una superficie complessiva pari a 76 ha. Queste trasformazioni vogliono costituire una proposta per il recupero della peculiare caratterizzazione vedutistica del territorio nel suo alternarsi tra aree boschive e spazi aperti prativi e pascolivi. Considerato come sintesi dell'interazione fra presenza antropica e natura, il recupero del paesaggio non può che passare da strategie non strettamente conservazionistiche e museali oltremodo onerose, bensì attraverso l'attivazione di virtuosi circuiti economici in grado di automantenersi. Le trasformazioni a fini paesaggistici ed ecologici si inseriscono quindi all'interno di quelle a fini agricoli, sono regolate dalle stesse procedure di autorizzazione e compensazione, ma puntano ad integrare e arricchire la gestione agricola con la peculiare

collocazione di queste aree che, una volta recuperate, offrirebbero splendidi con visuali sui panorami insubrici e nei contesti di recupero dei nuclei rurali minori.

Le trasformazioni a fini agricoli e le trasformazioni a fini paesaggistici ed ecologici sono definite "a delimitazione areale" in quanto individuano delle aree molto ampie all'interno delle quali si può collocare la singola istanza, per una quota massima pari al 2 % della superficie boscata complessiva, in modo che al termine dei dieci anni di validità del PIF, le superfici effettivamente autorizzate alla trasformazione a fini agricoli o paesaggistico/ecologici potranno raggiungere al massimo gli 81 ha.

3.3 Compensazioni e proposte progettuali

La tavola delle compensazioni e delle proposte progettuali rappresenta le esigenze dell'area e gli interventi che il PIF prevede come migliorativi del contesto territoriale, la cui realizzazione potrà dipendere da iniziativa pubblica e privata, anche mediante l'utilizzo dei finanziamenti derivanti dalle compensazioni forestali.

Gli interventi previsti per i quindici anni di validità del PIF riguardano interventi selvicolturali, rimboschimenti e trasformazioni a carattere paesaggistico ed ecologico. Gli interventi selvicolturali prevedono diverse categorie di azioni in funzione della tipologia e della localizzazione del comparto boscato. Si riassumono di seguito le categorie di interventi previsti:

- ❖ Gestione dei boschi di tutela idrogeologica: l'intervento promuove la gestione selvicolturale attiva finalizzata allo svecchiamento e al mantenimento della piena efficienza del popolamento di tutti quei boschi definiti a destinazione selvicolturale protettiva, in genere caratterizzati da macchiatici negativi e scarsa accessibilità, che ne hanno causato l'abbandono culturale. Il Piano si propone di incentivarne una gestione di carattere continuativo, in grado garantire la stabilizzazione dei versanti e delle aste fluviali incise e di prevenire il dissesto idrogeologico innescato dal ribaltamento dei popolamenti abbandonati;
- ❖ Interventi fitosanitari: riguardano le superfici boscate che durante la fase del rilievo in campo sono state definite in stato fitosanitario pessimo e che pertanto necessitano di un intervento selvicolturale migliorativo, con azioni differenziate in funzione della specifica tipologia forestale;
- ❖ Ceduzione dei castagneti: interventi selvicolturali sui cedui di castagno che durante i rilievi si presentavano ad uno stadio adulto e invecchiato. Tali interventi sono finalizzati a prevenire la fase di collasso e ribaltamento delle ceppaie nei popolamenti, incentivando al contempo la gestione dei castagneti per la produzione di paleria;
- ❖ Arricchimento floristico sotto formazioni antropogene: interventi di rinfoltimento e sostituzione graduale delle formazioni antropogene verso popolamenti a composizione mista di latifoglie tipiche della zona;
- ❖ Interventi selvicolturali complementari: superfici boscate intercluse o confinanti con le aree su cui si prevedono degli interventi selvicolturali. Le azioni su queste superfici non risultano strategiche né prioritarie, ma ammissibili a finanziamento se complementari agli interventi limitrofi, al fine di uniformare le superfici di intervento senza produrre una gestione discontinua.
- ❖ Interventi di manutenzione e adeguamento previsti nel piano VASP.

Una seconda tipologia di intervento è rappresentata dal rimboschimento, previsto esclusivamente in Comune di Casciago, al fine di consolidare e potenziare i caratteri del parco fluviale individuato dal PTC del Parco.

3.4 Piani di Assestamento Forestale: proposte

Le tavole n. 14 A e 14 B individuano il P.A.F. "Piano di assestamento forestale dei comuni di Brinzio, Castello Cabiaglio, Cuvio e Orino" (prima revisione, quindicennio 2024-2038) il cui codice di archivio è VA_VL_BRZ_02 quale prima revisione parziale del "Piano sommario di assestamento forestale dei beni silvo-pastorali dei Comuni di Brenta, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Duno, Mesenzana e Orino" redatto dal dott. for. Vittorio Bulleri per il quindicennio 1980-1994 approvato con delibera della Comunità del Parco n. 19 del 22.11.2023.

Le superfici rientranti in questa categoria sono riportate nella figura 19 e riguardano complessivamente 533,9 ha di boschi.

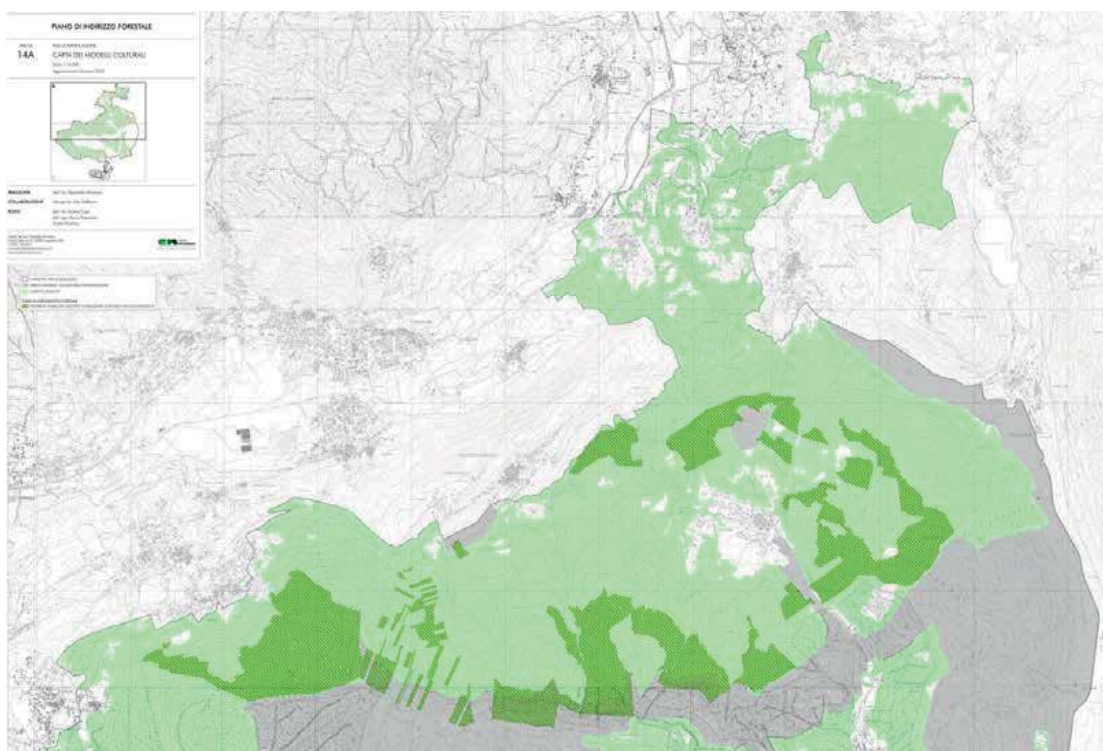


Figura 19 – Estratto della carta del Piano di Assestamento Forestale

3.5 Modelli selvicolturali

I modelli selvicolturali previsti dal Piano derivano dall'identificazione delle diverse destinazioni selvicolturali descritte in precedenza, a dimostrazione del fatto che gli indirizzi gestionali di ciascun popolamento fanno riferimento alla funzione prevalente che il bosco ricopre, nascendo dalla sovrapposizione tra la destinazione e la categoria forestale rilevata. Si sono ottenute così le regole generali di gestione selvicolturale per ciascun bosco, che trovano riscontro a livello di regolamento di attuazione del Piano.

La gestione dei boschi a destinazione protettiva è finalizzata alla tutela idrogeologica dei versanti e risponde da un lato alla necessità di contenere le dimensioni dei soggetti arborei e dall'altro di evitare interventi troppo

frequenti, sia per non provocare danni eccessivi al suolo, sia per un aspetto prettamente economico, in quanto risultano operazioni molto costose a causa della scarsa accessibilità ai comparti e della bassa remunerabilità del tornaconto in legname. Si riportano di seguito le principali indicazioni per ciascuna categoria forestale.

Categoria forestale	Forma di governo
Acero-tiglio-frassineto	Taglio saltuario
Betuleto e corileto	Ceduo semplice
Castagneto	Ceduo matricinato
Formazioni antropogene	Taglio a buche
Faggeta	Taglio saltuario
Formazioni particolari	Ceduo semplice
Pecceta	Taglio a buche
Pinete di pino silvestre	Taglio a buche
Quercio-carpineti e carpineti	Taglio saltuario
Querceti	Ceduo matricinato
Robinieti	Ceduo semplice

La gestione selvicolturale dei boschi a destinazione naturalistica è finalizzata alla conservazione della natura, al miglioramento dell'ecosistema e all'aumento della biodiversità. Le tipologie di gestione sono riportate nella seguente tabella.

Categoria forestale	Forma di governo
Acero-tiglio-frassineto	Taglio saltuario
Alneto	Taglio saltuario
Betuleto e corileto	Ceduo semplice
Castagneto	Ceduo composto
Faggeta	Taglio saltuario
Formazioni particolari	Libera evoluzione
Pecceta	Taglio a buche
Piceo-faggeta	Taglio saltuario
Pinete di pino silvestre	Taglio a buche
Quercio-carpineti e carpineti	Taglio saltuario
Querceti	Tagli successivi

La gestione dei boschi a destinazione selvicolturale multifunzionale tiene conto sia dell'aspetto protettivo che il popolamento può assumere, sia delle istanze legate alla fruibilità e alla produttività intrinseca dell'area, massimizzandone la multifunzionalità. Si riportano di seguito le forme di gestione delle diverse categorie forestali:

Categoria forestale	Forma di governo
Acero-tiglio-frassineto	Taglio saltuario
Betuleto e corileto	Ceduo semplice
Castagneto	Ceduo composto
Formazioni antropogene	Taglio a buche
Faggeta	Tagli successivi
Formazioni particolari	Ceduo semplice
Pecceta	Taglio a buche
Piceo-faggeta	Tagli successivi
Pinete di pino silvestre	Taglio a buche
Quercio-carpineti e carpineti	Tagli successivi
Querceti	Tagli successivi
Robineti	Ceduo semplice

La gestione dei boschi a destinazione produttiva, pur garantendo la tutela idrogeologica ed ecologica del territorio, è finalizzata alla massimizzazione della capacità produttiva del bosco, di seguito le forme di governo.

Categoria forestale	Forma di governo
Acero-tiglio-frassineto	Taglio saltuario
Betuleto e corileto	Ceduo semplice
Castagneto	Ceduo matricinato
Formazioni antropogene	Taglio a buche
Faggeta	Tagli successivi
Pecceta	Taglio a buche
Piceo-faggeta	Tagli successivi
Pinete di pino silvestre	Taglio a buche
Quercio-carpineti e carpineti	Tagli successivi
Querceti	Tagli successivi
Robineti	Ceduo semplice

3.6 Selve castanili

Considerando le peculiarità del territorio subalpino in cui il PIF si inserisce e il progressivo aumento di interesse per il castagno e la castanicoltura, è risultato utile produrre una carta delle selve castanili che, sebbene non prescritta tra le tavole previste per legge, rappresenti lo stato di fatto delle selve presenti nel Parco e ne permetta la gestione e il monitoraggio continuativo nel tempo. In particolare, i criteri di gestione ammessi dal Parco, che

recepiscono il disciplinare del Consorzio dei Castanicoltori di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio, prevedono il recupero della classica gestione agro-forestale finalizzata ad una produzione che valorizzi le funzioni naturalistiche, paesaggistiche e turistiche esercitate dal castagneto da frutto.

La carta delle selve castanili identifica i boschi effettivamente gestiti a selva castanile, censiti in base ai rilievi effettuati dal PIF e alle autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco.

Attualmente sono stati censiti 22,31 ha di Selve castanili, in larghissima parte distribuiti sul territorio del comune di Castello Cabiaglio (7,39 ha pari, al 36,44 % del totale attualmente censito); seguono Brinzio (7,39 ha pari al 33,12 %), Orino (4,10 ha pari al 18,38 %) e Varese (1,72 ha pari al 7,71 %). Superfici minori sono censite nei comuni di Cocquio Trevisago, Cuvio, Luvinata, mentre sono allo stato attuale privi di selve riconosciute i comuni di Barasso, Bedero Valcuvia, Casciago, Comerio, Cunardo, Gavirate, Induno Olona, Masciago Primo, Rancio Valcuvia e Valganna.

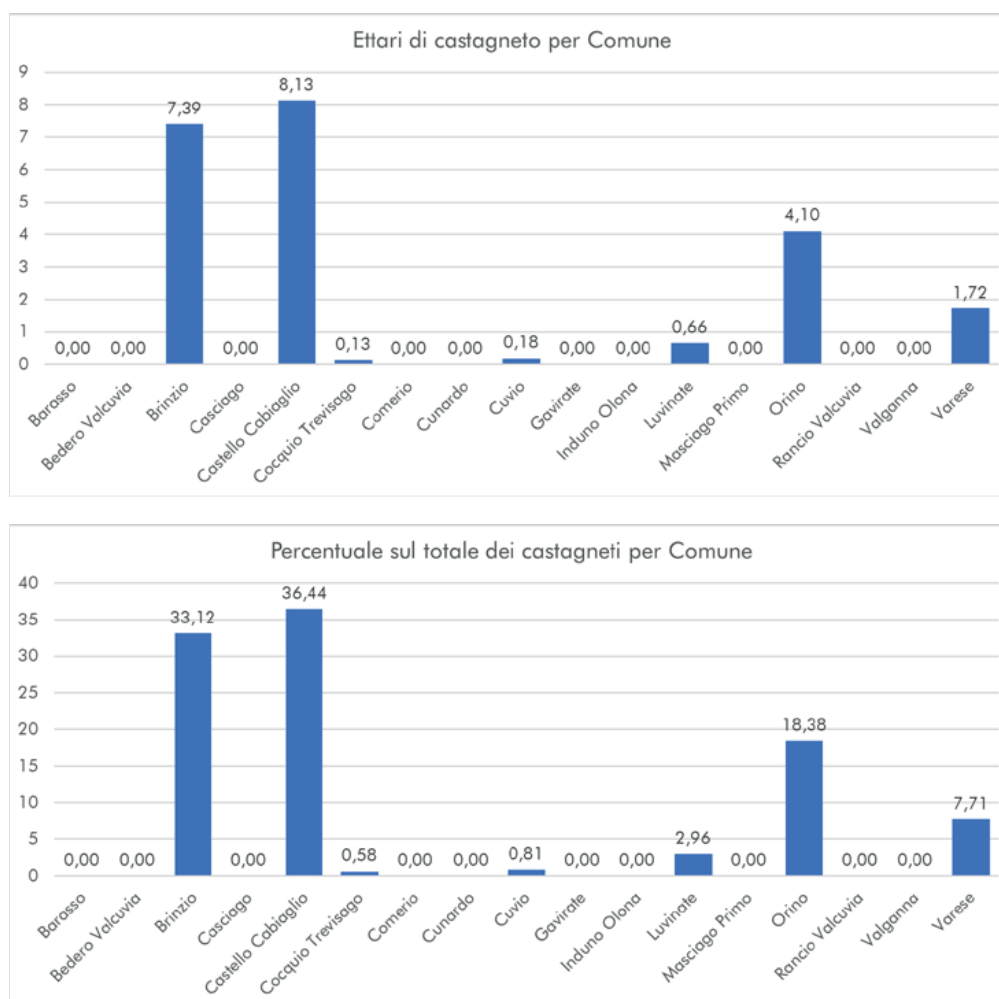


Figura 20 – Statistiche castagneti da frutto

Su tali superfici è possibile applicare quanto previsto dall'articolo 31 del Regolamento attuativo del PIF.

Va osservato che da una parte i dati statistici di censimento sono una "fotografia", necessariamente statica, mentre la lettura corretta di questo dato non può che essere diacronica, cioè vista nel divenire dei prossimi anni. È infatti ragionevole ritenere che, sulla base dell'ottimo lavoro che sta portando avanti il Consorzio dei Castanicoltori di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio, il censimento delle selve e il recupero delle attività di castanicoltura interesseranno una superficie maggiore di quella attualmente censita; di qui la necessità che, differentemente da tutti gli altri tematismi propri del PIF, venisse introdotto un percorso tecnico-metodologico e amministrativo che non ingessasse un'attività così storicamente ancorata al territorio, carica di valori paesaggistici, fruitivi e naturalistici oltre che utile a sostenere un'economia primaria che ancora può risultare strategica se portata avanti in forma coordinata con un adeguato supporto tecnico e un corretto sostegno promozionale e commerciale.

La carta delle selve castanili, cui sono applicabili criteri gestionali che esulando dalla stretta selvicoltura integrano tecniche di tipiche della arboricoltura (le potature; la raccolta dello strame, la concimazione etc.), verrà pertanto progressivamente aggiornata sulla base dell'accoglimento delle richieste di riconoscimento di selva in attività e/o sulle autorizzazioni eventualmente rilasciate per recupero di quelle abbandonate o conversione di boschi in castagneti da frutto.

Parco Regionale Campo dei Fiori

Regione Lombardia - Provincia di Varese



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

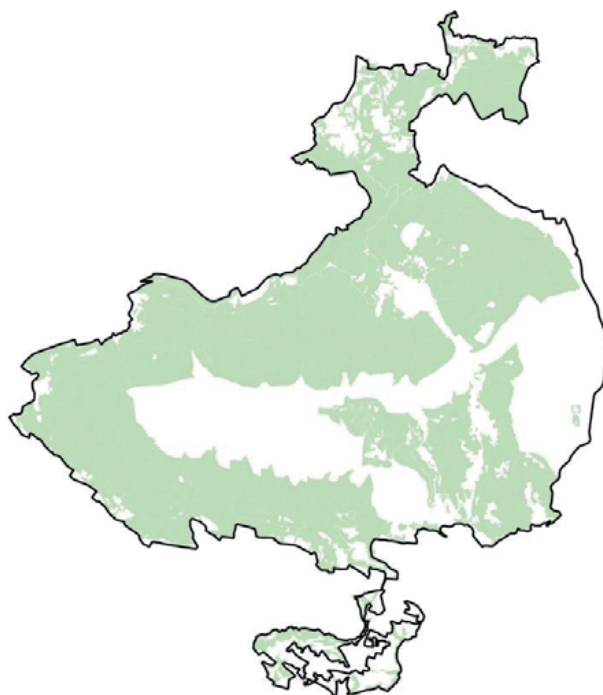
ALLEGATO

B

FASE DI PIANIFICAZIONE

REGOLAMENTO DEL PIF E DELLA VASP

Aggiornamento Aprile 2025



REDAZIONE

dott. for. Alessandro Nicoloso

COLLABORAZIONE

dott.ssa for. Elisa Steffanini

RILIEVI

dott. for. Andrea Caso

dott. agr. Marco Pistocchini

Studio Nicoloso

INDICE

PARTE I – GENERALITÀ.....	4
ART. 1 – DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO.....	4
ART. 3 – ATTUAZIONE DEL PIANO.....	5
ART. 4 – INTERVENTI CORRETTIVI DEL PIANO.....	5
ART. 5 – RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI PER LA GESTIONE E LA REVISIONE DEL PIANO	7
PARTE II – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	9
ART. 6 – RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR).....	9
ART. 7 – RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).....	9
ART. 8 – RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO.....	9
ART. 9 – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE (PGT).....	9
ART. 10 – RAPPORTI COL PIANO CAVE PROVINCIALE (PCP).....	10
ART. 11 – RAPPORTI COL PIANO DI BACINO DEL FIUME PO: PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).....	10
ART. 12 – RAPPORTI CON IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE.....	10
ART. 13 – RAPPORTI CON I PIANI DI GESTIONE SITI NATURA 2000.....	11
ART. 14 – RAPPORTI CON I PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS)	11
ART. 15 – RAPPORTI COI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALI	11
PARTE III – FORMAZIONI FORESTALI E NON FORESTALI	12
ART. 16 – SOPRASSUOLI ARBOREI	12
ART. 17 – FORMAZIONI VEGETALI IRRILEVANTI.....	12
ART. 18 – ARBORICOLTURA DA LEGNO.....	12
ART. 19 – SISTEMI VERDI “FUORI FORESTA”	12
PARTE IV – TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL BOSCO; VINCOLO IDROGEOLOGICO	14
ART. 20 – AUTORIZZAZIONE UNICA PER TRASFORMAZIONE DEL BOSCO E VINCOLO IDROGEOLOGICO	14
ART. 21 – TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONI AMMESSE	16
ART. 22 – TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE ESATTA	16
ART. 23 – TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE AREALE	16
ART. 24 – TRASFORMAZIONI SPECIALI	17
ART. 25 – INDIVIDUAZIONE E TRASFORMABILITÀ DEI BOSCHI NON TRASFORMABILI	18
ART. 26 – BOSCHI NON TRASFORMABILI: INDIVIDUAZIONE E TRASFORMABILITÀ	19
ART. 27 – BOSCHI SOGGETTI ALLE SOLE TRASFORMAZIONI SPECIALI: INDIVIDUAZIONE E TRASFORMABILITÀ.....	19
ART. 28 – BOSCHI SOGGETTI ALLA TRASFORMAZIONE ORDINARIA A DELIMITAZIONE AREALE: INDIVIDUAZIONE E TRASFORMABILITÀ.....	19
ART. 29 – BOSCHI SOGGETTI ALLA TRASFORMAZIONE ORDINARIA A DELIMITAZIONE ESATTA: INDIVIDUAZIONE E TRASFORMABILITÀ.....	20
ART. 30 – ULTERIORI AREE BOSCHATE SOGGETTE A TRASFORMAZIONE ESATTA (A FINALITÀ URBANISTICA): INDIVIDUAZIONE	20
ART. 31 – TRASFORMAZIONI TEMPORANEE	20
ART. 32 – SOGLIA DI COMPENSAZIONE.....	21
ART. 33 – LIMITE MASSIMO DI SUPERFICIE BOSCATATA TRASFORMABILE, PER I BOSCHI A TRASFORMABILITÀ AREALE	21

ART. 34 – RAPPORTI DI COMPENSAZIONE.....	21
ART. 35 – INTERVENTI ESONERATI DALL’OBBLIGO DI INTERVENTI COMPENSATIVI	21
ART. 36 – INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE CON OBBLIGHI COMPENSATIVI RIDOTTI	22
ART. 37 – INTERVENTI COMPENSATIVI AMMESSI	23
ART. 38 – LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI AMMESSI	23
ART. 39 – ALBO DELLE OPPORTUNITÀ DI COMPENSAZIONE	23
ART. 40 – MONETIZZAZIONI E CAUZIONI.....	24
PARTE V – PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE.....	25
ART. 41 – IL PIANO VASP	25
ART. 42 – PIANO VASP: CONTENUTI	25
PARTE VI – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI	26
ART. 43 – DESTINAZIONE SELVICOLTURALE DEI BOSCHI	26
ART. 44 – MODELLI SELVICOLTURALI	26
ART. 45 – STAGIONE SILVANA	33
ART. 46 – GESTIONE DEI CASTAGNETI DA FRUTTO	34
ART. 47 – ALTRE REGOLE IN APPLICAZIONE DEL R.R. 5/2007	35
PARTE VII – PARTE FINANZIARIA	36
ART. 48 – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI FINANZIABILI CON FONDI PUBBLICI.....	36
ART. 49 – PROGRAMMI TRASVERSALI	36
ART. 50 – CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE IN BASE A IMPORTANZA E URGENZA.....	36
ALLEGATO 1 – SPECIE UTILIZZABILI	38
ALLEGATO 2 – NORME FORESTALI REGIONALI CON LE DEROGHE ACCORDATE	40
ALLEGATO 3 – STRADE ASP ESISTENTI	41

PARTE I – GENERALITÀ

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

1. Le presenti prescrizioni costituiscono Regolamento Attuativo del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale del Campo dei Fiori.
2. Il presente regolamento si applica nel territorio del Parco Regionale del Campo dei Fiori, ad esclusione delle superfici ricadenti nel Parco naturale. In particolare, si applica:
 - ❖ alle superfici classificate “bosco” ai sensi dell’art. 43 della l.r. 31/2008 di cui disciplinano la trasformazione e le attività selvicolturali;
 - ❖ alle superfici non boscate soggette al “vincolo idrogeologico” e al “vincolo per altri scopi” di cui R.D. 3267/1923;
 - ❖ al restante territorio di piano, limitatamente a quanto concerne le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti/rimboschimenti;
 - ❖ al restante territorio limitatamente a quanto concerne le previsioni di intervento ed i finanziamenti pubblici.
3. Il Piano di indirizzo forestale, di seguito definito “PIF” o Piano, ha validità indefinita a far data dalla sua approvazione da parte di Regione Lombardia e viene periodicamente aggiornato o corretto ai sensi del successivo articolo 4.
4. Le definizioni tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell’allegato A del r.r. 5/2007 e s.m.i.

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

1. Gli elaborati e le tavole che costituiscono il Piano sono:
 - ❖ Relazione;
 - ❖ Regolamento del PIF e della VASP;
 - ❖ Modelli Selvicolturali – art. 44 Parte VI del Regolamento;
 - ❖ Tavole di analisi:
 - Carta di uso del suolo (1A e 1B);
 - Carta dei tipi forestali (2A e 2B);
 - Carta delle categorie forestali (3A e 3B);
 - Carta dei vincoli (4A e 4B);
 - Carta delle previsioni del PTC (5A e 5B);
 - Carta della Rete Natura 2000 (6);
 - Carta dei Piani di Assestamento (7);
 - Carta dell’attitudine protettiva (8A);
 - Carta dell’attitudine naturalistica (8B);
 - Carta dell’attitudine ricreativa (8C);
 - Carta dell’attitudine produttiva (8D);

- Carta dell'attitudine paesaggistica (8E);
- Carta dei dissesti e delle infrastrutture (9A e 9B);

❖ Tavole di pianificazione:

- Carta delle destinazioni selvicolturali (10A e 10B);
- Carta delle trasformazioni ammesse (11A e 11B);
- Carta delle infrastrutture di servizio (12A e 12B);
- Interventi sulle infrastrutture di servizio (12Abis e 12Bbis);
- Infrastrutture di servizio da regolamentare (12Ater e 12Bter);
- Compensazioni e proposte progettuali (13A e 13B);
- Piano di Assestamento Forestale (14A e 14B);
- Carta dei modelli colturali (15A e 15B);
- Carta delle selve castanili (16A e 16B).

2. Il PIF, al pari di tutte le altre principali pianificazioni regionali, viene redatto in forma di GIS. La base cartografica di riferimento è costituita da immagini raster della Carta Tecnica Regionale 1:10'000 (C.T.R.), aggiornate dalle nuove CTR prodotte dai Database Topografici locali. Non essendo ancora disponibili tutti gli aggiornamenti, la cartografia risulta in parte costituita dalla Carta Tecnica Regionale 1:10'000 (C.T.R.) ed.1980/1994. In tale ambito si sottolinea la presenza di un'incongruenza tra base cartografica (errata) ed. 1980/1994 - riquadro A4C4 - e rilievo, nello specifico in località "Grande Albergo".

Art. 3 – Attuazione del Piano

1. Il Piano di Indirizzo Forestale è gestito e attuato dall'Ente Parco Regionale Campo dei Fiori, che è anche Ente Gestore dei seguenti Siti Natura 2000:
- ❖ ZSC IT2010001 Lago di Ganna;
 - ❖ ZSC IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
 - ❖ ZSC IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
 - ❖ ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - ❖ ZSC IT2010005 Monte Martica;
 - ❖ ZPS IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori.
2. Ai sensi dell'art. 15 comma 4 delle Norme Forestali Regionali, la "relazione di taglio" costituisce un allegato tecnico obbligatorio per tutte le istanze di taglio per le quali sono obbligatori i modelli selvicolturali (art. 50 c. 6 l.r. 31/2008), ad esclusione delle istanze relative agli interventi indicati dall'art. 44 lettera A comma 5 del presente regolamento.

Art. 4 – Interventi correttivi del Piano

1. Il PIF può essere modificato attraverso procedure di rettifica, modifica o di variante.

Art. 4.1 - Rettifiche

1. Le rettifiche sono correzioni esclusivamente tecniche, rappresentate da atti di adeguamento del Piano privi di discrezionalità, a contenuto vincolato. A titolo non esaustivo, si elencano fra le rettifiche le seguenti fattispecie:
 - a) La correzione di meri errori materiali di rilievo;
 - b) Le modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla tavola "Carta dell'uso del suolo", conseguenti a individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali oppure a seguito di perimetrazione di dettaglio di aree non accessibili in fase di redazione del PIF;
 - c) L'aggiornamento della "Carta dei Tipi Forestali";
 - d) L'inserimento nel PIF delle previsioni contenute in PAF approvati;
 - e) Il recepimento di nuovi strumenti normativi sovraordinati;
 - f) Il recepimento cartografico di trasformazioni del bosco autorizzate;
 - g) L'aggiornamento del censimento della viabilità agro-silvo-pastorale;
 - h) L'aggiornamento della Carta delle Selve castanili in attività riconosciute dal Parco.
2. Le rettifiche, che per il loro contenuto vincolato sono escluse da VAS e VIC, devono essere prontamente comunicate alla Provincia, alla Regione Lombardia e ad ERSAF per l'aggiornamento dei dati cartografici nel Geoportale.

Art. 4.2 - Modifiche

1. Le modifiche sono adeguamenti o correzioni minori a contenuto discrezionale che non richiedono procedura di VAS per uno dei seguenti motivi:
 - a) in quanto esonerate in forza di legge;
 - b) in quanto il piano ha riconosciuto un impatto sull'ambiente nullo o trascurabile;
 - c) in quanto sottoposte a verifica di assoggettabilità, il cui esito ha stabilito l'esclusione dalla procedura;
2. Ove previsto, le modifiche sono sottoposte a Valutazione di Incidenza.
3. A titolo non esaustivo, si elencano i seguenti provvedimenti:
 - a) L'inserimento nel Piano VASP di ulteriori strade esistenti, senza nuove previsioni di interventi;
 - b) Attribuzione di parametri pianificatori (destinazione selvicolturale, trasformabilità, interventi selvicolturali...) a superfici boscate erroneamente escluse dal Piano;
 - c) Modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e recepimento delle misure di conservazione dei siti Rete Natura 2000;
 - d) Proposte di adeguamento delle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta ai sensi del successivo articolo 30 e di quelle suscettibili di trasformazione areale ai sensi del successivo articolo 20, comma 10.

Art. 4.3 - Varianti

1. Costituiscono elemento di variante le correzioni discrezionali al Piano sottoposte a VAS, quali:

- a) la modifica al regolamento di attuazione;
- b) l'inserimento di nuove strade di progetto e il passaggio di classe delle strade VASP;
- c) ogni altro cambiamento non compreso nei casi precedenti.

Art. 4.4 - Procedure di approvazione

1. Le procedure amministrative per gli interventi correttivi e gli aggiornamenti del PIF sono le seguenti:
 - ❖ RETTIFICHE: sono approvate con provvedimento del responsabile del Servizio Tecnico Forestale e Ambientale del Parco e a cui viene affidata la gestione del piano;
 - ❖ MODIFICHE: sono adottate con deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco e successivamente approvate da Regione Lombardia;
 - ❖ VARIANTI: sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione del PIF.

Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

1. Al fine di verificare l'andamento del piano e predisporre l'aggiornamento, il responsabile del Servizio Tecnico Forestale e Ambientale del Parco provvede alla raccolta sistematica dei seguenti dati statistici, prioritariamente utilizzando le banche dati messe a disposizione da Regione Lombardia:
 - ❖ Interventi selvicolturali
 - Superficie di taglio
 - Prelievo/ripresa (rispettivamente nel caso di assenza di PAF e nel caso di presenza di PAF)
 - Localizzazione
 - Criterio selvicolturale
 - Rinfoltimenti
 - Altro
 - ❖ Trasformazioni del bosco
 - Finalità
 - Superficie
 - Stato di attuazione
 - ❖ Tagli in deroga
 - Numero
 - Tipologia
 - Finalità
 - Estremi autorizzativi
 - ❖ Opere di compensazione forestale
 - Localizzazione
 - Tipologia

- Estremi autorizzativi

❖ Selve Castanili

- Nuove Selve
- Recupero Selve

❖ Miglioramento forestale:

- Tipo di finanziamento (pubblico/privato)
- Tipo di intervento selvicolturale
- Stato di attuazione (collaudato o non collaudato)

2. Il responsabile del Servizio Tecnico Forestale e Ambientale del Parco provvede a presentare periodicamente l'andamento del piano al Consiglio di Gestione e, ove occorra, alla Comunità del Parco.

PARTE II – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha, in base alla l.r. 12/2005, natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico, in linea con la "Convenzione Europea del paesaggio" e con il D.Lgs. 42/2004.
2. Le previsioni del PTR hanno carattere di indirizzo o di orientamento per gli strumenti di pianificazione locale e in fase di redazione e di Valutazione Ambientale Strategica il PIF ha tenuto conto degli obiettivi tematici del PTR, in particolare relativamente al tema "Ambiente" - 5. TM 1.7 difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico e - 6. TM 1.9 tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate; 7. TM 1.10 conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale; relativamente al tema "Assetto economico e produttivo" - 18. TM 3.5 valorizzare la produzione agricola ad elevato valore aggiunto; 19. TM 3.6 Sostenere le pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale e territoriale, riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola, in particolare di carattere intensivo; 20. T.3.11 incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a vocazione turistica, che valorizzi le risorse nell'ottica del turismo sostenibile, favorendo la convergenza negli obiettivi e nell'attuazione degli interventi; 21. TM 3.12 potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su tutto il territorio lombardo ed in particolare nelle aree protette e di Rete Natura 2000.

Art. 7 – Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

1. Il PTCP costituisce il documento fondamentale di riferimento per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale dei criteri di compatibilità. Il territorio del Parco del Campo dei Fiori comprende vari ambiti paesistici tra quelli individuati nel PTCP, nel dettaglio:
 - ❖ Ambito n° 6 (Bedero Valcuvia, Brinzio, Castello Cabiaglio, Comerio, Cocquio Trevisago, Cunardo, Cuvio, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia);
 - ❖ Ambito n° 9 (Induno Olona);
 - ❖ Ambito n° 8 (Valganna);
 - ❖ Ambito n° 10 (Barasso, Casciago, Varese, Gavirate, Luvinate).

Art. 8 – Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

1. Il Piano di Indirizzo Forestale del parco regionale del Campo dei Fiori costituisce Piano di Settore "Tutela del patrimonio forestale e vegetazionale" di cui all'art. 10 del PTC e come tale attua e integra in maniera conforme le previsioni in materia forestale del PTC.

Art. 9 – Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

1. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale.

2. Le singole amministrazioni comunali possono proporre modifiche al PIF, comprese quelle all'assetto delle trasformazioni urbanistiche all'interno delle zone ICO.
3. I Piani Geologici Comunali ai sensi dell'art. 57 della Legge 12/2005 costituiscono una delle basi di riferimento per la definizione della trasformabilità dei boschi e dei modelli selvicolturali (inquadramento boschi di protezione).

Art. 10 – Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)

1. Alla data di approvazione del presente PIF nel territorio del Parco non sono presenti ambiti estrattivi né ambiti di recupero individuati nel Piano Cave Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Regionale D.C.R. n° XII/594 del 25 luglio 2024.

Art. 11 – Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. In fase di redazione, il PIF, al fine dell'individuazione delle aree ad attitudine protettiva e dei soprassuoli boscati a prevalente destinazione protettiva, è stato confrontato con il Piano di Bacino del fiume Po, nel quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (L.183/1989 art.17, comma 1). I suoi contenuti specifici e i suoi obiettivi sono definiti dall'art. 3 c.1, e dall'art. 17 c. 3, della legge 183/1989. Tali strumenti, previsti, in parte, fin dalla prima stesura della legge, in parte introdotti da norme successive, sono gli schemi previsionali e programmatici, i piani stralcio e le misure di salvaguardia.
2. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ha come obiettivo prioritario "la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti". Il PAI consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, coordina le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari (PS 45, PSFF, PS 267), apportando in taluni casi le precisazioni e gli adeguamenti necessari a garantire il carattere interrelato e integrato proprio del piano di bacino. La classificazione PAI è riportata nello Studio Idrogeologici dei singoli comuni.
3. Il PIF ha recepito la pianificazione sovregionale nei seguenti documenti:
 - ❖ Relazione
 - ❖ Regolamento
 - ❖ Tav. n° 4A e 4B vincoli
 - ❖ Tav. n° 6 Rete Natura 2000

Art. 12 – Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale

1. In fase di redazione del Piano di Indirizzo Forestale sono state individuate alcune azioni a sostegno della funzione erogata dai boschi nei confronti della fauna selvatica e nello specifico è stata anticipata la chiusura

della stagione silvana, in particolare all'interno di Rete Natura 2000, sono state individuate alcune aree boscate trasformabili a fini ecologici (riapertura radure) per diversificare alcuni ecosistemi e sono richiamate nei Piani di Gestione delle ZSC le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio.

Art. 13 – Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000

1. I Siti Natura 2000 presenti nel territorio del Parco sono:
 - ❖ ZSC IT2010001 Lago di Ganna;
 - ❖ ZSC IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
 - ❖ ZSC IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
 - ❖ ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - ❖ ZSC IT2010005 Monte Martica;
 - ❖ ZPS IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori.
2. Gli interventi selvicolturali all'interno dei siti Natura 2000 conformi alle NFR allegato 2 del presente regolamento e attuati in concordanza ai Piani di Gestione e alle Misure di Conservazione delle ZSC di cui alla D.G.R. 1029/2013, non sono soggetti alla valutazione di incidenza.
3. I progetti di trasformazione del bosco che riguardano aree localizzate all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 sono sempre accompagnati dallo Studio di Incidenza.
4. I progetti di trasformazione del bosco che riguardano aree esterne ai Siti Natura 2000 sono soggetti a procedura di Valutazione di Incidenza da parte del Parco, con le modalità semplificate di cui alla D.G.R. 8/14106 e s.m.i.

Art. 14 – Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

1. All'interno del territorio dell'Ente Parco Regionale Campo dei Fiori non è presente alcun Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS).

Art. 15 – Rapporti coi Piani di Assestamento Forestali

1. All'interno del territorio dell'Ente Parco Regionale Campo dei Fiori non è presente attualmente alcun Piano di Assestamento Forestale vigente.
2. Il Piano di Indirizzo Forestale individua le superfici su cui risulta obbligatorio redigere il nuovo Piano di Assestamento delle proprietà pubbliche del Parco. Tale Piano rientra nella categoria dei PAF economici, in quanto riguarda aree prioritariamente vocate alla produttività.
3. La redazione di Piani di Assestamento su proprietà private è facoltativa. I Piani di assestamento a valenza non economica possono avere qualsiasi estensione purché coerente con le finalità gestionali.
4. I nuovi piani devono attenersi ai modelli selvicolturali, pur potendoli dettagliare e, ove occorra e d'intesa con l'Ente Parco, discostarsi motivatamente da essi.

PARTE III – FORMAZIONI FORESTALI E NON FORESTALI

Art. 16 – Soprassuoli arborei

1. La delimitazione delle aree boschive ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 è riportata nella Tavola "Carta di uso del suolo" n. 1A e 1B.
2. In caso si rilevino errori nella perimetrazione del bosco (in difetto o in eccesso) conseguenti a individuazioni di maggior dettaglio oppure a seguito di perimetrazione di dettaglio di aree non accessibili in fase di redazione del PIF o modifiche normative, il competente Ufficio del Parco provvede a modificare la delimitazione del bosco di cui alla tavola "Carta di uso del suolo n. 1A e 1B" e in tutte le altre tavole attraverso una procedura di rettifica di cui all'art. 4.1 del presente regolamento.
3. Formazioni oggi individuate come neo-colonizzazioni forestali saranno rivalutate ed eventualmente classificate bosco in occasione degli aggiornamenti del PIF.

Art. 17 – Formazioni vegetali irrilevanti

1. All'interno del territorio considerato dal PIF non sono state individuate, né rilevate formazioni vegetali irrilevanti.
2. In caso di rilevamento di errori, omissioni o modifiche normative si procederà a correggere il piano come da art. 4 del presente regolamento. Le formazioni vegetali irrilevanti saranno riportate nella tavola n. 1A e 1B "Carta di uso del suolo".

Art. 18 – Arboricoltura da legno

1. Come definito dall'art. 3 del D.Lgs. 34/2018, per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa, la cui coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale. All'interno del territorio considerato dal PIF non è stata individuata né rilevata la presenza di aree dove è svolta arboricoltura da legno.
2. Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare l'arboricoltura da legno, che pertanto potrà essere esercitata liberamente su tutti i terreni agricoli, compatibilmente con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

Art. 19 – Sistemi verdi "fuori foresta"

1. I sistemi verdi "fuori foresta" (fasce alberate, filari, boschetti) non sono cartografati nel PIF. Considerato il loro valore ecologico, sono tuttavia tutelati dall'art. 34, comma 7, del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, il quale specifica procedure e prescrizioni da rispettare sia per il taglio ordinario della vegetazione che per l'eventuale rimozione/trasformazione.

2. Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare ulteriormente il taglio culturale dei sistemi verdi fuori foresta, per i quali pertanto valgono esclusivamente i limiti, i divieti e le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

PARTE IV – TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL BOSCO; VINCOLO IDROGEOLOGICO**Art. 20 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico**

1. Ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n° 31/2008, per trasformazione del bosco si intende ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.
2. Qualora sull'area boscata oggetto di trasformazione sia presente anche il vincolo idrogeologico di cui all'art. 44 della l.r. 31/2008, l'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.
3. Le trasformazioni del bosco si riferiscono ad interventi ricompresi entro il perimetro del bosco così come individuato dalla relativa Carta di uso del suolo (1A e 1B). Non sono da considerarsi bosco, ancorché cartografati come tali, le seguenti tipologie:
 - a) Fabbricati – limitatamente alla superficie autorizzata - legittimamente esistenti;
 - b) Sedimi stradali di viabilità ordinaria;
 - c) Piazzole ecologiche o altri spazi destinati a servizi legittimamente esistenti di pubblica utilità.
4. L'identificazione delle aree trasformabili di cui ai successivi paragrafi non prevale su eventuali limitazioni maggiormente restrittive eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alle eventuali limitazioni di ordine idrogeologico ed idraulico e alla loro regolamentazione.
5. La richiesta di trasformazione del bosco dovrà essere supportata da apposita relazione forestale e paesaggistica, riportante, se previsto, il progetto compensativo e/o lo Studio per la Valutazione di Incidenza.
6. Il calcolo della superficie di trasformazione di cui ai successivi articoli è da intendersi riferito all'intera opera o intervento progettato. Ove non diversamente indicato e al fine di non inibire l'applicabilità del precedente comma 1, il frazionamento, nel periodo di validità del PIF, delle richieste di autorizzazione per l'esecuzione della medesima opera o intervento, e relative pertinenze, dovrà essere conteggiato in maniera accorpata.
7. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco ha validità di 24 mesi dalla data di rilascio. A seguito di richiesta scritta, motivata dal tecnico progettista, l'Ente Parco può concedere proroghe alla durata dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco, entro comunque il limite di validità dell'autorizzazione paesaggistica.
8. Ogni autorizzazione emessa per la trasformazione del bosco dovrà obbligatoriamente contenere un richiamo alla finalità per la quale è stata richiesta.
9. Nel caso il richiedente della trasformazione decida di non procedere all'eliminazione fisica della totalità della vegetazione, la trasformazione, ove autorizzata, rimane giuridicamente valida a condizione che lo stesso proprietario comunichi tale decisione indicando gli estremi del decreto forestale autorizzativo prima del termine di scadenza imposto dall'autorizzazione stessa per l'esecuzione dell'intervento. Tali superfici, avendo perso lo status giuridico di bosco per effetto della suddetta autorizzazione, soggiaceranno unicamente ad eventuali disposizioni locali inerenti al verde non boscato e non verranno comunque sottoposte alle future revisioni del piano stesso.

10. Nel periodo di validità del PIF è possibile integrare, tramite modifica di cui al precedente articolo 4.2, le superfici trasformabili a fini agricoli, paesaggistici e ecologici, a condizione che il richiedente presenti una relazione tecnica a firma di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale che dimostri che i requisiti della superficie oggetto di richiesta, siano conformi ai seguenti criteri di esclusione dalla possibilità di trasformazione del PIF. Tali criteri non sono derogabili.
- a) Vincolo speciale dei boschi di protezione (art. 17 3267/1923)
 - b) Boschi da seme
 - c) Habitat di interesse prioritario di cui alla Direttiva 92/43/CEE
 - d) Boschi percorsi da incendio da meno di 10 anni
 - e) Tipologie forestali rare (Querco-carpineti, Alneti, Querceti di roverella)
 - f) Boschi a destinazione selvicolturale protettiva
 - g) Boschi a destinazione selvicolturale naturalistica
 - h) Selve castanili, di cui alla tavola 16, caratterizzate dalla presenza di soggetti con circonferenza superiore a 400 cm.
 - i) Boschi vetusti
11. Le nuove superfici trasformabili non possono comunque essere individuate all'interno di boschi oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 30 anni.
12. Nei boschi sottoposti ai vincoli di cui all'art 17 del R.D. 3267/1923 e nei boschi di protezione diretta di cui all'art. 3 c.2 lettera r) del D.Lgs. 34/2018, ogni intervento di qualsiasi natura che si dovesse rendere indispensabile per opere pubbliche o per interventi su manufatti privati esistenti e in regola con ogni autorizzazione, dovrà essere progettato avendo cura di dare ampie motivazioni circa l'impossibilità di allocare diversamente l'intervento, evitare o, se impossibile, limitare ogni abbattimento di piante o il loro danneggiamento, prendere ogni precauzione e scegliere la soluzione tecnica che minimizzi l'impatto sul suolo e sul bosco, in particolare quella di non creare alcuna soluzione di continuità lungo la massima pendenza. Al progetto andranno allegati i seguenti elaborati:
- a) Elaborato tecnico, comprensivo di computo sulla base del prezzario regionale, delle opere di recupero forestale finale a firma di tecnico agronomo o forestale;
 - b) Piano di sicurezza, che esponga in modo chiaro la valutazione dei rischi derivanti dai lavori in relazione al tipo di tutela esercitata dal bosco per effetto del vincolo e indicazioni puntuali di riduzione del medesimo;
 - c) Tempi di realizzazione e stagione di intervento;
 - d) Copertura fidejussoria a garanzia delle opere di recupero per un importo pari a 2 volte il computo di cui al precedente punto.
13. Le trasformazioni ammesse localizzate in aree boscate interessate dal passaggio del fuoco antecedentemente all'adozione del PIF si intendono eseguibili alla scadenza dei 10 anni dalla data dell'incendio. Tale scadenza sale a 15 anni per edificazioni, ai sensi dell'art. 10 L. 353/2000.
14. Le aree ove sono possibili le trasformazioni ordinarie sono individuate nella relativa tavola di Piano e comprendono le trasformazioni a delimitazione esatta e le trasformazioni a delimitazione areale. Le aree ove sono possibili le trasformazioni a carattere speciale e le trasformazioni temporanee non sono cartografate sulle tavole di Piano.

Art. 21 – Tipologie di trasformazioni ammesse

1. Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:
 - ❖ Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta;
 - ❖ Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
 - ❖ Trasformazioni speciali (per definizione non cartografate).
2. Le trasformazioni sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di cui al successivo art. 34.

Art. 22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

1. Le trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, in assenza di previsioni date dal piano cave, corrispondono alle sole trasformazioni a fini urbanistici (attività edilizia) e si localizzano esclusivamente all'interno delle zone ICO del Parco.
2. Le superfici forestali cartografate come trasformabili a fini urbanistici potranno, senza presunzione di legittimità sotto profili diversi da quello forestale e nel rispetto delle specifiche procedure, essere integralmente eliminate nel corso della validità del PIF, ove coerenti alla pianificazione urbanistica.

Art. 23 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

1. Le trasformazioni a delimitazione areale comprendono le trasformazioni a fini agricoli e le trasformazioni a fini paesaggistici ed ecologici, individuate dal comma 1 dell'art. 28 del presente Regolamento.
2. Il limite massimo per singola domanda di trasformazione è di 4 ha. Nei casi in cui la superficie sottoposta a trasformazione superi i 2 ha di estensione, il Parco può prescrivere il rilascio di corridoi ecologici di collegamento con le aree boscate limitrofe.
3. Le trasformazioni a fini paesaggistici ed ecologici sono finalizzate alla fruizione e al potenziamento degli aspetti naturalistici e paesistici, e consistono nella realizzazione di radure, punti panoramici, prati, spazi per l'attività fruitiva e naturalistica e per l'aumento della biodiversità. Le modalità di gestione dell'area a seguito della trasformazione del bosco sono preventivamente concordate con l'Ente Parco tramite stipula di apposita convenzione. Coerentemente con il fine della trasformazione paesaggistica, è ammesso, sull'area trasformata, l'inserimento di attrezzature per la pubblica fruizione.
4. Le superfici oggetto di trasformazione a fini paesaggistici ed ecologici devono mantenere il vincolo non *aedificandi* per almeno 20 anni, apposto con specifico atto notarile trascritto sul registro dei beni immobiliari.
5. Le trasformazioni a fini agricoli ammettono l'eliminazione del bosco per l'esercizio dell'attività agricola, ivi compresa quella agrituristica. Il cambio d'uso del suolo è finalizzato all'esercizio dell'attività primaria mediante il recupero dell'uso agricolo del terreno da destinare all'agricoltura estensiva o specializzata (come erbai di piante officinali, frutteti, piccoli frutti e orti) permettendo la sola realizzazione di fabbricati rurali ad uso della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ove espressamente ammessi dalle norme di zona del PTC e senza possibilità di ulteriore cambio di destinazione d'uso. La

trasformazione a fini agricoli non è comunque consentita all'interno dei siti Rete Natura 2000 con la sola eccezione del recupero delle coltivazioni foraggere, delle colture biologiche e in generale delle colture estensive che non comportino edificazioni e aumenti di volumetrie.

Le trasformazioni a fini agricoli non ricadenti in aree classificate a Parco Forestale Agricolo o a Iniziativa Comunale Orientata dal PTC del Parco sono ammissibili solo previa stipula di convenzione con l'Ente Parco, relativa alle modalità di gestione agricola dell'area a seguito della trasformazione. Ai sensi del PTC del Parco queste aree sono inedificabili.

6. L'edificazione di manufatti agricoli è finalizzata alla produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed è ammessa solamente ricorrendo contestualmente tutte le seguenti condizioni:
 - a) all'interno delle aree trasformabili a fini agricoli non ricadente in sito Rete Natura 2000;
 - b) nelle zone previste dalle norme del PTC del Parco;
 - c) se effettuata da soggetti titolati ai sensi dell'art. 60 della L. 12/2005;
7. Nei siti Rete Natura 2000 nelle aree trasformate a fini agricoli in conformità al comma 5, a protezione di nuove vegetazioni o per altri motivi relativi all'esercizio dell'attività agricola da documentare presso l'Ente Parco, è ammissibile la realizzazione di recinzioni temporanee o leggere, che non necessino di alcun titolo abilitativo edilizio, a tutela delle coltivazioni ammesse purché prive di parti in muratura con un'altezza non superiore a 150 cm da smantellare obbligatoriamente nel momento in cui cessino le attività agricole.
8. È facoltà del Parco limitare la trasformazione o prescrivere modalità esecutive per la conduzione dei lavori di trasformazione, con particolare riferimento alla gestione delle acque superficiali, alla stabilità dei versanti, alla conservazione di habitat e dei corridoi ecologici, alla tutela di singoli soggetti arborei di particolare pregio, nonché a tempi e modi di esecuzione dei lavori.

Art. 24 – Trasformazioni speciali

1. Si definiscono trasformazioni a carattere speciale quelle che per la loro capillare diffusione sul territorio ed esigua estensione non sono puntualmente cartografabili e pertanto, vengono di seguito individuate per tipologia ammessa.
2. Costituiscono trasformazioni a carattere speciale:
 - a) Edifici rurali: è ammessa la trasformazione del bosco nell'immediato intorno dell'edificio, per una distanza massima dall'edificio di 30 m, e una superficie comunque non superiore ai 2'000 m². Fermi restando tali limiti massimi, la commisurazione esatta della superficie autorizzabile è comunque determinata in relazione ad evidenze documentali o motivate ragioni che dimostrino la coerenza della richiesta rispetto al luogo, ai suoi valori storico paesistici e alla sua fruibilità, opportunamente evidenziati nell'ambito di una relazione di supporto alla richiesta medesima. Gli accessi agli edifici dovranno avvenire, ove tecnicamente possibile, mediante il recupero e l'adeguamento delle percorrenze esistenti, con modificazione dei tracciati nella misura minima sufficiente a garantirne la transitabilità. La larghezza di eventuali nuovi tratti non potrà essere superiore ai 3 m;

- b) Manufatti e infrastrutture di interesse storico-artistico: nell'immediato intorno di manufatti di interesse paesaggistico (quali edicole religiose, mulini, tracciati della linea Cadorna, ricoveri in pietra, etc.) e in relazione alla storia ed alle peculiarità paesistiche dei diversi siti, è ammessa la creazione di radure. Il luogo deve risultare di pubblico accesso. L'estensione della superficie trasformabile verrà valutata caso per caso in relazione alle diverse esigenze e riservandosi la facoltà di disporre il rilascio obbligatorio di soggetti arborei/arbustivi di rilevante valore paesaggistico e culturale in relazione al sito. La richiesta di trasformazione sarà supportata da una specifica progettazione di valorizzazione paesaggistica e da un piano di manutenzione dell'area almeno quinquennale;
- c) Ampliamenti o adeguamenti di edifici, impianti o infrastrutture esistenti, compresi nei casi di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo;
- d) Sacro Monte di Varese: è ammessa la trasformazione del bosco nelle aree limitrofe alla via delle Cappelle al fine di valorizzare monumenti e scorci panoramici di libero accesso. La trasformabilità di tali superfici è indipendente dal regime di proprietà e accessibilità ed è vincolata al rilascio di soggetti di particolare pregio presenti sull'area appartenenti ai generi Castanea e Quercus, e alla sottoscrizione, in forma di convenzione, di un piano di manutenzione di durata almeno quinquennale da parte del proprietario e/o gestore della proprietà.
- e) Roccoli: le superfici boscate di pertinenza di roccoli esistenti possono essere trasformate previa autorizzazione per facilitare le operazioni legate all'attività tradizionale del sito e alla manutenzione dell'impianto nella sua caratterizzazione tipica;
- f) Trasformazioni per allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti ed accatastati;
- g) Valorizzazione e mantenimento di varietà locali di piante da frutto (con esclusione dei castagneti da frutto, essendo classificati bosco): su richiesta del proprietario o del conduttore può essere autorizzata l'apertura di radure intorno a soggetti arborei da frutta manifestamente vecchi e meritevoli di tutela, al fine di non perderne la qualità genotipica locale. La superficie della trasformazione verrà concordata sulla base di una relazione agronomica a supporto di interventi attivi di recupero e coltivazione;
- h) Interventi funzionali alla fruizione del territorio e realizzazione di infrastrutture destinate alla fruizione turistico-ricreativa ad uso pubblico interne ai boschi, quando formalmente riconosciute dal Parco;
- i) Trasformazione per opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità o reti di pubblica utilità ove non diversamente localizzabile;
- j) Viabilità agro-silvo-pastorale prevista nel Piano VASP e viabilità podereale o interpodereale ad uso agricolo e forestale;
- k) Opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico e acustico;
- l) Realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 25 – Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili

1. Il PIF articola il territorio forestale in relazione alla disciplina per la trasformazione del bosco come segue:

- ❖ boschi non trasformabili;
- ❖ boschi soggetti solo a trasformazioni speciali (non cartografabili);

- ❖ boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
 - ❖ boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta.
2. L'attribuzione, come rappresentato nella tavola 11 delle "Carta delle trasformazioni ammesse", di una superficie forestale ad una categoria di trasformazione speciale o ordinaria, a delimitazione esatta o areale, non costituisce diritto alla trasformazione, essendo comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.43 della l.r. 31/2008.

Art. 26 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità

1. La "Carta delle trasformazioni ammesse (11A e 11B)" individua anche le aree boscate non trasformabili in cui le trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta e areale, nonché le trasformazioni speciali, non sono ammesse.
2. Le aree boscate non trasformabili sono costituite dai boschi che ricadono in una o più delle seguenti situazioni:
 - a) Boschi da seme, come perimetrati nel Geoportale della Lombardia;
 - b) Habitat di interesse prioritario di cui alla Direttiva 92/43/CEE;
 - c) Boschi percorsi da incendio da meno di 10 anni iscritti al catasto delle aree percorse da fuoco di cui all'art. 10 della Legge 353/2000;
 - d) Tipologie forestali rare (Querco-carpineti, Alneti, Querceti di roverella).
3. Con provvedimento di rettifica ai sensi dell'art. 4 lo strato informativo dei boschi non trasformabili è tenuto periodicamente aggiornato.

Art. 27 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità

1. Le aree boscate in cui sono ammesse le sole trasformazioni speciali di cui al comma j) dell'art. 24 sono individuate dalla "Carta delle infrastrutture di servizio (12A e 12B)".
2. In tali aree non sono ammesse le trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta e areale.

Art. 28 – Boschi soggetti alla trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità

1. Le aree boscate soggette a trasformazione ordinaria a delimitazione areale comprendono le trasformazioni a fini agricoli e le trasformazioni a fini paesaggistici ed ecologici e sono riportate nella tavola "Carta delle trasformazioni ammesse (11A e 11B)".
2. In queste aree sono altresì ammesse le trasformazioni speciali.
3. Qualora siano eseguiti in queste aree interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici o tramite interventi compensativi, si procederà, mediante provvedimento di "rettifica", a derubricare i boschi da questa categoria e a inserirli fra i boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali di cui al precedente articolo.

Art. 29 – Boschi soggetti alla trasformazione ordinaria a delimitazione esatta: individuazione e trasformabilità

1. Le aree in oggetto sono riportate nella tavola "Carta delle trasformazioni ammesse (11A e 11B)" indicate con il colore viola.
2. In queste aree sono ammissibili anche le trasformazioni agricole in quanto meno impattanti sul territorio.

Art. 30 – Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione

1. Le singole amministrazioni comunali possono proporre modifiche al PIF, comprese quelle all'assetto delle trasformazioni urbanistiche all'interno delle zone ICO nel rispetto dell'art. 4.7.2), parte II, della d.g.r.7728/2008 e s.m.i.
2. La proposta di adeguamento delle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta deve essere supportata da uno studio integrativo a firma di un Dottore Agronomo o di un Dottore Forestale che comprenda:
 - a) La valutazione di possibili alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione, con particolare riferimento alla coerenza con il PTC e con il PTCP;
 - b) La perimetrazione di dettaglio della superficie da trasformare su base fotogrammetrica e catastale a scala 1:2'000;
 - c) La verifica della compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale) con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi PIF.
3. Le nuove proposte non possono essere localizzate nei "boschi non trasformabili" di cui all'art. 26.

Art. 31 – Trasformazioni temporanee

1. Le trasformazioni temporanee hanno durata inferiore ai 5 anni, sono soggette ad autorizzazione e riguardano i seguenti casi:
 - a) Aree di cantiere per interventi sulla rete infrastrutturale;
 - b) Aree di cantiere di qualsiasi natura ove disposto dal Piano di Sicurezza;
 - c) Aree di cava in applicazione dell'obbligo di rimboschimento imposto dal Piano Cave;
 - d) Interventi d'emergenza.
2. Le trasformazioni temporanee possono essere ammesse in altri casi motivati da relazione tecnica.
3. Le trasformazioni temporanee sono ammissibili ovunque, ma la loro localizzazione nei boschi non trasformabili di cui all'art. 26 può essere autorizzata solo se non possono essere realizzate in altri boschi.

Art. 32 – Soglia di compensazione

1. Come previsto dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è pari a 100 (cento) m². Nel caso di richiesta di una trasformazione contigua ad una già concessa tale per cui la somma delle due risultasse eccedente i 100 m², sarà attribuito alla seconda l'onere di compensazione di entrambe.

Art. 33 – Limite massimo di superficie boscata trasformabile, per i boschi a trasformabilità areale

1. La quota massima trasformabile nelle aree a trasformabilità areale è di 80 ha.
2. Nel caso delle trasformazioni a delimitazione areale, il limite massimo per singola domanda di trasformazione è di 4 ha. Nei casi in cui la superficie sottoposta a trasformazione superi i 2 ha di estensione, il Parco può prescrivere il rilascio di corridoi ecologici di collegamento con le aree boscate limitrofe.

Art. 34 – Rapporti di compensazione

1. L'importo base di compensazione per ciascun intervento di trasformazione è dato dalla somma del "valore del soprassuolo al m²", vigente al momento della domanda, come indicato da specifico atto della regione, e del "VAM del bosco trasformato", vigente al momento della domanda come da specifico atto della commissione provinciale espropri moltiplicato per la superficie di trasformazione e per il rapporto di compensazione.
2. In tutto il territorio del Parco il rapporto di compensazione è di 1:1.
3. Nel caso di trasformazioni temporanee gli oneri di compensazione sono calcolati moltiplicando il numero dei mesi di durata della trasformazione per lo 0,75% del costo di compensazione ordinario.
4. L'importo della compensazione relativa a trasformazioni a fini urbanistici è ordinario.
5. Le trasformazioni a carattere speciale il cui importo della compensazione è ordinario sono le seguenti:
 - a) edifici rurali;
 - b) ampliamenti o adeguamenti di edifici esistenti ed accatastati;
 - c) trasformazioni per allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti ed accatastati;
 - d) trasformazioni per opere pubbliche dichiarata di pubblica utilità e di pubblica utilità.

Art. 35 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

1. Sono esclusi dall'obbligo di compensazione i seguenti interventi:
 - a) sistemazioni del dissesto idrogeologico;
 - b) realizzazione e adeguamento dei tracciati della VASP;
 - c) manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica fruizione;

- d) recupero di aree aperte finalizzate al miglioramento della biodiversità, del paesaggio e della fruibilità, se realizzate da enti pubblici, esclusivamente nelle aree indicate all'art. 28;
- e) opere antincendio a carattere pubblico;
- f) interventi di recupero agronomico disciplinati dall'art.43 comma 8 bis della l.r. 31/2008, purché realizzati nelle aree indicate all'art. 28.

Art. 36 – Interventi di trasformazione con obblighi compensativi ridotti

1. Gli interventi compensativi ridotti sono calcolati come il 50% della compensazione ordinaria con rapporto 1:1. Qualora non siano monetizzate, le compensazioni riguardano gli interventi previsti negli articoli 37 e 38.
2. L'importo della compensazione relativa a trasformazioni a fini agricoli varia in funzione del richiedente e dell'intervento previsto, secondo la casistica seguente:
 - a) se il richiedente è un imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 99/2004) e la trasformazione prevede la conduzione del fondo senza realizzazione di manufatti o edificazioni, la compensazione è ridotta come da comma precedente;
 - b) se il richiedente è un imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 99/2004) e la trasformazione prevede l'edificazione di manufatti agricoli, la compensazione è ordinaria per la superficie edificanda e ridotta per la restante;
 - c) per gli altri richiedenti, la compensazione è ordinaria, ad eccezione del caso previsto dal successivo comma 3.
3. L'importo della compensazione relativa a trasformazioni a fini agricoli che riguardino la realizzazione di prati stabili o pascoli è di ridotta come da comma 1 se vincolata da specifica convenzione con il Parco che garantisca il mantenimento di tali colture. Nel caso di decadimento di tale accordo, l'intestatario della trasformazione sarà tenuto al pagamento dell'importo della compensazione ordinaria.
4. L'importo della compensazione relativa a trasformazione a fini paesaggistici ed ecologici è sempre ridotto come da comma 1.
5. Le trasformazioni a carattere speciale il cui importo della compensazione è ridotta come da comma 1 sono le seguenti:
 - a) manufatti e infrastrutture di interesse storico-artistico;
 - b) roccoli;
 - c) interventi e infrastrutture destinate alla fruizione turistico-ricreativa ad uso pubblico interne ai boschi;
 - d) valorizzazione e mantenimento di varietà locali di piante da frutto (con esclusione dei castagneti da frutto che, essendo classificati "bosco", non comportano trasformazione);
 - e) realizzazione di nuova viabilità podereale o interpodereale ad uso agricolo e forestale;
 - f) opere di difesa dall'inquinamento;
6. Le trasformazioni a carattere speciale previste all'art. 24, comma 2 – lett. d) sono esonerate dagli oneri compensativi.

Art. 37 – Interventi compensativi ammessi

1. Gli interventi compensativi ammessi sono i seguenti, come riportato nelle tavole 13A e 13B "Compensazioni e proposte progettuali":
 - a) gestione dei boschi di protezione idrogeologica;
 - b) interventi fitosanitari;
 - c) ceduzione dei castagneti che abbiano superato il doppio del turno e/o di quelli localizzati nell'ambito dei boschi di protezione;
 - d) arricchimento floristico in boschi classificati come formazioni antropogene;
 - e) rimboschimenti per il completamento della rete ecologica;
 - f) gli interventi selvicolturali effettuati sulle aree definite "di completamento" tra diverse tipologie di interventi compensativi solo qualora questi ultimi siano abbinati a interventi sulle aree ricadenti in almeno uno dei punti precedenti. L'area di completamento non può riguardare più del 20% della superficie complessiva dell'intervento;
 - g) Interventi sulla VASP (tracciati della viabilità rilevata);
2. Non sono ammissibili interventi compensativi a macchiatico positivo.

Art. 38 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

1. Le tavole 13A e 13B "Compensazioni e proposte progettuali" individuano le aree da destinare a interventi compensativi di cui al comma 1 dell'art.37 del presente regolamento.
2. In aggiunta alle localizzazioni riportate nella tavola "Compensazioni e proposte progettuali" sono ammissibili ulteriori interventi compensativi, in funzione di specifiche esigenze, documentate da relazione tecnica a firma di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale. Sono considerati ammissibili ai fini della compensazione forestale i seguenti:
 - a) interventi straordinari di lotta fitosanitaria e di lotta alle specie esotiche invadenti;
 - b) interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal Piano VASP;
 - c) interventi di sistemazione idraulico-forestale;
 - d) interventi descritti alla voce "migliorie" dal Piano di Assestamento Forestale;
 - e) interventi di manutenzione e conservazione di alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 localizzati all'interno delle superfici boscate.
3. Anche se erroneamente indicati in tavola 13, non possono essere realizzati interventi compensativi nell'interno del Tessuto Urbano Consolidato e nelle aree boscate soggette a trasformazione esatta.

Art. 39 – Albo delle Opportunità di compensazione

1. Con l'approvazione del presente regolamento il Parco istituisce l'Albo delle opportunità di compensazione. I proprietari delle aree in cui rientrano i casi del comma 1) art. 37, e comma 2) art. 38 possono comunicare al

Parco la disponibilità all'esecuzione dell'intervento, chiedendo l'iscrizione all'Albo delle opportunità di compensazione.

2. Alla domanda di iscrizione all'Albo delle opportunità di compensazione si devono allegare:

- a) Atto di proprietà o documento che attesti la conduzione o disponibilità dell'area;
- b) Mappa catastale in scala 1:2'000 ove è indicata l'area da iscrivere all'Albo.

Art. 40 – Monetizzazioni e cauzioni

- 1. Nel caso di monetizzazione l'importo base è sempre maggiorato del 20%, come da disposizioni regionali.
- 2. Nel caso di interventi compensativi diretti la spesa delle sole opere dovrà ammontare all'importo base, al netto di IVA, secondo specifico computo metrico estimativo. A garanzia della buona esecuzione delle opere il Parco richiede una polizza fidejussoria calcolata ai sensi della d.g.r. 675/2005 che viene svincolata a fronte della verifica finale dei lavori eseguiti. Gli interventi compensativi dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dall'avvenuta trasformazione del bosco, fatte salve specifiche deroghe rilasciate dal Parco.

PARTE V – PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

Art. 41 – Il Piano VASP

1. Il Piano VASP è riportato nella tavola n° 12A e 12B, denominata “Carta delle infrastrutture di servizio”, nella quale sono indicate sia le viabilità esistenti sia quelle di progetto intese come nuovi tracciati e completamenti.
2. La finalità della viabilità agrosilvopastorale è eminentemente multifunzionale avendo come scopo l’ottimizzazione dell’accesso al bosco a fini selvicolturali, la facilitazione degli interventi di prevenzione incendi e di sistemazione idraulico forestale oltre, infine, la promozione della fruizione turistico-ambientale.

Art. 42 – Piano VASP: contenuti

1. Il piano VASP definisce:
 - a) La viabilità esistente: censita sulla base di rilievi speditivi con GPS e confronto e integrazione con cartografie esistenti;
 - b) Le previsioni progettuali: mirano a ottimizzare l’accesso e la percorrenza secondo l’approccio di massimo risultato con minimo impatto. I tracciati, che trattandosi di pianificazione s’intendono indicativi a scala di dettaglio, sono stati individuati garantendo la circolarità del transito ed evitando cioè le strade a fondo cieco.
2. Il dettaglio e la sintesi delle scelte pianificatorie sulla viabilità sono indicati nella relazione di piano.
3. Il piano VASP così strutturato assume un valore generale di conoscenza e di programmazione dell’ottimizzazione della rete viabile di servizio.
4. Le singole amministrazioni comunali possono deliberare di sottoporre a regolamentazione singoli tracciati, esistenti o programmati. Nel caso tale regolamentazione interessi tracciati già indicati nelle tavole 12A e 12B e si appoggi allo schema adottato dall’Ente Parco con apposita deliberazione del Consiglio di Gestione sulla base del regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. XII/1487/2023, tale regolamentazione assume immediatamente valore integrativo del piano VASP e la relativa documentazione costituisce allegato al medesimo. Nel caso invece le singole amministrazioni intendano sottoporre a regolamentazione nuovi tracciati, esistenti o a progetto, ovvero intendano applicare regolamenti che si discostano dallo schema generale adottato da Parco, il loro recepimento costituisce variante al PIF e la loro approvazione segue il normale iter approvativo di pianificazione.

PARTE VI – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI

Art. 43 – Destinazione selvicolturale dei boschi

1. Le destinazioni selvicolturali previste dal PIF e delimitate alle tavole 10A e 10B sono:

- a) Destinazione protettiva;
- b) Destinazione naturalistica;
- c) Destinazione multifunzionale;
- d) Destinazione produttiva.

Art. 44 – Modelli selvicolturali

A - Generalità

1. Il PIF individua modelli selvicolturali vincolanti per l'esecuzione delle attività selvicolturali su tutto il territorio assoggettato a PIF.
2. I modelli selvicolturali sono obbligatori nei casi previsti dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, in tutti gli interventi compensativi e quando previsto dai bandi di finanziamento.
3. Nel caso degli interventi nei siti Natura 2000, i modelli selvicolturali recepiscono e rappresentano le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto, anche nei casi in cui non siano obbligatori, è raccomandato ed esonera dalla valutazione di incidenza.
4. In caso di ricorso ai modelli selvicolturali, l'intervento di taglio è accompagnato dalla relazione di taglio di cui all'art. 15 del r.r. 5/2007. In questi casi, il progetto di taglio non è necessario (art. 16 c. 1 bis r.r. 5/2007), salvo ovviamente quanto disposto per gli interventi compensativi e gli interventi oggetto di contributi pubblici.
5. La relazione di taglio di cui all'art. 15 del r.r. 5/2007 non è necessaria nei seguenti interventi:
 - a) tagli manutentivi di cui agli art. 58, 59, 60 e 61 dell'allegato 2 "Norme Forestali Regionali";
 - b) tagli di specie esotiche appartenenti alle specie: *Prunus serotina*, *Ailanthus altissima*, *Acer negundo*, *Trachycarpus fortunei*, *Prunus laurocerasus*;
 - c) tagli di piante morte, sradicate o col tronco spezzato.
6. La relazione di taglio, su richiesta del denunciante o dell'esecutore del taglio, può essere predisposta dagli uffici tecnici dell'Ente parco. L'esecuzione del taglio deve essere conforme alla relazione di taglio o al progetto di taglio previsti dagli art. 14 e 15 del r.r. 5/2007. La conformità tecnica comprende anche l'eliminazione di tutte le piante contrassegnate per il taglio, in quanto il rilascio di piante opportunamente contrassegnate e destinate al taglio può ridurre l'efficacia dell'intervento stesso.
6. La gestione dei boschi presenti all'interno dei parchi delle ville storiche può derogare alle presenti norme, previa autorizzazione da parte del Parco, al fine di rispettare l'originale indirizzo storico dell'impianto e di garantire un adeguato livello di sicurezza alle persone e di copertura del suolo.

B - Cure colturali

1. Le cure colturali sono eseguibili in popolamenti a copertura colma e consistono in:
 - a) sfolli dei popolamenti giovani, da eseguirsi fra il 7° e il 20° anno, con riduzione del 50% dei soggetti;
 - b) ripuliture da infestanti nell'intorno della rinnovazione naturale;
 - c) diradamenti nei boschi cedui con turni superiori ai 20 anni, effettuabili dopo il 18° anno.

C - Avviamento all'alto fusto

1. In condizioni di ceduo invecchiato con ceppaie dense e mai diradate, l'avviamento all'alto fusto avviene mediante selezione di 1 o 2 polloni per ceppaia, scelti tra i dominanti e meglio conformati, preservando gli esemplari nati da seme dotati di buon avvenire e ben conformati.
2. In condizioni di fustaia transitoria (selezione dei polloni già avvenuta per via selvicolturale o naturale) con soggetti in genere singoli o doppi sulla ceppaia, di buon portamento, l'intervento si configurerà come diradamento basso o misto con prelievo massimo del 30% dei soggetti avendo cura che la copertura del soprassuolo non venga ridotta a percentuali inferiori al 50%.

D - Tagli intercalari e diradamenti fitosanitari

1. I tagli intercalari e i diradamenti fitosanitari, salvo quanto diversamente specificato nelle sezioni successive, interessano le piante dominate, danneggiate, deperenti, soprannumerarie e carenti di chioma, per una percentuale massima di fusti non superiore al 50%.
2. I tagli intercalari e i diradamenti fitosanitari potranno succedersi sulla medesima area forestale non prima di 10 anni e comunque ricorrendo una condizione di completa copertura delle chiome.

E - Tagli a raso

1. Il trattamento a taglio a raso è subordinato a specifica autorizzazione da parte del Parco, nei casi previsti dall'articolo 39 del r.r. 5/2007, fatto salvo per i tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche individuate all'art. 39 comma 5 del r.r. 5/2007, in cui è sempre vietato il taglio raso.
2. Il Parco potrà prescrivere, se necessario, la rinnovazione artificiale.
3. Il taglio a raso non potrà comunque superare i 2'000 m² di superficie accorpata, salvo i casi di rimboschimenti artificiali con specie esotiche dove l'estensione consentita è fino a 10'000 m².
4. In nessun caso il taglio a raso può surrogare un cambio di destinazione d'uso del suolo.

F - Tagli successivi

1. Salvo quanto diversamente indicato nelle sezioni successive, nelle fustaie coetanee trattate a tagli successivi dovranno essere osservate le seguenti norme:

- a) L'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25%;
- b) Il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non può interessare un numero di fusti superiore al 50%, fatta salva la soglia massima di prelievo (30% della massa legnosa presente in bosco). Le piante rilasciate dovranno essere i migliori portaseme;
- c) I tagli secondari o di sgombero non potranno essere eseguiti prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco. Dopo 5 anni, in assenza di rinnovazione, il Parco imporrà l'esecuzione del taglio di sgombero e la successiva rinnovazione artificiale posticipata.

G - Gestione dei boschi a destinazione protettiva

1. La gestione selvicolturale dei boschi di protezione è finalizzata alla tutela idrogeologica, con particolare riferimento agli impluvi per garantire il regolare deflusso delle acque e il contenimento della produzione di sedimento e ai versanti, per garantire la stabilità da smottamenti e rotolamenti di massi.
2. Nessuna deroga alle norme generali di cui agli articoli che seguono è comunque possibile per motivi diversi dalla protezione dei fenomeni dissestivi e dal contenimento e mitigazione del rischio e del pericolo.
3. Nelle aree a destinazione protettiva, gli interventi selvicolturali rivestono caratteri di pubblica utilità ogniquale volta rispondono alla più ampia esigenza di protezione territoriale, con attenzione sia alla protezione dai fenomeni di dissesto idrogeologico, relativi ad aste e versanti, sia alla protezione delle risorse idriche sotterranee (falde, sorgenti).
4. ACERO-FRASSINETI E ACERO-TIGLIETI: gli acero-frassineti e gli acero-tiglieti di protezione andranno gestiti con taglio saltuario teso al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento. Il diametro di recidibilità è di 35 cm. Il periodo di curazione tra due interventi è fissato a 10 anni, a condizione che il bosco si presenti a copertura colma. Il taglio saltuario dovrà essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie denunciata, teso all'eliminazione di tutti i soggetti instabili. È prescritto il mantenimento di soggetti appartenenti al genere *Alnus* e *Sorbus* e della componente arbustiva, norma a cui è possibile derogare per esigenze tecniche motivate o in casi di pericolosità dei soggetti.
5. CORYLETI: i coryleti di protezione andranno gestiti a ceduo semplice. Il turno è fissato a 10 anni.
6. BETULETI: i betuleti di protezione andranno gestiti a ceduo matricinato, con il rilascio di almeno cinquanta matricine/ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati. Il turno è fissato a 10 anni.
7. CASTAGNETI: i castagneti di protezione andranno gestiti a ceduo matricinato, con rilascio di 50 matricine/ha, scelte prioritariamente tra i soggetti d'alto fusto o tra i polloni ben conformati, preferendo comunque le riserve individuate tra gli esemplari di quercia, faggio, acero, tiglio, frassino e ciliegio. Il turno previsto è di 15 anni.
8. FAGGETE: le faggete di protezione andranno gestite con taglio saltuario teso al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento. Il diametro di recidibilità è di 40 cm. Il periodo di curazione tra due interventi è fissato a 10 anni, a condizione che il bosco si presenti a copertura colma. Il taglio saltuario dovrà essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie denunciata, teso all'eliminazione di tutti i soggetti instabili. È prescritto il mantenimento della componente arbustiva.
9. FORMAZIONI ANTROPOGENE: le formazioni antropogene a destinazione protettiva saranno gestite a tagli a buche con rinnovazione artificiale, al fine di agevolare una graduale sostituzione del popolamento. La

rinnovazione artificiale sarà costituita da piantine forestali a temperamento sciafilo. Ciascuna buca non potrà avere estensione superiore a 1'000 mq.

10. FORMAZIONI PARTICOLARI: le formazioni particolari a destinazione protettiva andranno gestite a ceduo matricinato, come da indicazioni del r.r. 5/2007, con turno di 20 anni.
11. PECCETA: le peccete a destinazione protettiva saranno gestite a tagli a buche con rinnovazione artificiale, al fine di agevolare una graduale sostituzione del popolamento. La rinnovazione artificiale sarà costituita da piantine forestali a temperamento sciafilo. Ciascuna buca non potrà avere estensione superiore a 1'000 mq. Saranno ammessi diradamenti di tipo basso sulle restanti aree della tagliata.
12. PINETE DI PINO SILVESTRE: le pinete di pino silvestre a destinazione protettiva saranno gestite a tagli a buche, della superficie di 500 m², ben distanziate tra loro. Lungo il perimetro dell'area di taglio devono essere presenti soggetti portaseme, che abbiano raggiunto almeno i 40 anni di età. La superficie complessiva delle buche non può superare il 20% dell'area percorsa dal taglio. In occasione del taglio verrà effettuato un diradamento colturale sulla restante superficie. Tra un intervento e il successivo devono trascorrere 20 anni. Il taglio del ceduo associato alla pineta deve essere eseguito contestualmente al diradamento sul popolamento di pino.
13. QUERCETI: i querceti a destinazione protettiva saranno gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 90 matricine/ha e turno di 20 anni. Qualora il querceto abbia una struttura a fustaia, per la prevenzione del dissesto idrogeologico la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa ai sensi dell'art. 23 comma 2 delle NFR, nelle stazioni che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) accentuata acclività, indicativamente superiore a 35 gradi;
 - b) dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti.Nei restanti casi saranno avviati all'alto fusto e saranno gestiti a tagli successivi per piccoli gruppi con turno di maturità fissato in 90. I diradamenti prevedono un prelievo del 20% della massa.
14. QUERCO-CARPINETI: i quercio-carpineti di protezione andranno gestiti con taglio saltuario teso al mantenimento di una copertura del suolo non inferiore al 60% e al contestuale suo alleggerimento. Il diametro di recidibilità è di 30 cm. Il periodo di curazione tra due interventi è fissato a 15 anni, a condizione che il bosco si presenti a copertura colma. Il taglio saltuario dovrà essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie denunciata, teso all'eliminazione di tutti i soggetti instabili. È prescritto il mantenimento della componente arbustiva.
15. ROBINIETI: i robinieti puri a destinazione protettiva andranno gestiti a ceduo semplice, con turno fissato a 10 anni, mentre invece i robinieti misti andranno gestiti a ceduo matricinato, con turno fissato a 20 anni. È previsto il rilascio di tutti i soggetti di specie diversa dalla robinia di diametro inferiore ai 25 cm.

H - Gestione dei boschi a destinazione naturalistica

1. ACERO-FRASSINETI E ACERO-TIGLIETI: gli acero-frassinetti e gli acero-tiglieti a destinazione naturalistica andranno gestiti con taglio saltuario, con una percentuale di prelievo massima pari al 20% dei fusti. Il diametro di recidibilità è di 40 cm. Il periodo di curazione tra due interventi è fissato a 10 anni, a condizione che il bosco si presenti a copertura colma. È obbligatorio il rilascio di tutti i soggetti appartenenti al genere *Alnus* e alle specie sporadiche.

2. ALNETO: gli alneti a destinazione naturalistica saranno avviati all'alto fusto e gestiti a taglio saltuario con diametro di recidibilità pari a 40 cm. L'avviamento all'alto fusto avverrà con selezione di 1 o 2 polloni per ceppaia. Il successivo taglio a scelta asporterà il 20% della massa, a carico prevalentemente delle specie diverse dall'ontano. Il periodo di curazione è pari a 20 anni, fatta salva l'esigenza di contenimento delle specie esotiche.
3. BETULETI E CORYLETI: i betuleti e i coryleti a destinazione naturalistica andranno gestiti a ceduo semplice. Il turno è fissato a 10 anni.
4. CASTAGNETI: i castagneti a destinazione naturalistica verranno trattati a ceduo composto con rilascio di 200 soggetti/ha, di cui 100 di età pari a 1 turno e 100 di due o più turni. Il turno è fissato a 20 anni. Le matricine da rilasciare andranno scelte prioritariamente tra le seguenti specie: quercia, faggio, acero, tiglio, frassino e ciliegio.
5. FAGGETE: le faggete a destinazione naturalistica andranno gestite a taglio saltuario, con una percentuale di prelievo massima del 20% e un periodo di curazione di 10 anni. È obbligatorio il rilascio di tutte le specie sporadiche.
6. FORMAZIONI PARTICOLARI: le formazioni particolari a destinazione naturalistica verranno lasciate alla libera evoluzione, salvo operazioni previste dalle misure di conservazione dei piani di Gestione delle ZSC (quale ad esempio il contenimento dell'invasione del bosco in particolari habitat).
7. PECCETE: le peccete a destinazione naturalistica saranno gestite a tagli a buche con rinnovazione artificiale, al fine di agevolare una graduale sostituzione del popolamento. La rinnovazione artificiale sarà costituita da piantine forestali a temperamento sciafilo. L'estensione di ciascuna buca non potrà superare i 500 m². Saranno ammessi diradamenti di tipo basso sulle restanti aree della tagliata. Il periodo intercorrente tra un intervento di taglio a buche e quello adiacente non può essere inferiore a trenta anni.
8. PICEO-FAGGETI: i piceo-faggeti a destinazione naturalistica saranno gestiti a taglio saltuario, con prelievo del 20% della massa. Il periodo di curazione è di 10 anni.
9. PINETE DI PINO SILVESTRE: le pinete di pino silvestre a destinazione naturalistica saranno gestite a tagli a buche, della superficie di 500 m², ben distanziate tra loro. Lungo il perimetro dell'area di taglio devono essere presenti soggetti portaseme, che abbiano raggiunto almeno i 40 anni di età. La superficie complessiva delle buche non può superare il 20% dell'area percorsa dal taglio. In occasione del taglio verrà effettuato un diradamento culturale sulla restante superficie. Tra un diradamento e il successivo devono trascorrere 20 anni. Il taglio del ceduo associato alla pineta deve essere eseguito contestualmente al diradamento sul popolamento di pino. Qualora la pineta di pino silvestre sia sita in prossimità di radure o prati magri, al fine di limitare la colonizzazione degli stessi da parte del pino silvestre, sarà prioritario effettuare dei tagli a buche fino ad una superficie di 1'000 m², lungo il perimetro dei prati e delle radure, senza dover preservare soggetti portaseme.
10. QUERCETI: i querceti a destinazione naturalistica saranno avviati all'alto fusto e saranno gestiti a tagli successivi per piccoli gruppi con turno di maturità fissato in 90. In questi boschi sono obbligatori l'individuazione e il rilascio di 1 albero ogni 1'000 mq di bosco soggetto ad utilizzazione da destinare all'invecchiamento indefinito. I diradamenti prevedono un prelievo del 20% della massa.
11. QUERCO-CARPINETI: i quercio-carpineti a destinazione naturalistica saranno sottoposti a tagli saltuario, con prelievo massimo previsto del 20% della massa. Il periodo di curazione è di 10 anni.

I - Gestione dei boschi a destinazione multifunzionale

1. La gestione selvicolturale dei boschi multifunzionali è finalizzata a massimizzare la capacità del bosco di offrire funzioni diverse, con particolare riferimento alla fruizione turistico-ricreativa, alla produzione di legname ed alla generica e diffusa tutela idrogeologica e naturalistica.
2. ACERO-FRASSINETI E ACERO-TIGLIETI: gli acero-frassineti e gli acero-tiglieti a destinazione multifunzionale andranno gestiti con taglio saltuario, con una percentuale di prelievo massima pari al 30% dei fusti. Il periodo di curazione tra due interventi è fissato a 10 anni, a condizione che il bosco si presenti a copertura colma. È obbligatorio il rilascio di tutti i soggetti appartenenti al genere *Alnus*.
3. BETULETI E CORYLETI: i betuleti e i coryleti a destinazione multifunzionale andranno gestiti a ceduo semplice, con obbligo di rilascio delle eventuali riserve appartenenti a specie autoctone. Il turno è fissato a 10 anni.
4. CASTAGNETI: i castagneti a destinazione multifunzionale verranno trattati a ceduo composto con rilascio di 150 soggetti/ha, di cui 100 di età pari a 1 turno e 50 di due o più turni. Il turno è fissato a 20 anni. Le matricine da rilasciare andranno scelte prioritariamente tra le seguenti specie: quercia, faggio, acero, tiglio, frassino e ciliegio.
5. FAGGETE: le faggete a destinazione multifunzionale verranno avviate all'alto fusto e gestite a tagli successivi.
 - a) Il ceduo invecchiato verrà avviato all'alto fusto mediante selezione di 1 o 2 polloni per ceppaia, avendo cura di non ridurre la copertura a percentuali inferiori al 60%;
 - b) Allo stadio di fustaia transitoria, con soggetti singoli o doppi sulla ceppaia, l'intervento si configurerà come diradamento misto, con prelievo del 40% dei soggetti, avendo cura che la copertura del suolo non venga ridotta a percentuali inferiori al 60%;
 - c) I tagli intercalari dovranno essere distanziati tra loro di almeno 5 anni, ma non potranno comunque essere effettuati in condizioni di bosco rado con percentuali di copertura al suolo inferiori all'80%. Ricorrendo tali condizioni verranno prescritti interventi di recupero, con tagli a buche e rinnovazione artificiale;
 - d) I tagli principali non potranno avvenire prima che il popolamento abbia raggiunto l'età di 60 anni;
 - e) Il taglio di sementazione non potrà essere condotto prima che le piante abbiano raggiunto l'età di 90 anni e comunque previa valutazione sulla coincidenza del taglio con periodo di pascione;
 - f) Sopra la quota di 950 m s.l.m. le modalità di esbosco devono essere concordate con l'Ente Parco al fine di tutelare la specie *Duvalius ghidini*, coleottero endemico.
6. FORMAZIONI ANTROPOGENE: le formazioni antropogene a destinazione multifunzionale saranno gestite a tagli a buche con rinnovazione artificiale, al fine di agevolare una graduale sostituzione del popolamento. La rinnovazione artificiale sarà costituita da piantine forestali a temperamento sciafilo. Le buche non potranno avere estensione superiore a 1000 mq e comunque la superficie complessiva delle buche non potrà superare il 20% dell'intera tagliata. Il periodo intercorrente tra un intervento di taglio a buche e quello adiacente non può essere inferiore a venti anni.
7. FORMAZIONI PARTICOLARI: le formazioni particolari a destinazione multifunzionale andranno gestite a ceduo matricinato con turno di 20 anni.
8. PECCETA: le peccete a destinazione multifunzionale saranno gestite a tagli a buche con rinnovazione artificiale, al fine di agevolare una graduale sostituzione del popolamento. La rinnovazione artificiale sarà costituita da

piantine forestali a temperamento sciafilo. Le buche non potranno avere estensione superiore a 1'000 mq e comunque la superficie complessiva delle buche non potrà superare il 20% dell'intera tagliata. Il periodo intercorrente tra un intervento di taglio a buche e quello adiacente non può essere inferiore a venti anni. Saranno ammessi diradamenti di tipo basso sulle restanti aree della tagliata.

9. PICEO-FAGGETI: i piceo-faggeti a destinazione multifunzionale saranno gestiti a tagli successivi, con tagli intercalari distanziati di 10 anni. Il turno è di 80 anni.
10. PINETE DI PINO SILVESTRE: le pinete di pino silvestre a destinazione multifunzionale saranno gestite a tagli a buche, della superficie di 500 m², ben distanziate tra loro. Lungo il perimetro dell'area di taglio devono essere presenti soggetti portaseme, che abbiano raggiunto almeno i 40 anni di età. La superficie complessiva delle buche non può superare il 20% dell'area percorsa dal taglio. In occasione del taglio verrà effettuato un diradamento colturale sulla restante superficie. Tra un diradamento e il successivo devono trascorrere 20 anni. Il taglio del ceduo associato alla pineta deve essere eseguito contestualmente al diradamento sul popolamento di pino.
11. QUERCETI: i querceti a destinazione multifunzionale saranno avviati all'alto fusto e gestiti a tagli successivi, con tagli intercalari distanziati di 10 anni. Il turno è pari a 90 anni. I boschi di roverella verranno gestiti a ceduo matricinato, con rilascio di 120 matricine/ha e turno di 20 anni.
12. QUERCO-CARPINETI: i quercio-carpineti a destinazione multifunzionale verranno avviati all'alto fusto e gestiti a tagli successivi, con tagli intercalari distanziati tra loro di almeno 5 anni. Il turno è fissato a 90 anni.
13. ROBINIETI: i robinieti a destinazione multifunzionale saranno gestiti a ceduo semplice, con rilascio integrale di tutti i soggetti di specie diversa dalla robinia. Il turno è di 20 anni.

L - Gestione dei boschi a destinazione produttiva

1. ACERO-FRASSINETI E ACERO-TIGLIETI: gli acero-frassineti e gli acero-tiglieti a destinazione produttiva andranno gestiti a taglio saltuario, con una percentuale di prelievo massima pari al 25% dei fusti. Il periodo di curazione tra due interventi è fissato a 10 anni, a condizione che il bosco si presenti a copertura colma. È obbligatorio il rilascio di tutti i soggetti appartenenti al genere *Alnus*.
2. BETULETI E CORYLETI: i betuleti e i corileti a destinazione produttiva andranno gestiti a ceduo semplice, con obbligo di rilascio delle eventuali riserve appartenenti a specie autoctone. Il turno è fissato a 10 anni.
3. CASTAGNETI: i castagneti a destinazione produttiva verranno gestiti a ceduo matricinato, con rilascio di 50 soggetti/ha, scelti prioritariamente tra le specie di quercia, faggio, acero,iglio, frassino e ciliegio. Il turno è di 25 anni.
4. FAGGETE: le faggete a destinazione produttiva verranno avviate all'alto fusto e gestite a tagli successivi.
 - a) Il ceduo invecchiato verrà avviato all'alto fusto mediante selezione di 1 o 2 polloni per ceppaia, avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%.
 - b) Allo stadio di fustaia transitoria, con soggetti singoli o doppi sulla ceppaia, l'intervento si configurerà come diradamento misto, con prelievo del 40% dei soggetti, avendo cura che la copertura del suolo non venga ridotta a percentuali inferiori al 60%.

- c) I tagli intercalari dovranno essere distanziati tra loro di almeno 5 anni, ma non potranno comunque essere effettuati in condizioni di bosco rado con percentuali di copertura al suolo inferiori all'80%. Ricorrendo tali condizioni verranno prescritti interventi di recupero, con tagli a buche e rinnovazione artificiale.
 - d) I tagli principali non potranno avvenire prima che il popolamento abbia raggiunto l'età di 60 anni.
 - e) Il taglio di sementazione non potrà essere condotto prima che le piante abbiano raggiunto l'età di 90 anni.
5. FORMAZIONI ANTROPOGENE: le formazioni antropogene a destinazione produttiva saranno gestite a tagli a buche con rinnovazione artificiale, al fine di agevolare una graduale sostituzione del popolamento. La rinnovazione artificiale sarà costituita da piantine forestali a temperamento sciafilo. Le buche non potranno avere estensione superiore a 1000 mq e comunque la superficie complessiva delle buche non potrà superare il 20% dell'intera tagliata. Il periodo intercorrente tra un intervento di taglio a buche e quello adiacente non può essere inferiore a venti anni.
 6. PECCETE: le peccete a destinazione produttiva saranno gestite a tagli a buche. Le buche non potranno avere estensione superiore a 1000 mq e comunque la superficie complessiva delle buche non potrà superare il 20% dell'intera tagliata. Il periodo intercorrente tra un intervento di taglio a buche e quello adiacente non può essere inferiore a venti anni. Saranno ammessi diradamenti di tipo basso sulle restanti aree della tagliata.
 7. PICEO-FAGGETI: i piceo-faggeti a destinazione produttiva saranno gestiti a tagli successivi, con tagli intercalari distanziati di 10 anni. Il turno è di 80 anni.
 8. PINETE DI PINO SILVESTRE: le pinete di pino silvestre a destinazione produttiva saranno gestite a tagli a buche, della superficie di 500 m², ben distanziate tra loro. Lungo il perimetro dell'area di taglio devono essere presenti soggetti portaseme, che abbiano raggiunto almeno i 40 anni di età. La superficie complessiva delle buche non può superare il 20% dell'area percorsa dal taglio. In occasione del taglio verrà effettuato un diradamento culturale sulla restante superficie. Tra un diradamento e il successivo devono trascorrere 20 anni. Il taglio del ceduo associato alla pineta deve essere eseguito contestualmente al diradamento sul popolamento di pino.
 9. QUERCETI: i querceti a destinazione produttiva saranno avviati all'alto fusto e gestiti a tagli successivi, con tagli intercalari distanziati di 10 anni. Il turno è pari a 90 anni. I boschi di roverella, con struttura propria del ceduo, verranno gestiti a ceduo matricinato, con rilascio di 120 matricine/ha e turno di 20 anni.
 10. QUERCO-CARPINETI: i quercio-carpineti a destinazione produttiva verranno avviati all'alto fusto e gestiti a tagli successivi, con tagli intercalari distanziati tra loro di almeno 5 anni. Il turno è fissato a 90 anni.
 11. ROBINIETI: i robinieti a destinazione produttiva saranno gestiti a ceduo semplice, con rilascio integrale di tutti i soggetti di specie diversa dalla robinia, salvo interventi strettamente culturali. Il turno è di 20 anni.

Art. 45 – Stagione silvana

1. Come previsto dall'art. 21, commi 3 bis e 7, del r.r. 5/2007, viene riformulata la stagione silvana per esigenze legate alla tutela della fauna selvatica e della flora nemorale, tenendo in considerazione i 30 giorni disponibili per le operazioni di esbosco che normalmente si protraggono oltre i termini della stagione silvana stessa.
2. In caso di boschi ad alto fusto (comprese le fustaie di conifere), i tagli selvicolturali sono permessi a partire dal 1° di agosto. Il termine della stagione è stabilito in funzione della quota:

- a) Quote inferiori ai 600 m: 28 fine febbraio
 - b) Quote comprese tra i 600 e i 1000 m: 15 marzo
 - c) Quote superiori ai 1000 m: 31 marzo.
3. In caso di boschi cedui i tagli selvicolturali (comprese le conversioni ad alto fusto) sono permessi a partire dal 1° di ottobre. Il termine della stagione è stabilito in funzione della quota:
- a) Quote inferiori ai 600 m: fine febbraio
 - b) Quote comprese tra i 600 e i 1000 m: 15 marzo
 - c) Quote superiori ai 1000 m: 31 marzo.
4. Sono invece permessi tutto l'anno:
- a) i tagli di piante morte, sradicate o spezzate;
 - b) i tagli di pronto intervento disposti dall'ente forestale o da altre autorità competenti;
 - c) i tagli fitosanitari disposti dall'ente forestale o da altre autorità competenti;
 - d) i tagli per la tutela della pubblica incolumità, quando disposti dalle competenti autorità;
 - e) i tagli di piante esotiche infestanti.
5. Le ripuliture sono permesse esclusivamente dal 1° agosto fino ai termini di cui al comma 2. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.
6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dalle operazioni di taglio. I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stagione per innevamento o altre avversità atmosferiche.

Art.46 – Gestione dei Castagneti da frutto

1. Nelle selve castanili in attività e riconosciute dal Parco, è possibile effettuare, senza obbligo di istanza, le seguenti pratiche colturali:
- a) La rastrellatura della selva finalizzata alla raccolta delle castagne e all'asportazione dei residui vegetali (foglie, ricci, rami secchi);
 - b) La messa a dimora di nuovi castagni, con materiale vivaistico certificato;
 - c) La semina per la formazione del manto erboso;
 - d) Lo sfalcio dell'erba e l'eliminazione della vegetazione arbustiva invadente con mezzi manuali o meccanici;
 - e) Le potature di formazione delle chiome, sia per interventi di rimonda che per le successive potature di riforma;
 - f) La raccolta delle marze, nonché gli innesti;
 - g) La spollonatura annuale delle ceppaie;
 - h) La concimazione organica, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente inerente ai nitrati. L'utilizzo di concimi di origine chimica o di sintesi è proibito;
 - i) Interventi irrigui di soccorso, localizzati sui nuovi impianti.
2. All'interno delle selve castanili è ammesso, senza l'obbligo di presentazione dell'istanza:

- a) il pascolamento;
 - b) la realizzazione di staccionate in legno di castagno, quercia o robinia;
 - c) l'apposizione di cartellonistica informativa, come da regolamentazione dell'Ente Parco.
3. Nei castagneti da frutto in attività è inoltre consentita, previa SCIA, l'estirpazione delle ceppaie, purché seguita da immediato riempimento della buca e sostituzione della pianta estirpata.
4. La trasformazione dei boschi in castagneti da frutto, la conversione dei castagneti in castagneti da frutto e il recupero delle selve castanili abbandonate sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Parco. Alla richiesta di autorizzazione è allegata una relazione tecnica a firma di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale che illustri il progetto e ne dimostri la compatibilità con le esigenze di difesa idrogeologica e di tutela ambientale ed ecologica.
5. Lungo la viabilità o i sentieri di accesso alle selve castanili è necessaria l'apposizione di cartellonistica che informi dell'attività della selva.
6. La raccolta delle castagne è riservata al conduttore della selva castanile.

Art. 47 – Altre regole in applicazione del r.r. 5/2007

1. Il PIF non intende avvalersi della facoltà di:
- ❖ permettere la conversione da fustaia a ceduo in particolari stazioni (art. 23 c. 2);
 - ❖ derogare all'obbligo di gestire a fustaia alcune neoformazioni e i nuovi boschi di impianto (art. 23 c. 3);
 - ❖ modificare alcune prescrizioni sul taglio a raso delle fustaie (art. 39 c. 4);
 - ❖ modificare alcune prescrizioni per la creazione di nuovi boschi (art. 49 c. 2);
 - ❖ modificare alcune prescrizioni per i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" (art. 62, c. 2);
 - ❖ modificare alcune modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti boschivi soggetti a uso civico (art. 75 bis c. 1).

PARTE VII – PARTE FINANZIARIA

Art. 48 – Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

1. Le attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici sono individuate all'art. 37 e 38 del presente regolamento.
2. Sono altresì finanziabili gli interventi selvicolturali (sfolli e diradamenti) a macchiatico negativo, comprensivi delle cure colturali, nei popolamenti giovani, quando previsti dai modelli selvicolturali.

Art. 49 – Programmi trasversali

1. Al fine di incentivare interventi di recupero dei castagneti per la produzione di paleria, il Parco autorizza deroghe alla gestione selvicolturale prevista nella PARTE 6 - art. 40 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione alla deroga viene emessa a fronte di una presa in carico del castagneto, da parte del conduttore dell'impianto, per almeno 20 anni. Il Parco redige una cartografia del censimento dei castagneti da paleria.
3. Al fine di contrastare l'abbandono selvicolturale dei boschi caratterizzati da alta parcellizzazione fondiaria, il Parco istituisce l'Albo delle possibilità di taglio. Il Parco raccoglie le richieste dei proprietari di boschi interessati ad effettuare un taglio selvicolturale, redige una cartografia per la localizzazione dei mappali e coordina le operazioni al fine di organizzare delle superfici aggregate per un taglio collettivo.
4. Il Parco aggiorna la cartografia del censimento delle selve castanili in attività, di cui alla tavola 16, sulle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 31 delle NFR e dell'art. 46 del presente regolamento.
5. Entro due anni dalla data di approvazione del PIF dovrà essere condotto un approfondimento per i boschi a destinazione selvicolturale protettiva, come indicati nella relativa tavola di piano. Tale approfondimento, eventualmente realizzato per stralci riferiti a singoli ambiti territoriali omogenei e senza frazionamenti dei bacini idrografici considerati, assumerà valore di pianificazione di Sistemazione Idraulico Forestale e agli interventi in essa individuati saranno applicati i regimi di possibile contribuzione previsti dalla legislazione, ivi compreso l'impiego dei proventi delle compensazioni forestali.

Art. 50 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

1. Ai fini della definizione delle priorità nel conferimento dei contributi pubblici e con riferimento al disposto del punto 4.9 della D.G.R. 728/2008, gli interventi sono classificati come segue:
 - a) indispensabili e quindi a priorità alta ("urgenti" possibilmente da realizzare nei primi 5 anni dall'approvazione del Piano) quelli di cui al punto A e G) comma 1 art. 37;
 - b) utili con media priorità ("mediamente urgenti" possibilmente da realizzare nei primi 10 anni dall'approvazione del Piano) quelli di cui al punto B) e C) comma 1 art. 37;
 - c) utili con bassa priorità ("poco urgenti" da realizzarsi nei 15 anni dall'approvazione del Piano del Piano) quelli di cui ai punti D), E) e F) comma 1 art. 37.

ALLEGATO 1 – SPECIE UTILIZZABILI

Le specie utilizzabili nelle attività selvicolturali sono quelle riportate di seguito (Nome italiano, Nome scientifico, habitus):

❖ Abete bianco	<i>Abies alba</i> Miller	albero
❖ Acero campestre	Oppio <i>Acer campestre</i> L.	albero
❖ Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	albero
❖ Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	albero
❖ Ontano bianco	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	albero
❖ Betulla verrucosa	<i>Betula pendula</i> Roth	albero
❖ Betulla pubescente	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	albero
❖ Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i> L.	albero
❖ Castagno	<i>Castanea sativa</i> Miller	albero
❖ Faggio	<i>Fagus sylvatica</i> L.	albero
❖ Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	albero
❖ Orniello	<i>Fraxinus ornus</i> L.	albero
❖ Noce comune	<i>Juglans regia</i> L.	albero
❖ Larice europeo L. comune	<i>Larix decidua</i> Miller	albero
❖ Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	albero
❖ Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.	albero
❖ Platano orientale	<i>Platanus orientalis</i> L.	albero
❖ Pioppo bianco	Gattice <i>Populus alba</i> L.	albero
❖ Pioppo nero	<i>Populus nigra</i> L.	albero
❖ Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i> L.	albero
❖ Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i> L.	albero
❖ Ciliegio a grappoli Pado	<i>Prunus padus</i> L.	albero
❖ Cerro	<i>Quercus cerris</i> L.	albero
❖ Rovere	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	albero
❖ Roverella	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	albero
❖ Farnia	<i>Quercus robur</i> L.	albero
❖ Salice bianco	<i>Salix alba</i> L.	albero
❖ Sorbo montano	<i>Sorbus aria</i> L. Crantz	albero
❖ Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	albero
❖ Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i> L. Crantz	albero
❖ Tasso	<i>Taxus baccata</i> L.	albero
❖ Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i> Miller	albero
❖ Olmo montano	<i>Ulmus glabra</i> Hudson	albero
❖ Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i> Miller	albero
❖ Ontano verde	<i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.	arbusto
❖ Pero corvino	<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus	arbusto
❖ Crespino	<i>Berberis vulgaris</i> L.	arbusto

❖ Corniolo	Cornus mas L.	arbusto
❖ Sanguinella	Cornus sanguinea L.	arbusto
❖ Nocciolo Avellano	Corylus avellana L.	arbusto
❖ Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto
❖ Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus L.	arbusto
❖ Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto
❖ Agrifoglio	Ilex aquifolium L.	arbusto
❖ Ginepro comune	Juniperus communis L.	arbusto
❖ Maggiociondolo alpino	Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et	arbusto
❖ Maggiociondolo	Laburnum anagyroides Medicus	arbusto
❖ Ligustro	Ligustrum vulgare L.	arbusto
❖ Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto
❖ Prugnolo	Prunus spinosa L.	arbusto
❖ Alaterno	Rhamnus alaternus L.	arbusto
❖ Ramno alpino	Rhamnus alpinus L.	arbusto
❖ Spinocervino	Rhamnus catharticus L.	arbusto
❖ Rosa agreste	Rosa agrestis Savi	arbusto
❖ Rosa arvense	Rosa arvensis Hudson	arbusto
❖ Rosa canina	Rosa canina L. sensu Bouleng.	arbusto
❖ Rosa gallica	Rosa gallica L.	arbusto
❖ Rosa alpina	Rosa pendulina L.	arbusto
❖ Rosa rossa	Rosa rubiginosa L.	arbusto
❖ Rosa di San Giovanni	Rosa sempervirens L.	arbusto
❖ Salice stipolato	Salix appendiculata Vill.	arbusto
❖ Salice dorato	Salix aurita L.	arbusto
❖ Salicone	Salix caprea L.	arbusto
❖ Salice grigio	Salix cinerea L.	arbusto
❖ Salice cordato	Salix cordata Muhlenbg.	arbusto
❖ Salice dafnoide, Salice blu	Salix daphnoides Vill.	arbusto
❖ Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.	arbusto
❖ Salice fragile	Salix fragilis L.	arbusto
❖ Salice odoroso	Salix pentandra L.	arbusto
❖ Salice rosso	Salix purpurea L.	arbusto
❖ Salice da ceste	Salix triandra L.	arbusto
❖ Salice da vimini, Vinco	Salix viminalis L.	arbusto
❖ Sambuco nero	Sambucus nigra L.	arbusto
❖ Sambuco rosso	Sambucus racemosa L.	arbusto
❖ Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. L.	arbusto
❖ Ginestra odorosa	Spartium junceum L.	arbusto
❖ Lantana	Viburnum lantana L.	arbusto
❖ Pallon di maggio	Viburnum opulus L.	arbusto

ALLEGATO 2 – NORME FORESTALI REGIONALI CON LE DEROGHE ACCORDATE

Le deroghe sono contenute nell'allegato C alla deliberazione di approvazione del Piano.

ALLEGATO 3 – STRADE ASP ESISTENTI

CODICE STRADA	NOME STRADA	GESTORE STRADA	CATEGORIA TRANSITABILITÀ STATALE	SOTTOCATEGORIA TRANSITABILITÀ REGIONALE
S012008_00001	BAR_01	COMUNE DI BARASSO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012010_00001	BED_01	COMUNE DI BEDERO VALCUVIA	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00001	BRI_01 Strada del lago di Brinzio	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012021_00002	BRI_02 Tratto 3	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00003	BRI_03 Tratto 4, Scer/Acquedotto	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00004	BRI_04 Strade Brinzio Sud, Pardom/Rossa	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00005	BRI_05 Sasselli/Cioss Sentiero 15	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012021_00006	BRI_05 Sasselli/Cioss Sentiero 18	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012021_00007	BRI_06 Strada Sasselli, Preciuso, Sentiero 18	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012021_00008	BRI_07 Cavalitt, Sentiero 18	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00009	BRI_07 Cavalitt, Sentiero 18	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI

CODICE STRADA	NOME STRADA	GESTORE STRADA	CATEGORIA TRANSITABILITÀ STATALE	SOTTOCATEGORIA TRANSITABILITÀ REGIONALE
S012021_00010	BRI_07 Sasselli/Cioss Sentiero 18	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012021_00011	BRI_08 Cavalitt	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012021_00012	BRI_09 Valicc, Sentiero 19	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012021_00013	BRI_10 Tratto 6, Paurette/Cugnoli	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00014	BRI_11 Tratto 6, Paurette/Cugnoli	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00015	BRI_11 Valicc, Sentiero 19	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00016	BRI_12 Gadano	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00017	BRI_12 Gadano	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00018	BRI_13 Monte Martica, Pianco Martica	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00019	BRI_14 Paurette/Cugnoli	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00020	BRI_14 Paurette/Cugnoli	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00021	BRI_15 Purette/Cugnoli (casello acquedotto Bedero)	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI

CODICE STRADA	NOME STRADA	GESTORE STRADA	CATEGORIA TRANSITABILITA STATALE	SOTTOCATEGORIA TRANSITABILITA REGIONALE
S012021_00022	BRI_16 Monte Martica, Magolcio/Pregambaritt	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00023	BRI_16 Monte Martica, Magolcio/Pregambaritt	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00024	BRI_16 Monte Martica, Magolcio/Pregambaritt	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00025	BRI_17 Strada dello Storno	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012021_00026	BRI_17 Strada dello Storno	COMUNE DI BRINZIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012038_00001	CAS_01 Morosolo	COMUNE DI CASCIAGO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012038_00002	CAS_01 Morosolo	COMUNE DI CASCIAGO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012043_00001	CST_01 Filino	COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012043_00002	CST_01 Filino	COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012043_00003	CST_02 Strada delle Cascate	COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012093_00001	LUV_01 Piazzale Belvedere - Osservatorio	COMUNE DI LUVINATE	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012100_00001	MAS_01	COMUNE DI MASCIAGO PRIMO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI

CODICE STRADA	NOME STRADA	GESTORE STRADA	CATEGORIA TRANSITABILITA STATALE	SOTTOCATEGORIA TRANSITABILITA REGIONALE
S012110_00001	ORI_01 Strada comunale per Cerro	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00002	ORI_01 Strada del Castagneto	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00003	ORI_02 Strada del Castagneto	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012110_00004	ORI_03 Strada del Ronco	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00005	ORI_04 Forestale 5	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00006	ORI_05 Forestale 5	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00007	ORI_05 Forestale 5	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00008	ORI_06 Forestale 5	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00009	ORI_06 Forestale 5	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00010	ORI_07 Fonte Gesiola	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00011	ORI_07 Fonte Gesiola	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00012	ORI_08 Della Rocca di Orino	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI

CODICE STRADA	NOME STRADA	GESTORE STRADA	CATEGORIA TRANSITABILITÀ STATALE	SOTTOCATEGORIA TRANSITABILITÀ REGIONALE
S012110_00013	ORI_08 Della Rocca di Orino	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012110_00014	ORI_08 Della Rocca di Orino	COMUNE DI ORINO	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI
S012133_00001	VAR_02 Villaggio Cagnola	COMUNE DI VARESE	C - TRATTORI	C3 - PICCOLI TRATTORI
S012133_00002	VAR_03 Tratto 1	COMUNE DI VARESE	C - TRATTORI	C4 - PICCOLI AUTOMEZZI

Tutte le predette strade sono qualificate come "strade forestali" ai sensi dell'art. 3 c. 2, lettera f) del d.lgs. 34/2018.

Allegato C

PROPOSTA DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) PER IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELL'ENTE CAMPO DEI FIORI AD ESCLUSIONE DELLE AREE INTERNE AL PARCO NATURALE

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
Art. 22 (scarti delle lavorazioni) 1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimiali, deve essere: a) raccolto in andane o cataste stabili in bosco; b) sminuzzato mediante triturazione e distribuito sull'area interessata al taglio; c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 54 e seguenti; c bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio. 2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione. 3. È vietato: a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche; b) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri. 3 bis. Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A	Art. 22 (scarti delle lavorazioni) 1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimiali, deve essere: a) raccolto in andane o cataste stabili in bosco; b) sminuzzato mediante triturazione e distribuito sull'area interessata al taglio; c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 54 e seguenti; c bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio. 2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione. 3. È vietato: a) localizzare le andane o le cataste entro 15 metri in prossimità di corsi o specchi d'acqua, ed entro 10 metri viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche; b) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri. 3 bis. Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di quattro mesi.	Vengono dettagliate alcune informazioni relative alla gestione degli scarti delle lavorazioni. In particolare, si intende specificare la distanza fra i depositi dei residui di lavorazione da lasciare in bosco e le infrastrutture e i corsi d'acqua, nonché ridurre da 8 a 4 mesi la permanenza massima dei depositi, in ragione dell'elevato rischi di incendio e della presenza di alto numero di fruitori del Parco.

Allegato C

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi. 3 ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.	3 ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.	
Art. 28 (Potature e tagli delle ceppaie) 1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9. 2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante. A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite: a) la potatura delle piante già in forma obbligata; b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale. 3. La potatura è eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabiare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi. 4. La spalcatore nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.	Art. 28 (Potature e tagli delle ceppaie) 1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9. 2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante. A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite: a) la potatura delle piante già in forma obbligata; b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale. 3. La potatura è eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabiare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi. 4. La spalcatore nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.	In base all'esperienza riportata, le condizioni dei tagli delle ceppaie e delle piante nate da seme si differenzia anche in base alla morfologia del terreno. Si precisano le indicazioni da eseguire per il taglio.

Allegato C

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
5. Il taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto. Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto. 6. Il taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non più di dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.	5. Il taglio di piante nate da seme e dei polloni affrancati deve essere eseguito in prossimità del colletto, il più possibile vicino al suolo in relazione alla morfologia del terreno. 6. Il taglio dei deve essere eseguito il più vicino possibile al punto di inserzione sulla ceppaia, evitando slabbature, scosciami o scortecciamenti delle ceppaie e, lasciando tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.	
Art. 31 (Gestione dei castagneti da frutto) 1. Nei castagneti da frutto in attività è possibile effettuare: a) la potatura secondo le modalità di cui all'articolo 28, nonché le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti; b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati; c) la lavorazione dei ripiani di cui alla lettera b) allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti; d) l'estirpazione delle piante infestanti e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne; d bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l'ecosistema; d ter) la ricostruzione del cotico erboso; d quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio. 2. Nei castagneti da frutto in attività è inoltre consentita, previa denuncia di inizio attività all'ente forestale ai sensi dell'articolo 9, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, con obbligo di provvedere all'immediato	Art. 31 (Gestione dei castagneti da frutto) 1. Nei castagneti da frutto in attività è possibile effettuare: a) la potatura secondo le modalità di cui all'articolo 28, nonché le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti; b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati; c) la lavorazione dei ripiani di cui alla lettera b) allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti; d) l'estirpazione delle piante infestanti e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne; d bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l'ecosistema; d ter) la ricostruzione del cotico erboso; d quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio. e) La rastrellatura della selva finalizzata alla raccolta delle castagne e all'asportazione dei residui vegetali (foglie, ricci, rami secchi); f) La spollonatura annuale delle ceppaie.	Le Selve Castanili sono uno degli elementi che il PIF ha voluto valorizzare, come richiamato anche nella VAS e nello Studio di Incidenza, per il loro valore ecologico. Nel regolamento del PIF è stato inserito l'art. 46 (Gestione dei Castagneti da Frutto) frutto della decennale esperienza dell'Ente Parco nella gestione e recupero delle Selve Castanili e a seguito dell'approfondito confronto con il Consorzio dei Castanicoltori di Brinzio Orino e Castello Cabiaglio. Alcune attività inserite nel regolamento del PIF non sono attualmente indicate e neanche vietate nel r.r. 5/2007 e dunque è necessario sottoporle a specifica regolamentazione.

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 23 maggio 2025

Allegato C

Testo vigente del r.r. 5/2007		Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
riempimento della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali. 3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L'ente forestale può autorizzare l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2. 3 bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L'ente definisce le operazioni culturali eseguibili. 4. L'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, la conversione di boschi in castagneti da frutto.		2. Nei castagneti da frutto in attività è inoltre consentita, previa denuncia di inizio attività all'ente forestale ai sensi dell'articolo 9, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, con obbligo di provvedere all'immediato riempimento della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali. 3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L'ente forestale può autorizzare l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2. 3 bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L'ente definisce le operazioni culturali eseguibili. 4. L'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, la conversione di boschi in castagneti da frutto.	
Art. 34 (Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici) 1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando comunque qualsiasi percorso nelle parti di bosco già in rinnovazione. 2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.		Art. 34 (Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici) 1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando comunque qualsiasi percorso nelle parti di bosco già in rinnovazione. 2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.	Sulla base dell'esperienza diretta maturata nel corso degli anni, è constatato che le maggiori criticità si riscontrano nelle fasi di cantierizzazione, sono state introdotte indicazioni specifiche con l'obiettivo di dettagliare in modo più puntuale quanto previsto dall'art. 34 al fine di prevenire danni al suolo.



Allegato C

Testo vigente del r.r. 5/2007		Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni. 4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti. 5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale		3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso ripristinando eventuali danni al suolo causati; il transito deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni. 4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti. In particolare, la movimentazione mediante rotolamento e strascico è permessa soltanto nelle fasi dal letto di caduta al punto di concentramento, sia esso su strada, pista, mulattiera, carrareccia, condotta, piazzale temporaneo o altro punto interno all'area in utilizzazione e comunque fino al punto più vicino per la successiva fase di esbosco. 5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale	
Art. 36 (Recinzioni e chiudende) 1. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica.		Art. 36 (Recinzioni e chiudende) 1. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica. 2. All'interno delle aree boscate le recinzioni sono costituite da staccionate con montanti e traversi in legname di castagno, quercia o robinia. 3. La delimitazione temporanea per finalità agricole di aree boschive e di pascoli è ammessa con filo elettrificato a bassa tensione.	Vengono aggiunti i commi 2, 3 e 4 all'art. 36, al fine di meglio specificare le caratteristiche delle recinzioni e chiudende utilizzabili all'interno del Parco, anche in conformità alle indicazioni del PTC del Parco.

Allegato C

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
	4. Nella realizzazione delle delimitazioni delle aree si dovrà comunque garantire il transito sulle strade e sulla rete sentieristica riconosciuta e cartografata.	
Art. 40 (Norme per gli interventi nei cedui) 1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, taglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione. 2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito: a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti; b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti. 3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni. 4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.	Art. 40 (Norme per gli interventi nei cedui) 1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, taglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione. 2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito: a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti; b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti. 3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni. 4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.	La Betulla è una specie pioniera e in alcuni contesti di radura e prato magro può colonizzare il nuovo ambiente, riducendo la superficie di questi habitat di interesse prioritario e/o di ecosistemi di interesse naturalistico. Si prevede nel PIF di trattare i betuleti con un taglio ceduo semplice (laddove la destinazione è di tipo naturalistica) e ceduo semplice ma con rilascio obbligatorio delle eventuali riserve appartenenti a specie autoctone evitando appunto il rilascio di Betulle (e Pino silvestre) che hanno questa attitudine colonizzatrice (laddove la destinazione è di tipo protettiva o multifunzionale).



Allegato C

Testo vigente del r.r. 5/2007		Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquantametricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali: a) castagneti; b) robinieti misti; c) alneti di ontano bianco o nero; d) orno-ostrieti e carpineti; e) formazioni di pioppi; e-bis) betuleti 6. È obbligatorio rilasciare almeno novantametricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali: a) querceti, quercocarpineti; b) faggete; c) altre formazioni di latifoglie autoctone. 7. Le metricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata. 8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento. 8 bis. Le metricine da rilasciare devono: a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5; b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.		5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquantametricine ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali: a) castagneti; b) robinieti misti; c) alneti di ontano bianco o nero; d) orno-ostrieti e carpineti; e) saliceti e formazioni di pioppi. 6. È obbligatorio rilasciare almeno novantametricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali: a) querceti, quercocarpineti; b) faggete; c) altre formazioni di latifoglie autoctone. 7. Le metricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata. 8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento. 8 bis. Le metricine da rilasciare devono: a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5; b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.	
Art. 57 (Limiti al pascolo in bosco) 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale		Art. 57 (Limiti al pascolo in bosco) 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale	Modificato al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse forestali e la conservazione della biodiversità, si specificano i limiti e le condizioni del

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 23 maggio 2025

Allegato C

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
nei boschi è consentito: a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri; b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione. 2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente. 2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.	nei boschi è consentito: a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri; b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione. 2. È vietato il pascolo nei boschi a destinazione protettiva e naturalistica, nonché nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente. 2 bis. Il pascolo è consentito: a) nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati. b) nelle radure intercluse nel bosco e nelle selve castanili riconosciute e cartografate dal Parco, secondo il comma 1 dell'art.31; c) nei boschi a destinazione multifunzionale e produttiva che abbiano raggiunto i 10 m di altezza e non risultino in rinnovazione, ossia nei cedui e nelle fustaie coetanee gestite a tagli successivi. 2 ter. Laddove è consentito il pascolo, gli animali devono essere custoditi mediante personale appositamente incaricato o mediante recinzioni elettrificate temporanee con durata inferiore ai 6 mesi. Art. 60 (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti) 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie	pascolo in ambito boschivo, distinguendo in base alle destinazioni e alle tipologie di bosco.
Art. 60 (Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti) 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie	Si precisano una serie di interventi al fine di potenziare le attività consentite per la prevenzione dagli incendi boschivi.	



Allegato C

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera. 2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1. 3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada. 4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto). 5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.	e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera. 2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1. 3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada. 4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto). 5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso. In tali aree sono altresì ammessi: a) La raccolta annuale dello strame; b) Il taglio annuale degli arbusti del sottobosco salvaguardando le piante di diametro a petto d'uomo	

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 23 maggio 2025

Allegato C

Testo vigente del r.r. 5/2007	Testo risultante a seguito della deroga accordata	Note sulla deroga
	superiori a cm 15, gli agrifogli, le specie protette ai sensi della LR 10/2008; c) La potatura dei rami bassi fino ad un'altezza di m 3 da terra a condizione che a tale altezza la pianta presenti un diametro minimo di cm 10;	
Art. 77 (Altre norme di salvaguardia idrogeologica) 1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi: a) i casi previsti dagli articoli 29, 71, 72 e 76; b) gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 e dell'articolo 4, del d.lgs. 227/2001; c) gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi dell'articolo 44, della l.r. 31/2008 e del r.d. 3267/1923.	Art. 77 (Altre norme di salvaguardia idrogeologica) 1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi: a) i casi previsti dagli articoli 29, 71, 72 e 76; b) gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi dell'articolo 43, della l.r. 31/2008 e dell'articolo 4, del d.lgs. 227/2001; c) gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi dell'articolo 44, della l.r. 31/2008 e del r.d. 3267/1923. 2. Durante l'esecuzione di qualsiasi tipo di taglio boschivo, l'utilizzatore deve prontamente sgombrare o mantenere sgombri da piante abbattute, ramaglie e residui delle lavorazioni, l'alveo dei corsi d'acqua per una fascia di metri 5 sulle relative sponde, fermo restando le disposizioni del comma 3 art. 22 del presente regolamento.	Si inserisce il comma 2, frutto dell'esperienza maturata negli anni dalla vigilanza e polizia locale dell'Ente Parco, la quale sottolinea la necessità di specificare che anche le piante abbattute, le ramaglie e i residui delle lavorazioni devono essere prontamente sgombrati dall'alveo dei corsi d'acqua, affinché nei cantieri forestali che durano diversi mesi, non si creino situazioni di ingombro del regolare deflusso delle acque.

Allegato B al r.r. 5/2007 - Specie esotiche a carattere infestante

La presente tabella elenca le "specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità" di cui all'articolo 50, comma 5, della l.r. 31/2008.

Allegato C

italiano	Nome scientifico	habitus
Acero bianco americano	Acer negundo L.	albero
Ailanto o albero del paradiso	Ailanthus glandulosa Desf. = Ailanthus altissima Mill.	albero
Albero delle farfalle o Buddlejia	Buddleja davidii Franchet	arbusto
Ciliegio tardivo o ciliegio nero americano	Prunus serotina Ehrh	albero
Gelso da carta	Brussonetia papyrifera L	albero
Indaco bastardo	Amorpha fruticosa L.	arbusto
Quercia rossa	Quercus rubra L.	albero
Lauroceraso	Prunus laurocerasus	arbusto
Paulonia	Paulownia altissima	albero
Spirea del Giappone	Spirea japonica	arbusto
Palma di Fortune o della Cina	Trachycarpus fortunei	albero